

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER IL

RIORDINAMENTO DELLA STATISTICA GIUDIZIARIA
CIVILE E PENALE.

SERIE 3^a — VOL. 15.



ROMA
TIPOGRAFIA DEI FRATELLI BENCINI

Piazza S. Venanzio, 35

1885.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER IL RIORDINAMENTO

DELLA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE

SESSIONE DEL FEBBRAIO 1885.

14 50 51



ROMA

TIPOGRAFIA DEI FRATELLI BENCINI

Piazza S. Venanzio, 35

1885.



ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione straordinaria del febbraio 1885.

COMPONENTI LA COMMISSIONE. (*)

Presidente :

* S. E. il comm. GIOVANNI DE FALCO, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Commissari :

* BELTRANI-SCALIA comm. MARTINO, direttore generale delle carceri ;

* BODIO comm. LUIGI, direttore generale della Statistica ;

* CASORATI comm. LUIGI, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia ;

CRISPI comm. avv. FRANCESCO, deputato al Parlamento ;

* CURCIO comm. GIORGIO, consigliere di Corte d'appello, deputato al Parlamento ;

* FERRI avv. ENRICO, professore nell' università di Siena ;

* GABELLI comm. ARISTIDE, dottore in legge ;

* GUALA comm. avv. LUIGI, deputato al Parlamento ;

* GIURIATI comm. avv. DOMENICO, deputato al Parlamento ;

* LOMBROSO cav. CESARE, professore nell'università di Torino ;

* LUCCHINI cav. LUIGI, professore nell' università di Bologna ;

(*) Sono contrassegnati con asterisco i nomi degl' intervenuti.

MESSEDAGLIA comm. ANGELO, senatore del Regno, professore nell'università di Padova;

* NOCITO comm. PIETRO, professore nell'università di Roma deputato al Parlamento;

* OLIVA comm. avv. ANTONIO, deputato al Parlamento;

PARENZO comm. avv. CESARE, deputato al Parlamento;

* TONDI comm. avv. NICCOLA, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

VILLA comm. avv. TOMMASO, deputato al Parlamento;

ZANARDELLI comm. avv. GIUSEPPE, deputato al Parlamento.

Segretari:

* DE' NEGRI cav. avv. CARLO, capo sezione nella Direzione generale della Statistica;

* BRUSCHETTI cav. avv. ANNIBALE, segretario nella Direzione generale della Statistica;

* PERSICO avv. ANGELO, sostituto procuratore del Re, applicato al Ministero di grazia e giustizia.

Ordine del Giorno:

1. Comunicazione sullo stato dei lavori presso l'Ufficio della statistica giudiziaria (*relatore* BODIO).
 2. Studio retrospettivo della delinquenza secondo le statistiche degli undici anni 1873-83 (*relatore* BODIO).
 3. Relazione sul secondo esperimento fatto della scheda singolare di affari per la statistica giudiziaria civile (*relatore* DE' NEGRI).
 4. Programma di una statistica degli atti notarili (*relatore* DE' NEGRI).
-

SESSIONE DEL FEBBRAIO 1885.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE al Ministro Guardasigilli sui lavori e sulle proposte formulate dalla medesima nella sessione del febbraio 1885.

ECCELLENZA,

Rimetto a V. E. i processi verbali delle cinque tornate tenute dalla Commissione per la Statistica giudiziaria nella sessione straordinaria del febbraio ultimo. È stata una sessione di preparazione di lavori, più che di risoluzioni intorno ai risultamenti dei medesimi. Tuttavia non sono di lieve importanza le notizie e gli studi che dalla Direzione generale di statistica vennero comunicati alla Commissione, nè di poca utilità le osservazioni e le proposte che, pure riserbando le risoluzioni definitive sugli stessi, furono fatte dai singoli Commissari.

A tenore dell'ordine del giorno prestabilito, nella prima tornata della Commissione, fu dal comm. Bodio presentata la Statistica civile, commerciale e penale per l'anno 1882, riassumendone per sommi capi i risultati e accompagnandola da importanti considerazioni sui punti più rilevanti della stessa, le quali si leggono compendiate nel processo verbale di quella tornata.

Fra queste considerazioni una relativa alla statistica civile e commerciale, merita speciale menzione. Dalle tavole statistiche degli ultimi anni si rileva una singolare, ma certa e continua diminuzione nel numero delle liti in tutti i gradi di giurisdizione. Essendo stata codesta diminuzione indicata dal relatore come segno di crescente prosperità del paese, e salutata come un progresso ottenuto nell'attività sana dell'agricoltura, delle industrie e dei commerci, sorse, sul proposito, grave ed interessantissima discussione.

Diversi furono i pareri sulla questione se la diminuzione delle cause civili possa essere sempre considerata come indizio di crescente prosperità, o non pure di diminuita ricchezza, di scemati commerci, di impacciato movimento economico, e forse anche di diffidenza nei giudizi e di sgomento per la eccessività delle spese.

La questione era ed è certamente grave e degna di serio studio, ma riusciva prematura per la Commissione, e mancavano i dati e le ricerche che potranno farla con piena cognizione risolvere. Essa provocò non pertanto un'altra, più generale e non meno importante, disputa sul compito assegnato alla Commissione di statistica: se esso, cioè, sia puramente *tecnico* e circoscritto alla sola ricerca dei fatti ed al migliore ordinamento delle cifre statistiche, o anche *induttivo* e congetturale e possa quindi estendersi all'esame, delle precipue deduzioni e delle più rilevanti conseguenze, che nei rapporti della scienza e della legislazione da quei fatti e da quelle cifre possono esser tratte. Le opinioni dei Commissari, come desumesi dal corrispondente verbale, furono varie, nè il dubbio fu definitivamente risoluto. Ma l'opinione che prevalse pare sia stata questa, che il compito della Commissione di Statistica non sia nè esclusivamente tecnico, nè esclusivamente accademico; che il suo ufficio principale sia quello di raccogliere i fatti ed ordinare su di essi le cifre statistiche, ma non sia ad essa interdetta, e stia invece nel suo stesso mandato, la facoltà di dedurre dai fatti e dalle cifre le opportune illazioni; le quali è anzi utile sieno esposte in apposita relazione che, come frutto de' suoi lavori, venga volta a volta rassegnata al Ministro.

Nella seconda tornata dallo stesso comm. Bodio, fu comunicato il lavoro compiuto dall'Ufficio della statistica giudiziaria, per soddisfare a un voto espresso dalla Commissione medesima, sopra il movimento della criminalità in Italia dal 1873 al 1883; lavoro difficile, di molta importanza e degno di serio studio.

Alla lettura di codesto studio retrospettivo della criminalità, che abbraccia il non breve periodo di undici anni, sorse non lieve disputa sui risultati delle cifre raccolte, e se mai da esse emerga effettivamente una progressiva diminuzione nella criminalità. I giudizi non furono concordi. Opinarono taluni che codesta diminuzione non vi sia, o se pure vi è, resti circoscritta soltanto all'alta criminalità, rilevandosi nella media e nella minima piuttosto accrescimento, che diminuzione. Sostennero altri che

le cifre dimostrino, almeno per gli ultimi anni, una diminuzione effettiva nella delinquenza generale del paese. Ma si vide ben presto che la semplice lettura del lungo ed accurato lavoro dell'Ufficio di statistica non bastava per formarsi un preciso criterio sul suo contenuto, e per risolvere la grave questione agitata. Per lo che la Commissione deliberò che siano stampate le tabelle della statistica penale dal 1873 al 1883 e comunicate ai componenti la Commissione; che alle tavole statistiche venga aggiunta una relazione, nella quale, in forma sintetica e narrativa, siano esposti i precipui risultati delle ricerche eseguite e delle cifre raccolte, e che sia rimessa alla prossima sessione ogni discussione ed induzione sui medesimi.

Nella terza tornata venne dal cav. De' Negri data lettura della relazione sul secondo esperimento delle *schede* per i giudizi civili.

E qui nacque lunga e animata contesa sulla utilità, eseguibilità ed efficacia di codesto sistema. Alcuni Commissari, argomentando dalle difficoltà che esso aveva incontrato e dalla non troppo felice prova che in generale aveva fatto, vigorosamente sostennero essere omai tempo di abbandonarlo, e di adottare altro mezzo d'investigazione, fosse pure quello antico dei registri delle cancellerie. Altri, per contrario, pur riconoscendo le difficoltà del sistema e le molteplici inesattezze che in molte delle schede sperimentate si riscontrano, opinarono tuttavia che non era il caso di abbandonare affatto l'esperimento, e che miglior consiglio sarebbe stato cercare innanzi tutto di migliorare la forma della scheda, in maniera da renderne più facile la compilazione, più precise le notizie, più distinte le nozioni di fatto e quelle di diritto che deve contenere. La Commissione dopo lunga discussione adottò quest'ultimo partito, e deliberò che a titolo di esperimento, sia mantenuto ancora il sistema della scheda singolare per i giudizi civili; che i membri della Commissione abbiano cura di studiare e comunicare all'Ufficio di statistica un modello di scheda più semplice, più preciso e di più facile esecuzione, e che il Comitato, nella nuova sessione, presenti un lavoro di comparazione e di scelta fra i vari modelli di scheda che possano essere escogitati.

Lo stesso avvenne rispetto all'ultimo argomento dell'ordine del giorno riguardante l'ordinamento di una statistica per gli atti notarili, del quale fece relazione lo stesso cav. De' Negri. Anche qui si

istituire. Se ne accennarono tuttavia alcune difficoltà; si ricercarono e si indicarono i mezzi che sembrarono più opportuni a poterle superare, e si raccomandò al Comitato di farne oggetto di speciale studio e di una nuova e più particolareggiata relazione.

Per tal guisa, come ho già annunziato, il lavoro dell'attuale sessione è stato più di preparazione, che di compimento. Le discussioni e risoluzioni definitive sopra i quattro argomenti trattati furono rimesse alla nuova sessione, quando stampate le singole relazioni abbiano potuto essere maturamente esaminate da ciascun componente la Commissione.

Compio pertanto il dovere di rimettere all' E. V. gli Atti della Commissione per la cennata sessione del febbraio 1885, e di presentarle il voto della stessa, che le notizie raccolte dall' Ufficio di statistica circa gli affari trattati dai pretori siano pubblicate per ciascuna pretura distintamente.

Accolga V. E. i sensi della mia distinta considerazione.

Roma, marzo 1885.

Il Presidente della Commissione
GIOVANNI DE FALCO
Procuratore generale del Re
presso la Corte di cassazione di Roma.

RESOCONTI DELLE SEDUTE.

Seduta del 23 febbraio 1885.

Presidenza di S. E. IL MINISTRO.

Presenti S. E. il ministro PESSINA ed i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, GABELLI, FERRI, GIURIATI, LOMBROSO, LUCCHINI, NOCITO, OLIVA e TONDI ed i segretari DE' NEGRI, BRUSCHETTI e PERSICO.

S. E. il Ministro apre la sessione salutando gli intervenuti. Annuncia che il presidente, senatore De Falco, lo ha avvertito per lettera di non poter assistere alla seduta d'oggi; invita la Commissione a dar principio ai suoi lavori, eleggendosi un presidente per la seduta odierna.

La Commissione elegge a presidente il consigliere Tondi.

S. E. il Ministro cede il posto all'onorevole Tondi ed esce dall'Aula.

TONDI. Ringrazia i colleghi per l'onore conferitogli di presiedere l'adunanza e dà la parola al direttore generale della Statistica, perchè riferisca sullo stato attuale dei lavori della statistica giudiziaria civile e penale.

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI PRESSO L'UFFICIO DELLA STATISTICA GIUDIZIARIA.

BODIO. Mi onoro di presentare alla Commissione la Statistica giudiziaria civile, commerciale e penale per l'anno 1882.

La statistica della giustizia civile fu fatta per quest'anno sugli stessi modelli e seguendo lo stesso ordine di materie adottato per quella dell'anno precedente. Si aggiunge però questa volta una statistica delle riconciliazioni avvenute tra coniugi legalmente

separati, eseguita per ordine del ministro Giannuzzi-Savelli, come complemento alla statistica delle separazioni fatta secondo le norme dettate dal ministro Villa.

Le notizie sui fallimenti sono date per il 1882 come pei quindici anni anteriori, cioè a cominciare dall'attuazione del codice di Commercio del 1865. Ora col nuovo codice si tratta di un organismo nuovo. E per ora furono preparati i modelli per raccogliere le notizie sui fallimenti aperti dal principio del 1883, secondo la procedura e le disposizioni del nuovo codice.

Per la seconda volta in questa statistica figurano le vendite giudiziarie d'immobili presso i tribunali.

Nel volume che riguarderà il movimento degli affari del 1884, si aggiungeranno anche le vendite fatte presso i pretori, in esecuzione della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Non intratterrò la Commissione coll' esporre, neppure per sommi capi, i risultamenti della statistica della giustizia civile e commerciale, perchè una siffatta esposizione riuscirebbe di necessità troppo sommaria o soverchiamente prolissa, pei colleghi che non hanno sott'occhio le tavole analitiche del movimento degli affari, nè gli specchi riassuntivi.

Mi basterà accennare al fatto, che il numero delle liti è in diminuzione continua, da parecchi anni, in tutti i gradi di giurisdizione. Il numero delle liti ragguagliato ad un determinato numero di abitanti fu dall'onorevole Zanardelli denominato, con efficace espressione, coefficiente della litigiosità.

Addizionando tutti i procedimenti contenziosi iniziati davanti ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali ed alle corti d'appello, il totale di essi in rapporto a 1000 abitanti, si trovava essere di 45 nel 1877, 48 nel 1878, 48 nel 1879, 49 nel 1880; esso è disceso a 42 nel 1881, è rimasto di 42 nel 1882, discese a 41 nel 1883.

Notiamo che questo coefficiente medio del Regno, nel 1883, è superato di gran lunga in parecchi distretti di corte d'appello. Esso è di 75 nel distretto di Roma, 83 in quello di Catanzaro, 128 in quello di Cagliari. Viceversa in alcuni distretti di corte d'appello quel coefficiente scende molto al disotto della media del Regno, e si riduce a 36 a Genova, a 31 a Torino, Venezia e a Lucca, a 29 ad Ancona, a 18 a Firenze, 16 a Modena, a 15 a Bologna, a 13 a Milano, a 11 a Brescia.

E siccome in generale il numero delle liti è minore in quelle regioni che hanno più abbondante il capitale, più attivo il movi-

mento dei traffici e meglio sviluppata l'industria manifattrice, mi pare che si possa considerare la diminuzione avvenuta nel coefficiente della litigiosità come un indizio di migliorate condizioni economiche; imperocchè, generalmente, si osserva una tendenza più acra, più ostinata al disputare fra i poveri, che non tra le persone più agiate; e massime nelle piccole città e nelle borgate sono molti che trovano volentieri da riempire le loro giornate disoccupate coltivando lunghi rancori, coll'intervento degli uscieri e coll'uso della carta bollata.

Per ciò, dove io vedo scemare il numero delle liti, mi rallegro come di un progresso ottenuto nell'attività sana dell'agricoltura, delle industrie, dei traffici. Aggiungo che, in generale, il numero degli avvocati è maggiore nelle città e nelle provincie dove abbondano le liti; il che potrebbe anche lasciar credere che la loro presenza in numero straordinario aiuti a farle nascere, a moltiplicarne gli incidenti e a prolungarle. È ovvio che gli uomini occupatissimi in affari di vera importanza preferiscono di tagliar corto nelle liti, sopprimerle, transigerle o fors' anche neppure portarle innanzi ai tribunali, limitandosi a non accettare altre proposte di affari coi clienti che hanno dovuto riconoscere di mala fede. anzichè sprecare il proprio tempo e farsi cattivo sangue coll'esigere fino allo estremo l'adempimento dell'obbligazione dalla parte avversaria.

Riguardo alla statistica penale del 1882, anche questa fu condotta su gli identici modelli usati per l'anno precedente.

E come si era fatto nel 1881 per la prima volta, si è evitata la commistione degli imputati giudicati dai tribunali in primo grado e di quelli giudicati in grado d'appello.

Pur troppo, rimangono tuttora confusi in un'unica cifra i reati giudicati dai tribunali nei due gradi di giurisdizione. Questo inconveniente si potrà togliere soltanto colla statistica del 1885, essendosi per la prima volta istituito un registro giornaliero distinto per gli affari penali trattati dai tribunali in 1° grado e un altro per quelli trattati in grado di appello.

La prima riforma dovette essere parziale e timida, come quella che si faceva per iniziativa dell'ufficio, e sotto sua particolare responsabilità, in attesa del riordinamento generale della statistica che si supponeva potesse attuarsi più presto.

Sempre in attesa della riforma che sarà deliberata dalla Com-

missione, furono messi in opera fino da ora vari miglioramenti per la statistica del 1884.

E precisamente, in ordine agli affari penali di competenza dei pretori, fu chiesto il numero delle denunce e querele dei reati di competenza pretoriale ritenute tali fin dall'origine e presentate ai pretori direttamente; cosicchè sommando questa cifra con quella delle denunce e querele presentate ai procuratori del Re, si avrà per la prima volta la rappresentazione intera della delinquenza d'un anno, in quanto questa possa essere espressa dal numero dei reati denunciati.

In secondo luogo, conviene ricordare che dal 1875 in poi si aveva *per i pretori* la classificazione dei reati pei quali *segui condanna*, e non quella dei reati pei quali *segui giudizio*; e viceversa, pei tribunali, si aveva la classificazione di tutti i reati giudicati e non quella dei reati pei quali *segui condanna*; mentre poi per le corti d'assise (a cominciare dal 1830) si avevano entrambe le notizie. Colla statistica del 1883 avremo anche pei pretori la doppia notizia; e si potrà così fare per le tre magistrature la somma dei reati giudicati, secondo le varie specie. Si avrà almeno un complesso di dati omogenei pei vari gradi di giurisdizione.

Accenno ad un terzo miglioramento. La classificazione dei reati portati innanzi ai pretori, che fin qui era molto sommaria, ripartendosi in sole cinque categorie, a cominciare dal 1884 sarà più particolareggiata e si comporrà di dieci gruppi. Oltre a ciò, i delitti saranno distinti secondo che erano di competenza originaria del pretore, o che furono rinviati ad esso per circostanze attenuanti.

Riforme simili non si sarebbero potute introdurre per le altre magistrature inquirenti e giudicanti senza cagionare gravi perturbazioni, perchè si sarebbe dovuto mutare profondamente il sistema dei registri giornalieri in vigore, istituiti nel 1879 (dalla precedente commissione); la qual cosa avrebbe ecceduto la competenza del comitato esecutivo.

L'Ufficio di statistica e il Comitato nutrono fiducia che le modificazioni introdotte, e delle quali ho reso conto fin qui, siano per incontrare l'approvazione della Commissione plenaria.

Ritornando alla statistica del 1882, debbo ancora osservare che fu data una diversa distribuzione alle tavole, raggruppandole in tre parti, la prima delle quali riguarda l'istruzione nei suoi vari gradi; la seconda i giudizi delle varie magistrature; e la terza

raccoglie le notizie complementari, cioè la durata del carcere preventivo, le grazie, le estradizioni ecc., e finalmente la giustizia militare.

Non istarò a leggere cifre che danno la misura della delinquenza avvenuta nell'anno di cui presento la statistica definitiva, perchè avrò l'occasione in una prossima seduta di riferire sul movimento della delinquenza per il periodo di undici anni, dal 1873 al 1883 inclusivamente. Questo studio retrospettivo fu fatto per soddisfare al voto espresso dalla Commissione nostra nella scorsa sessione, in seguito a mozione del professor Ferri. Io presenterò le tabelle che riuniscono gli elementi comparabili per questo parallelo, non solamente per il complesso del Regno, ma anche per ciascun distretto di corte d'appello. Non si è potuto spingere la divisione fino a dare le cifre per le singole provincie o circondari, perchè nelle statistiche pubblicate degli anni 1875 e 76 e nei documenti esistenti in ufficio di quelle del 1877 e 78, non si hanno per ciascun tribunale e per ciascuna corte d'assise, i reati classificati secondo le specie loro, ma solo in complesso per corti d'appello.

Oltre alle statistiche annuali ordinarie ed allo studio retrospettivo di cui ho parlato, per il periodo 1873-83, furono eseguiti altri lavori.

Fu compilato un riassunto degli affari civili e penali trattati dalle singole preture e dai tribunali, in ciascun anno dal 1879 al 1882, disponendo le preture stesse e i tribunali secondo l'ordine decrescente del medio numero annuale degli affari trattati nel quinquennio. Questo riassunto fu fatto per ordine del Ministro guardasigilli, come elemento di studio per la riforma dell'ordinamento giudiziario e delle circoscrizioni.

Si è avviato un esame critico, un confronto fra i bollettini delle denunce di reati che viene pubblicando trimestralmente l'autorità politica e la statistica definitiva che si raccoglie dalla magistratura giudiziaria. Il confronto fu fatto sulle risultanze ottenute dalle due autorità nei territori delle corti d'appello di Roma e di Bologna (dove avevamo un egregio collaboratore nella persona del procuratore generale comm. Costa); e uno studio simile è avviato per altri distretti di corte di appello, e gioverà portare questo tema in discussione in una prossima sessione della Commissione nostra plenaria.

Lo studio comparativo a cui alludo, si è fatto sopra gli elenchi

nominativi, ossia sulle denunce originali dei reati più gravi, specialmente allo scopo di spiegare le differenze non lievi che si osservano nel numero degli omicidi secondo le due indicazioni.

Accenno ancora alla scheda individuale per la statistica penale, che la Commissione approvava in massima, nell'ultima sessione, confidandone l'attuazione al comitato ed all'ufficio, coll'incarico di fissarne la redazione definitiva. Il comitato si è riunito per molte sedute ed ha concretato la scheda dell'imputato nella forma colla quale essa trovasi in attività dal 1° gennaio di questo anno 1885.

Quanto alla statistica civile fu fatto un secondo esperimento per dodici corti di appello, tanto per le corti medesime, quanto per i tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto. Su questo esperimento farà una speciale relazione il Cav. De' Negri.

I prospetti sommari, annessi ai discorsi inaugurali dei procuratori generali, danno luogo alla pubblicazione riassuntiva e provvisoria che si fa dell'andamento degli affari giudiziari civili e penali nella Gazzetta Ufficiale, pochi mesi dopo la chiusura dell'anno giuridico.


E come furono pubblicate in questo modo la statistica penale per gli anni 1882 e 1883 e la civile per l'anno 1883, così si faranno conoscere fra qualche mese i dati del 1884.

In questi riassunti, conservando le divisioni già adottate per i due anni precedenti (al fine di rendere agevoli i confronti), furono sdoppiate molte rubriche e ne furono aggiunte delle nuove tanto per la giustizia civile che per la penale.

Fra le principali aggiunte noto questa, che i reati denunziati sono ora classificati secondo le specie, come i reati pei quali seguì giudizio, e come i reati pei quali seguì condanna. Ed è pure data la classificazione dei reati nel periodo istruttorio.

Per ultimo dirò che, per incarico ricevuto da S. E. il ministro guardasigilli, l'ufficio ha preparato un programma di statistica degli affari notarili sul quale è pronto a riferire il cav. De' Negri.

Tale è, signori colleghi, lo stato dei lavori statistici compiuti o avviati dalla data dell'ultima nostra riunione. Non v'ha dubbio che le osservazioni e proposte che saranno presentate in queste nostre conferenze contribuiranno ad affinare sempre più le ricerche della statistica giudiziaria.



GIURIATI. Ho sentito dalla perspicua relazione del direttore generale della statistica annunciare anche questa volta una diminuzione della litigiosità civile, ed ho sotto gli occhi uno specchietto da cui risultano i fatti statistici da lui annunciati. Io desidero fare due osservazioni: una teoretica e l'altra pratica, e provocare, se non una deliberazione, almeno un voto da parte della commissione.

L'osservazione teoretica sarebbe questa: che, cioè, in generale la diminuzione della litigiosità non possa sempre salutarsi come una buona fortuna, ma che invece possa rivelare una diminuzione di ricchezza, una diminuzione nella circolazione di danaro, una diminuzione nell'agiatezza economica, ovvero una specie di diffidenza, di riluttanza nell'accedere alla giustizia, oppure ancora una conseguenza della nuova gravezza dell'imposta della carta bollata.

Questa sarebbe l'osservazione teoretica. L'altra osservazione è questa: voi avete fatto il calcolo della litigiosità, ma avete condensato i numeri grossi delle conciliazioni con le sentenze dei tribunali e delle corti d'appello. Questo è un sistema fallace, poichè le questioni che vengono risolte dai conciliatori non possono essere considerate come cause vere e proprie.

Concretando le due parti delle mie osservazioni, dirò che intenderei fosse istituita una tabella speciale destinata a darmi l'entità della litigiosità davanti ai pretori, ai tribunali e alle corti d'appello per conoscere con sicurezza l'indirizzo della litigiosità.

È necessario fare un calcolo esatto di ciò che si chiama coefficiente di litigiosità, distinguendo tutto ciò che è trattato dai conciliatori dal resto che si affida al servizio ordinario, poichè facendo diversamente, il calcolo diventa erroneo, e mentre si giunge a concludere che abbiamo una diminuzione nella litigiosità, troviamo che essa appare bensì diminuita presso la magistratura ordinaria, ma è in aumento presso i conciliatori. Per esempio, nel 1877 abbiamo la cifra di 729,204 procedimenti; nel 1883 in confronto di quell'anno abbiamo un aumento: 745,880. Lo ripeto, adunque; per noi è interessante di sceverare una cosa dall'altra; il lavoro dei conciliatori deve essere calcolato a parte e non con quello delle preture, dei tribunali civili e delle corti.

DE' NEGRI. Debbo avvertire l'on. Giurati che le controversie le quali hanno termine mercè l'opera amichevole dei conciliatori non figurano nelle cifre esposte dal comm. Bodio. In queste non

si è tenuto conto che dei procedimenti decisi in sede contenziosa dai conciliatori statuenti come *giudici*, trattandosi di vere e proprie liti, sebbene di piccola entità pecuniaria. Del resto, quest'entità è affatto relativa, una contestazione di 25 o 30 lire potendo essere per taluno altrettanto importante quanto una di 2 o 300 per altri. E d'altronde, per poter istituire un esatto confronto con la Francia ed il Belgio, paesi che più si avvicinano al nostro per leggi e per costumanze e nei quali i *Juges de paix* giudicano pure delle liti attribuite in Italia alla competenza dei conciliatori, era necessario di aver termini omogenei e di tener conto anche dei *giudizi* dei nostri conciliatori. L'operare altrimenti avrebbe condotto a risultati incompleti e fallaci.

Aggiungo poi che, tanto le tavole analitiche, quanto le riassuntive contenute nelle introduzioni che illustrano le statistiche annuali, danno separata notizia della frequenza delle liti per ciascun grado di giurisdizione; cosicchè il voto espresso dall'on. Giuriati è già stato soddisfatto da più anni.

LUCCHINI. Se io volessi esprimere il mio avviso sulla questione sollevata dal comm. Bodio e discussa dal collega Giuriati intorno alle cause che possono determinare il movimento della litigiosità, dovrei egualmente scostarmi dagli apprezzamenti dell'uno come dell'altro preopinante. Io non credo, cioè, che lo stato economico di un paese o l'entità e il sistema delle tasse giudiziarie possano assumersi per sè stante quale causa influente sul movimento delle liti preso così nel suo generale complesso. E qui soggiunge bene l'on. Giuriati: bisogna scindere per gruppi distinti le liti secondo le diverse giurisdizioni; più ancora, soggiungo io: bisogna distinguerle anche secondo i diversi titoli delle azioni giudiziali. Forse allora, forse, ripeto, si potranno determinare, nel vortice delle umane e sociali vicende, le cause che involgono aumenti o diminuzioni, non già nella litigiosità complessiva, ma in particolari serie di procedimenti.

Io non presi però la parola per esporre le mie qualsiasi vedute in merito alla disputa sollevata, bensì per far notare alla Commissione il terreno infido e scabroso sul quale noi ci collocheremmo impegnandoci in siffatte controversie induttive, a risolvere congruamente una sola delle quali non basterebbe, forse, una intera delle nostre brevi sessioni. Non solo, ma io dubito sia

nostro ufficio porre sul tappeto questioni che sono d'indole affatto speculativa e scientifica, e di preoccuparne il più efficace svolgimento con affrettate soluzioni, a cui potrebbe attribuirsi l'artificiale autorità di un consenso ufficiale, quando, al contrario, esse non servissero a scemare l'autorità della nostra Commissione. La quale, a mio vedere, deve soprattutto attenersi a criteri ed obiettivi statistici d'indole tecnica. E della materia da discutere ed elaborare proficuamente ce n'avanza!

GIURIATI. Io pregherei la Commissione di voler prescindere da questa ultima preoccupazione del collega Lucchini. È da 9 anni che faccio parte di questa Commissione; ho assistito alla sua vita, e posso dire che fra la Commissione, costituita in principio con una forma un po' sporadica, e la Direzione generale della statistica è sempre esistito una specie di accordo sottinteso, senza che vi siano stati urti. La Direzione di statistica coi suoi studi elevati, colle sue pregevoli tabelle, ha i suoi punti di veduta; con questi punti d'interesse generale procedono di pari passo certi punti d'interesse speciale, che possono aiutare l'opera del magistrato e dello scienziato, ed ecco perchè fu utile la costituzione di questa Commissione. Ammesso ciò, si fa chiaro il motivo per cui mi sono permesso d'innestare qualche osservazione a quanto fu raccolto dalla Direzione di statistica. Dissi che se dalla diminuzione della litigiosità si volesse dedurre l'aumentata prosperità del paese, questa, per me, sarebbe una deduzione fallace; bisognerebbe temperare l'osservazione nostra, tenendo conto di altri fattori, massimo fra questi la grave spesa che bisogna sostenere in Italia per avere giustizia.

Di più bisognerebbe dimostrare se la diminuzione del numero delle cause (per le quali si spende danaro) dati precisamente dal tempo nel quale furono aumentate certe tasse (dopo la riforma del servizio di cancelleria); bisognerebbe provare se il numero delle cause diminuisca, perchè si lesina sulla giustizia che si dovrebbe fare ai cittadini, o perchè questi scemano in quella la fiducia loro.

OLIVA. Mi permetto di richiamare alla mente del collega Lucchini un fatto che risponde e risolve il dubbio, in seguito al quale fu promossa la sua pregiudiziale. Questo fatto si riferisce al carattere che hanno i nostri studi. Or sono due anni, furono discussi da una Sotto-Commissione i modelli per la statistica della giustizia

civile. Quella Sotto-Commissione, di cui ebbi l'onore di far parte, insieme coi colleghi Curcio e Parenzo, fin da principio propose di investigare l'origine economica delle cause. L'anno scorso ritornò in discussione la questione stessa e si venne a confermare questo voto, che cioè s'avesse da conoscere la genesi delle liti.

Debbo aggiungere, in merito alla questione sollevata dal collega Giuriati, che il Cav. De' Negri ha ragione quando dice che il movimento della litigiosità è presentato nelle tabelle, tanto nel suo complesso, quanto nei vari elementi di cui si compone; ma ha parimenti ragione il collega Giuriati, quando si trattiene appunto ad esaminare i particolari e desidera vedere in quali rapporti di reciproca azione si trovino i diversi fatti che possono influire sull'andamento degli affari giudiziari. Cerchiamo adunque di fare una larga parte ai lavori analitici, e così le nostre discussioni potranno riuscire sempre maggiormente proficue.

BODIO. L'onorevole Giuriati dice giustamente che la diminuzione delle liti deve essere attribuita in parte alle spese gravi che importa l'azione giudiziale, per i forti diritti di bollo e di registro. Può darsi infatti sovente che le persone, le quali avrebbero motivo di ricorrere al tribunale per esigere il loro avere, si trattengano dal farlo per non andare incontro alle forti spese di giudizio; ed io ho accennato solo in tesi generale al fatto, che nelle provincie dov'è maggiore l'attività economica, il numero delle liti è comparativamente minore che in altre provincie, dove l'industria è languente. Del resto, ho annunciato fin dal principio che la diminuzione nel numero delle liti si osserva davanti a tutte le magistrature, tanto singolari che collegiali, da cinque o sei anni.

Così il numero dei procedimenti contenziosi innanzi ai conciliatori varia come appresso dal 1875 in poi (1). Le cifre degli ultimi tre anni sono inferiori a quelle del 1880 e quasi eguali a quelle del 1877; sono invece superiori alle cifre dei primi due anni del periodo. Non possiamo comprendere nel confronto il 1874 perchè la statistica di quell'anno dava soltanto il numero delle

(1) Avendosi ora anche le cifre definitive per il 1883, le poniamo al seguito di quelle presentate alla Commissione nella tornata del 23 febbraio 1885, in luogo delle cifre provvisorie che erano state estratte dai prospetti sommari allegati ai discorsi inaugurati del P. M.

sentenze pronunciate in sede contenziosa e non quelle dei procedimenti iniziati nell'anno stesso.

1875.....	573,065	e per 1000 abitanti	20.14
1876.....	638,753	»	22.41
1877.....	729,204	»	25.62
1878.....	798,213	»	28.05
1879.....	795,470	»	27.95
1880.....	839,920	»	29.51
1881.....	706,403	»	24.82
1882.....	717,708	»	25.22
1883.....	745,880	»	23.21

Similmente è disceso il numero dei procedimenti avanti ai pretori. Si osserva la diminuzione di un quarto circa dal 1877 al 1883; la cifra più alta si trova nel 1879.

1875.....	836,593	e per 1000 abitanti	13.58
1876.....	893,743	»	13.84
1877.....	421,530	»	14.81
1878.....	440,379	»	15.47
1879.....	441,089	»	15.50
1880.....	426,842	»	15.00
1881.....	376,016	»	13.21
1882.....	331,302	»	12.69
1883.....	319,535	»	11.23

E i procedimenti iniziati innanzi ai tribunali civili e di commercio sono diminuiti anch'essi quasi di un quarto, dal 1877 in poi, così:

1875.....	107,701	e per 1000 abitanti	3.78
1876.....	103,524	»	3.74
1877.....	110,093	»	3.87
1878.....	109,138	»	3.83
1879.....	105,990	»	3.72
1880.....	103,622	»	3.64
1881.....	93,376	»	3.49
1882.....	98,756	»	3.47
1883.....	93,642	»	3.29

Finalmente i procedimenti portati innanzi alle Corti d'appello vengono anch'essi scemando, come si vede dalle seguenti cifre effettive e proporzionali:

1875.....	17,427	e per 1000 abitanti	0.61
1876.....	17,564	»	0,62
1877.....	17,062	«	0.60
1878.....	16,855	»	0,59
1879.....	16,906	»	0,59
1880.....	16,645	»	0.58
1881.....	17,205	»	0,60
1882.....	16,456	»	0,58
1883.....	15,933	»	0,56

Presento alla Commissione tre tavole, che danno le cifre effettive per ciascun distretto di corte d'appello, per gli ultimi tre anni, coll'aggiunta dei rapporti a 1000 abitanti (1).

FERRI. Io non so se la Commissione vorrà proseguire a discutere sulla pregiudiziale sollevata dal collega Lucchini. Qui però trovo nell'articolo 4 del regio decreto 20 aprile 1882, al capoverso *f*), che è detto « la Commissione deve presentare in ciascun « anno al Ministro della giustizia una relazione sui risultamenti « principali delle statistiche che vengono pubblicate, e sui punti « che, dall'esame delle medesime e dei resoconti del Pubblico « Ministero, apparissero meritevoli di particolare considerazione ».

A me pare che questo capoverso del decreto venga a sciogliere la questione; poichè esso non significa già che si debbano presentare cifre aride, ma bensì che conviene prendere in esame i punti che si credono più meritevoli di attenzione e fare su di essi anche un lavoro induttivo; e ciò è per me cosa essenziale.

Ora la Commissione deve venire ad una votazione e perciò io propongo il seguente ordine del giorno:

Al chiudersi di ogni sessione la Commissione incarica uno o più dei suoi membri di compilare una o più relazioni generali riassuntive, le quali però debbono essere lette, discusse ed approvate, nella successiva sessione, dalla Commissione generale.

Con questo io non faccio che richiamare la Commissione all'esecuzione del comma lettera *f*) del decreto di costituzione.

(1) Vedansi le tre tavole in appendice al rendiconto di questa seduta a pag. 32 e ss.

In quanto all'osservazione fatta dal collega Giuriati circa il lavoro dei conciliatori, a me pare che anche quella parte del movimento degli affari rientri nella tabella generale.

Dunque, conchiudendo, io proporrei che ad ogni fine di sessione si facesse una relazione dei lavori eseguiti.

Questa relazione, quando fosse approvata dai membri della Commissione, dovrebbe essere presentata al Ministro di grazia e giustizia e da essa egli potrebbe vedere a quali risultati generali i nostri studi ci abbiano condotto.

NOCITO. Il tema della relazione annuale è senza dubbio importante; ma io non comprendo come si possa collegare coi temi sottoposti alle nostre discussioni. Nessun punto dell'ordine del giorno della Commissione accenna alla proposta fatta ora dal collega Ferri, la quale, al postutto, non potrebbe aver luogo che quando i lavori dell'attuale sessione della Commissione fossero compiuti.

In ogni caso poi l'indole di questa relazione generale non potrebbe uscire dai limiti della statistica, che non è la filosofia dei numeri, come la cronaca non è la filosofia della storia.

L'art. 4 del nostro decreto organico parla di una relazione generale, ed il collega Ferri proporrebbe che si potessero anche compilare diverse relazioni generali. Da ultimo il Prof. Ferri vuole che queste relazioni generali siano riassuntive, ed anche qui la proposta non combacia col decreto organico, il quale non richiede che la relazione generale sia fatta come un sommario delle relazioni parziali. Le relazioni parziali possono versare nei particolari. La relazione generale, come dice il decreto organico, deve guardare ai *risultamenti principali delle statistiche*.

Ora vengo senz'altro alla quistione del numero delle liti civili.

Si è detto che dal numero delle liti si può vedere se il paese sia in progresso o no. A me sembra che il solo fatto del minor numero di liti non valga a dimostrare un progresso sociale. Bisognerebbe conoscere per quali ragioni le cause sono diminuite di numero: se cioè per fatto volontario dei litiganti, o per l'aumento delle tasse giudiziarie, o per le lunghe procedure; e queste sarebbero altre ricerche che verrebbero ad aumentare il lavoro.

Aggiungo che io non credo siasi rappresentata l'intera litigiosità, quando si è registrato il numero delle liti portate innanzi ai pretori,

ai tribunali ed alle corti. C'è un'altra serie di liti che sfuggono alla competenza giudiziaria: sono le liti composte avanti gli arbitri; e anche queste liti conviene che siano prese in esame dalla statistica, poichè danno un indizio dello spirito del paese, e segnano un progresso della nostra società. Perchè dunque non tener parola dei procedimenti composti in linea conciliativa avanti agli arbitri? Anche questo è un mezzo col quale si pone termine alla lite.

DE' NEGRI. Nelle statistiche compilate prima che il servizio passasse alla direzione generale della statistica non si teneva conto alcuno delle sentenze pronunciate dagli arbitri. Ma già si è provveduto a colmare questa lacuna. Nel modello distribuito ai pretori per la statistica del 1883 si cominciò a richiedere il numero dei decreti loro, che resero esecutorie sentenze di arbitri, e dall'anno 1884 anche per i tribunali e per le corti d'appello si domanda separata notizia degli appelli interposti contro sentenze arbitrali in materia civile e in materia commerciale.

PRESIDENTE. Vediamo se possa venirsi a conclusione. In questa discussione si è presentata una pregiudiziale del prof. Lucchini intorno all'indirizzo ed ai confini degli studi della Commissione. L'onorevole Giuriati poi ha impugnata la deduzione accennata dal direttore generale della statistica, che, cioè la diminuzione nel numero delle liti sia indizio di una cresciuta prosperità del paese; ed infine il prof. Ferri vorrebbe si facesse al Ministro una relazione, approvata dai membri della Commissione, circa i lavori eseguiti e le questioni trattate nella sessione. Domando anzitutto al prof. Lucchini se insiste nella sua pregiudiziale.

LUCCHINI. Io davvero non aveva intenzione di sollevare una pregiudiziale formale. Ma poichè la mia osservazione è stata, pro o contro, raccolta, parmi opportuno che la Commissione decida intorno a questo concetto fondamentale del suo ufficio.

PRESIDENTE. Se non ho male inteso, non vi è opposizione a che ciascun membro della Commissione faccia sui lavori statistici già compiuti osservazioni e deduzioni di ordine legislativo e giudiziario. E quindi, mentre uno dei membri potrebbe, a modo di esempio, opinare che nella diminuita litigiosità sia da riconoscersi

un indizio della cresciuta floridezza del paese, l'altro invece potrebbe ravvisarvi l'effetto di gravezze ed impacci soverchi imposti allo esercizio dell'azione giudiziaria; di maniera che i cittadini si accontentino piuttosto di rinunciare ai propri diritti, anzichè domandarne con dispendio e difficoltà non lievi la soddisfazione per mezzo dei tribunali.

GIURIATI. Mi permetta, onorevole Presidente, di spiegare meglio il mio concetto. Io credo che fra me e il prof. Lucchini una vera antinomia non ci sia. Egli dice: la Commissione di statistica non ha il mandato concreto per fare deduzioni; io soggiungo che la Commissione di statistica ha indubbiamente una specie di giurisdizione ufficiosa per chiedere un indirizzo nei lavori statistici, piuttosto che un altro, affinchè possano meglio giovare al fine scientifico.

Il Direttore della statistica può coordinare le sue cifre per conseguire un dato fine; io lo richiamo e gli dico: abbiamo un'altra meta da raggiungere e desidero il vostro aiuto per raggiungere anche questa.

PRESIDENTE. In sostanza, primieramente si è lamentato che il fatto della diminuita litigiosità siasi interpretato esclusivamente come effetto ed indice di progresso economico, mentre esso poteva anche dipendere da un fatto legislativo sopravvenuto e significare null'altro che la poco favorevole influenza da questo spiegata sulla prontezza e facilità dell'azione ristoratrice del diritto. Ora (secondo le risposte dei signori Bodio e De' Negri) nelle tavole statistiche si rinverranno i dati necessari che possono dar fondamento agli apprezzamenti ed alle deduzioni più svariate, e porgere ad un tempo gli argomenti per fare degli uni e delle altre quella ragione che meriteranno. Ciò ricordato, parmi che ci possiamo trovar d'accordo nel sistema.

È venuta poi la proposta dell'onorevole Giuriati di sottrarre dalla valutazione della litigiosità il coefficiente del lavoro dei conciliatori.

I lavori dei conciliatori sono già rappresentati in quadri separati e distinti da quelli che compendiano i lavori dei pretori, dei tribunali e delle corti di appello. Le osservazioni analitiche quindi si hanno tutte, e la sottrazione delle cifre riferentisi ai concilia-

tori si può agevolmente eseguire anche nel sistema sinora tenuto, cosicchè non vi ha, per questa parte, più nulla da fare.

Abbiamo infine la proposta Ferri, la quale si riferisce alla lettera *f*) dell' articolo 4° del decreto di costituzione della Commissione. Il proponente vorrebbe che nella relazione da farsi al Ministro si accennassero tutte le conseguenze discendenti dai numeri messi insieme nei quadri statistici, la qual cosa riuscirebbe contraria alla pregiudiziale dell'onor. Lucchini (appoggiata dal Prof. Nocito), che vorrebbe la Commissione si limitasse a prendere notizia dei dati numerici e deliberare circa i metodi per raccogliarli, lasciando agli studiosi di fare le deduzioni che stimassero opportune.

LUCCHINI. Devo replicare in merito alle osservazioni del collega Ferri. Riportandomi al testo del decreto di costituzione della Commissione, e precisamente all'art. 4°, non mi pare che esso suffraghi l'assunto suo. Ivi infatti non si parla che di una « relazione sui *resultamenti principali* delle statistiche che vengono pubblicate, e sui *punti* che dall'esame delle medesime ecc. apparissero *meritevoli di particolare considerazione* ». Ov'è qui l'attribuzione di compiti speculativi e induttivi? Le nostre relazioni annuali, quando si faranno e si potranno fare, non dovranno che *indicare* risultamenti principali e punti particolarmente notevoli; precisamente come si fa nelle introduzioni che sogliono premettersi alle tabelle nei volumi della statistica giudiziaria. Certo che noi dovremo esporre i motivi di tali speciali menzioni, ma senza avventurarci in quelle disquisizioni astratte a cui darebbero adito le discussioni dottrinali che di tratto in tratto qualcuno di noi vien qui provocando. E se queste ci fanno perdere tanto tempo in danno del *riordinamento* della statistica (lo scopo immediato per cui siam qui convenuti), immaginiamo quanto ce ne farebbe perdere la discussione dei concetti, dei criterî, delle espressioni stesse e delle parole con cui la nostra relazione dovrebbe essere dettata ed approvata, naturalmente, dalla maggioranza.

Le mie considerazioni sono mosse dall'intento che noi non veniamo qui a fare della scienza ufficiale, pericolosa o poco seria, ed a sfruttare un terreno che deve riserbarsi unicamente ai liberi e privati cultori della scienza.

Quanto poi alla relazione che vorrebbe imporsi *a priori* alla

Commissione, parmi una questione estemporanea. Giudicherà la Commissione volta per volta sulla opportunità, od anzi, meglio, sulla necessità di compilarla. A che prò fare una relazione, per esempio, se avessero a mancare voti o conclusioni da comunicarsi al ministero?

NOCITO. Io credo che sia prematura ogni discussione su questo argomento e perciò propongo formalmente che sia rinviata la proposta Ferri all'ultima seduta.

FERRI. In massima io sono d'accordo coll'onor. Nocito. Desidero sapere se la Commissione accetta il mio modo di vedere nella questione dei limiti che si dovrebbero imporre alla Commissione nel discutere il valore e la significazione dei fatti statistici raccolti a cura dell'Ufficio; questo mio modo di vedere l'ho già esposto nella tornata del 14 febbraio 1884 a questa Commissione e si legge a pag. 67 del volume 10° (serie 3ª) degli *Annali di Statistica*.

BODIO. L'ufficio della Commissione è doppio, a mio avviso, essendo essa chiamata a dettare le norme per la raccolta dei dati statistici ed a discutere sul valore delle risultanze ottenute.

Essa può adunque fare commenti sul numero dei reati, sulle circostanze che li hanno provocati ecc. Tutto ciò si comprende a mio avviso, nelle attribuzioni della Commissione nostra.

LUCCHINI. Spiegherò meglio il mio concetto.

Niuno può contestare che noi qui siamo chiamati, in primo luogo, se non in via esclusiva, per uno scopo essenzialmente tecnico, quale è appunto il *riordinamento* della statistica giudiziaria, da cui la Commissione s'intitola. Questo studio di riordinamento trae, gli è ben naturale, ad un esame assai più e meglio che materiale ed estrinseco dei registri, delle tavole e di quante altre fonti statistiche c'interessano. Per apprezzare e definire anche solo l'adozione o rimozione di una rubrica, o la sua formola, o la sua classificazione, è mestieri rendersi adeguata ragione del suo contenuto, della sua concluzione, dei servizi molteplici che può rendere la relativa notizia; bisogna insomma penetrarne l'essenza. È questo un compito già di per sè ben arduo e delicato, che richiede estesa cognizione della materia; ma è il compito che informa precisamente le nostre spettanze riordinatrici della statistica giudiziaria.

Vi è un secondo scopo per cui è anche costituita la nostra Commissione, e che neppur io contestai, purchè inteso nella sua giusta misura; ed è quello di predisporre al Ministro lo studio, agli intenti legislativi e amministrativi, delle risultanze e fonti statistiche, segnalandogliene i punti principali e più notevoli. Già dimostrai in quali termini e confini devono essere contenute queste relazioni al Ministro.

Un terzo campo di azione si sarebbe da taluno di noi ancora aperto all'operosità nostra collettiva e ufficiale: cioè non solo di *riordinare* le fonti statistiche, non solo di *segnalarne* al ministro i risultamenti, ma di *indurne* anche gli assunti scientifici che se ne possono trarre. Ed è ciò, per l'appunto, che io impugno; io che non sono del tutto estraneo agli studi di critica statistica, reputo che, ove si adottasse una tale estensione dei nostri lavori, mentre non si farebbe profittare molto alla scienza, seppure non le si recasse danno, nè al prestigio della nostra Commissione, si defrauderebbe questa di un tempo prezioso per adempire l'ufficio suo precipuo, che è ancora molto lungi dall'essere soddisfatto.

Per dare un esempio delle mie vedute, supponiamo che la Commissione nostra si dovesse occupare della statistica dei furti e delitti analoghi. Ebbene: dal punto di vista tecnico, nostro debito sarà, oltre la più esatta, ordinata e sicura raccolta dei dati che riflettono la figura delittuosa nel momento della denuncia e del giudizio, la ricerca altresì di tutte quelle altre notizie che giuridicamente, antropologicamente, sociologicamente, ecc., ce ne possono rappresentare le vicende, le caratteristiche speciali, i punti di relazione con altri fatti o fenomeni, avendo soltanto per limiti la serietà e la discrezione delle indagini; dal punto di vista del famoso art. 4 lettera f) del decreto che ci istituisce, noi, ad esempio, saremo indotti a richiamare l'attenzione del ministro sull'aumento progressivo del numero degli imputati o dei condannati per furti in generale, o per certi furti qualificati in particolare, in tutto il paese o in determinate località, ovvero sulla maggiore frequenza delle condanne o delle assoluzioni, ovvero sulla misura più o meno elevata delle pene inflitte, ecc. Ma qui, io dico, il nostro ufficio, già difficile e cospicuo, si esaurisce; e sarebbe, a mio avviso, snaturare l'indole e la destinazione del nostro istituto, se ci volessimo spingere più in là, per sentenziare, mettete caso, che la diminuzione dei furti significa aumento di prosperità

o di moralità, che le gravi pene applicate devono consigliare un maggior rigore della legge, o che, viceversa, la facilità nei giurati ad accordare le attenuanti deve consigliare una repressione più mite, ed altri cotali induzioni, che, per quanto arrischiate, possono essere dai singoli studiosi proposte e discusse, ma che, appunto perchè di ordine speculativo e scientifico, vogliono essere riservate a chi professa la scienza, che non è faccenda di un corpo ufficialmente costituito. Le Commissioni governative in generale devono occuparsi delle applicazioni, dell'accertamento dei fatti, che per noi sono le cifre statistiche, della proposta di atti e di provvedimenti legislativi od amministrativi, non mai di scienza teoretica, di astrazioni dottrinali, che non interessano immediatamente il Governo del quale le Commissioni medesime sono emanazione.

FERRI. Rifacendo la storia dei fatti la discussione sarà più breve. Prima di tutto si fece un determinato lavoro tecnico che riguardava il metodo di registrazione e si ebbe così la prima base, e compiuto questo lavoro si fece una relazione. Io fui incaricato della parte penale e con questo sistema si interpretava l'art. 1^o, comma f) del decreto di costituzione. Io vorrei però che la relazione non fosse per così dire consegnata *brevi manu*, dal relatore al Ministro, ma dovesse essere presentata alla Commissione, discussa da questa e approvata. La relazione non perde niente dal lato attraente e la Commissione non rinuncia a fare deduzioni, discutendola. E questo è avvenuto nel primo anno. Nel secondo anno la relazione non si è fatta; si è fatto ciò che ha dato luogo ad osservazioni e richiami; cioè si sono trovate negli Atti della Commissione delle cifre che i commissari qui avanti alla Commissione non avevano citate e che poscia hanno aggiunte nella relazione scritta.

Io credo fermamente che sia opportuno, per certi argomenti, che possono avere una grande importanza, di esaminarli prima; e questo non è fare della scienza ufficiale; poichè la Commissione ha la doppia funzione, tecnica e induttiva. Io pertanto insisto perchè si metta a partito la mia proposta, la quale è questa:

Che d'ora innanzi la Commissione, prima di chiudere i suoi lavori, dia l'incarico a due relatori di fare una relazione al Ministro sui lavori eseguiti, con riserva di darne prima lettura alla Commissione e riportarne l'approvazione.

LOMBROSO. Ogni volta che ci riuniamo, torna in campo questa questione, della competenza della Commissione, e qualcheduno, Origene involontario, vorrebbe privare sè e gli altri del frutto più fecondo di queste ricerche, lo studio delle cause. Così si perde il tempo in vane discussioni, senza concludere nulla. Ho inteso sostenere che non si debba studiare la causa dei reati, come ho sentito con pari convincimento sostenere che la criminalità è in aumento ovvero è in diminuzione, senza che una risoluzione definitiva sia mai stata pronunciata. Domando io allora: perchè ci riuniamo? Io sono d'avviso che i membri della Commissione abbiano diritto di interessarsi agli studi, alle conclusioni che si possono ricavare dalle tavole statistiche e non limitarsi alla rilettura delle tavole stesse, nella redazione delle quali la competenza del nostro Bodio è meritamente apprezzata.

LUCCHINI. Non tema il collega Lombroso che, anche riconoscendo come principalissima la funzione tecnica alla nostra Commissione, siano per mancarci elementi di lavoro. Tutt'altro! Ed io vorrei soltanto che in questa parte così importante egli vestisse meno quelle spoglie di Origene, che ad altri vorrebbe attribuire.

Io del resto assisto per la prima volta ad una discussione di questa specie in seno alla nostra Commissione, e mi sarei ben guardato dal sollevarla, se fosse stata prima risolta.

Non mai mi è passato poi pel capo, nè ho mai chiesto che si escludano le ricerche sulle causali dei reati, le quali ricerche rientrano perfettamente nel campo dell'ordinamento delle fonti; e meno ancora vorrei distorre i membri della Commissione dall'interessarsi negli studi e conclusioni escogitabili dalle cifre raccolte. Io chiedo una sola cosa: che non si converta cioè la Commissione nostra in un'accademia, che non si trasportino qui gli attriti e le controversie di dottrina e di scuola, le quali hanno ben altro campo ove spiegarsi, e non devono aver bisogno di voti ufficiali per trovar credito.

GABELLI. Io credo che la prima idea nella costituzione di questa Commissione sia stata tecnica: quella di cooperare colla Direzione di statistica alla preparazione dei modelli. Ad onta di questo, non è interdetto ad alcuno, di fare deduzioni dalle cifre raccolte e di commentarle; noi non siamo un corpo nè esclusi-

vamente tecnico, nè esclusivamente accademico. Io credo che la Commissione debba dire: le cifre sono queste; senza poi interdire che si cavino le illazioni dalle cifre medesime.

PRESIDENTE. Vediamo di mettere insieme tutte le proposte fatte, all'infuori della pregiudiziale.

Il professor Lombroso ha parlato dell' aumento dei reati e ha detto che bisogna cercarne e distinguerne le cause; e su questo io credo non ci sia dissenso. Dopo fatta la statistica secondo la specie e la gravità dei reati, si possono fare deduzioni e apprezzamenti; è necessario però di sapere fino a qual punto ci venga ciò permesso dal decreto di costituzione. Ora questo decreto dice di presentare al ministro di grazia e giustizia una relazione sui risultamenti principali della statistica e sugli argomenti esaminati dal pubblico ministero nei resoconti annuali. Quando, esaminando una statistica, la Commissione trovi necessario di significare al ministro di grazia e giustizia quali siano i punti su cui la sua attenzione si è fermata, ben ha mandato ed obbligo di farlo, affinché il ministro possa spiegare nella legislazione e nei regolamenti l' azione che costituzionalmente gli compete. Questi sono i confini entro i quali deve la Commissione restare per non trasformarsi in un corpo accademico.

Ora c'è l'altra proposta Ferri: che sia fatta una relazione, la quale dovrebbe essere letta e approvata in Commissione affinché venga presentata al ministro con tutta l' autorità che è propria di un voto collegiale e plenario.

FERRI. C'è un aumento nella criminalità? Ebbene gli ottimisti dicono di no. Il relatore viene davanti alla Commissione e fa la sua relazione molto succinta, poi negli Atti della Commissione aggiunge nuovi dati, che non erano stati prima comunicati ad essa. Io dico che la relazione dovrebbe essere letta qui, discussa, e allora risulterebbe che questi dati furono interpretati dalla Commissione, mentre adesso non è così.

PRESIDENTE. Si tratta di trovare il mezzo di fare senza ritardo delle relazioni speciali, nelle quali gli apprezzamenti che un relatore faccia individualmente, siano mantenuti come tali e non siano confusi per meno chiara e precisa redazione con i voti e le deliberazioni della Commissione.

Ha osservato giustamente il collega Gabelli che la Commissione non è nè un corpo puramente tecnico, nè un corpo accademico. Essa prepara tutti gli elementi per trarne conseguenze scientifiche e pratiche, e addita al ministro i punti sui quali egli potrebbe spiegare la sua azione, tanto nel campo amministrativo, che nel campo legislativo.

Adunque la Commissione, avendo discusso quest' argomento, è venuta nella deliberazione che l'estensione dei suoi lavori debba abbracciare la parte tecnica della statistica, più la parte deduttiva, in quanto questa possa occorrere per l'amministrazione della giustizia e per l'opera della legislazione.

GABELLI. Abbiamo due questioni secondo quello che fu detto fin qui; ma quella della quale è necessario chiarire la portata è la seconda, colla quale si vengono a determinare i rapporti della Commissione col Ministro. A mio avviso egli si rivolgerà a noi se ne avrà bisogno.

Quanto poi all'altra parte, cioè al modo di render conto dei nostri lavori verbali, mi pare che in tutte le Commissioni c'è uno che fa la relazione, poi il Corpo la rivede e l'approva. I voti individuali risultano poi dal processo verbale.

La seduta è sciolta.

ALLEGATI

ALLA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA STATISTICA

SULLO

STATO DEI LAVORI

presso l'Ufficio della Statistica giudiziaria.

~~~~~  
(Seduta del 23 febbraio 1885).

Tavola della frequenza delle liti innanz alle varie magistrature, per l'anno 1881. (1)

| Distretto<br>delle<br>Corti d'appello<br>di | Popolazione<br>Cens. 31 dic. 1881 | Procedimenti            |                          | contenziosi iniziati avanti. |                          |                                       |                          |                         |                          |                                                |                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|                                             |                                   | ai Conciliatori         |                          | ai Pretori                   |                          | ai Tribunali<br>civili e di commercio |                          | alle Corti d'appello    |                          | alle<br>varie magistrature<br>complessivamente |                          |
|                                             |                                   | in<br>cifra<br>assoluta | ogni<br>1000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta      | ogni<br>1000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta               | ogni<br>1000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta | ogni<br>1000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta                        | ogni<br>1000<br>abitanti |
| Genova . . . . .                            | 1,061,842                         | 18,670                  | 17,58                    | 15,524                       | 14,62                    | 7,191                                 | 6,77                     | 1,208                   | 1,14                     | 42,593                                         | 40,11                    |
| Casale . . . . .                            | 1,072,999                         | 20,257                  | 18,91                    | 16,341                       | 15,23                    | 4,995                                 | 4,65                     | 873                     | 0,81                     | 42,496                                         | 39,60                    |
| Torino . . . . .                            | 2,340,540                         | 42,048                  | 17,97                    | 32,361                       | 13,83                    | 10,634                                | 4,54                     | 1,414                   | 0,60                     | 86,457                                         | 36,94                    |
| Milano . . . . .                            | 1,877,117                         | 7,862                   | 4,19                     | 13,544                       | 7,22                     | 3,651                                 | 1,94                     | 643                     | 0,34                     | 25,700                                         | 13,69                    |
| Brescia . . . . .                           | 1,460,209                         | 7,718                   | 5,29                     | 7,335                        | 5,02                     | 2,868                                 | 1,96                     | 415                     | 0,28                     | 18,336                                         | 12,56                    |
| Venezia . . . . .                           | 2,814,173                         | 46,488                  | 16,52                    | 28,207                       | 10,02                    | 6,270                                 | 2,23                     | 714                     | 0,25                     | 81,679                                         | 29,02                    |
| Parma . . . . .                             | 494,023                           | 4,695                   | 9,50                     | 4,656                        | 9,43                     | 1,206                                 | 2,44                     | 144                     | 0,29                     | 10,701                                         | 21,66                    |
| Modena (Sezione di Parma) . . . . .         | 524,213                           | 3,376                   | 6,44                     | 5,550                        | 10,58                    | 1,749                                 | 3,34                     | 261                     | 0,50                     | 10,936                                         | 20,86                    |
| Lucca . . . . .                             | 689,659                           | 12,235                  | 17,74                    | 7,691                        | 11,15                    | 1,640                                 | 2,38                     | 223                     | 0,32                     | 21,789                                         | 31,59                    |
| Firenze . . . . .                           | 1,349,741                         | 12,379                  | 9,17                     | 12,934                       | 9,58                     | 3,022                                 | 2,24                     | 373                     | 0,28                     | 28,708                                         | 21,27                    |
| Bologna . . . . .                           | 1,165,155                         | 9,725                   | 8,35                     | 9,190                        | 7,89                     | 2,466                                 | 2,11                     | 282                     | 0,24                     | 21,663                                         | 18,59                    |
| Ancona . . . . .                            | 490,381                           | 8,410                   | 17,15                    | 5,186                        | 10,58                    | 783                                   | 1,60                     | 171                     | 0,35                     | 14,553                                         | 29,68                    |
| Macerata (Sezione d'Ancona) . . . . .       | 443,898                           | 11,960                  | 26,64                    | 4,963                        | 11,06                    | 846                                   | 1,88                     | 138                     | 0,31                     | 17,907                                         | 39,89                    |
| Perugia (id.) . . . . .                     | 572,060                           | 14,414                  | 25,20                    | 8,433                        | 14,74                    | 1,581                                 | 2,76                     | 184                     | 0,32                     | 24,612                                         | 43,02                    |
| Roma . . . . .                              | 903,472                           | 38,402                  | 42,51                    | 22,796                       | 25,23                    | 5,150                                 | 5,70                     | 808                     | 0,89                     | 67,156                                         | 74,33                    |
| Aquila . . . . .                            | 951,781                           | 34,421                  | 33,17                    | 11,374                       | 11,95                    | 2,787                                 | 2,92                     | 705                     | 0,74                     | 49,287                                         | 51,78                    |
| Napoli . . . . .                            | 3,262,011                         | 101,143                 | 31,00                    | 55,340                       | 16,97                    | 14,779                                | 4,53                     | 3,416                   | 1,05                     | 174,678                                        | 53,55                    |
| Potenza (Sezione di Napoli) . . . . .       | 524,504                           | 23,014                  | 49,60                    | 8,293                        | 15,81                    | 1,893                                 | 3,61                     | 333                     | 0,69                     | 36,563                                         | 69,72                    |
| Trani . . . . .                             | 1,589,064                         | 67,682                  | 42,60                    | 27,777                       | 17,43                    | 5,837                                 | 3,68                     | 931                     | 0,59                     | 102,257                                        | 64,35                    |
| Catanzaro . . . . .                         | 1,257,883                         | 70,159                  | 55,78                    | 18,245                       | 14,51                    | 5,250                                 | 4,17                     | 910                     | 0,72                     | 94,564                                         | 75,18                    |
| Messina . . . . .                           | 460,924                           | 13,161                  | 28,55                    | 5,306                        | 11,51                    | 1,747                                 | 3,79                     | 485                     | 1,05                     | 20,699                                         | 44,91                    |
| Catania . . . . .                           | 904,983                           | 32,980                  | 36,44                    | 11,605                       | 12,82                    | 3,950                                 | 4,36                     | 940                     | 1,04                     | 49,475                                         | 54,67                    |
| Palermo . . . . .                           | 1,561,994                         | 52,372                  | 33,53                    | 17,491                       | 11,19                    | 6,193                                 | 3,97                     | 1,255                   | 0,80                     | 77,316                                         | 49,49                    |
| Cagliari . . . . .                          | 682,002                           | 49,792                  | 73,01                    | 25,868                       | 37,93                    | 2,863                                 | 4,19                     | 349                     | 0,52                     | 78,872                                         | 115,65                   |
| Regno . . . . .                             | 23,459,628                        | 706,403                 | 24,82                    | 376,016                      | 13,21                    | 99,376                                | 3,49                     | 17,205                  | 0,60                     | 1,199,000                                      | 42,13                    |

(1) Allegato citato a pag. 20 del presente rendiconto.

| Distretto<br>delle<br>Corti d'appello<br>di | Popolazione<br>Cens. 31 dic. 1881 | Procedimenti contenziosi iniziati avanti. |                          |                         |                          |                                       |                          |                         |                          |                                                |                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|                                             |                                   | ai Conciliatori                           |                          | ai Pretori              |                          | ai Tribunali<br>civili e di commercio |                          | alle Corti d'appello    |                          | alle<br>varie magistrature<br>complessivamente |                          |
|                                             |                                   | in<br>cifra<br>assoluta                   | ogni<br>1000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta | ogni<br>1000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta               | ogni<br>1000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta | ogni<br>1000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta                        | ogni<br>1000<br>abitanti |
| Genova . . . . .                            | 1,061,342                         | 17,161                                    | 16,16                    | 15,337                  | 14,49                    | 6,865                                 | 6,47                     | 1,188                   | 1,12                     | 42,601                                         | 38,24                    |
| Casale . . . . .                            | 1,072,999                         | 20,063                                    | 18,70                    | 15,510                  | 14,45                    | 4,831                                 | 4,50                     | 835                     | 0,78                     | 41,239                                         | 38,43                    |
| Torino . . . . .                            | 2,340,540                         | 32,991                                    | 14,09                    | 30,327                  | 12,96                    | 9,932                                 | 4,25                     | 1,402                   | 0,60                     | 74,652                                         | 31,90                    |
| Milano . . . . .                            | 1,877,117                         | 8,263                                     | 4,40                     | 13,019                  | 6,94                     | 3,735                                 | 1,99                     | 549                     | 0,29                     | 25,563                                         | 13,62                    |
| Brescia . . . . .                           | 1,460,209                         | 7,866                                     | 5,04                     | 6,318                   | 4,33                     | 2,618                                 | 1,79                     | 424                     | 0,29                     | 16,726                                         | 11,45                    |
| Venezia . . . . .                           | 2,814,173                         | 43,791                                    | 15,56                    | 25,342                  | 9,01                     | 6,172                                 | 2,19                     | 772                     | 0,27                     | 73,077                                         | 27,03                    |
| Parma . . . . .                             | 494,023                           | 4,253                                     | 8,61                     | 4,497                   | 9,10                     | 1,309                                 | 2,65                     | 141                     | 0,29                     | 10,200                                         | 20,65                    |
| Modena (Sezione di Parma) . . . . .         | 524,213                           | 3,090                                     | 5,88                     | 5,049                   | 9,63                     | 1,581                                 | 3,02                     | 250                     | 0,48                     | 9,970                                          | 19,02                    |
| Lucca . . . . .                             | 689,659                           | 11,892                                    | 17,24                    | 6,839                   | 9,92                     | 1,611                                 | 2,34                     | 230                     | 0,33                     | 20,572                                         | 29,83                    |
| Firenze . . . . .                           | 1,349,741                         | 11,763                                    | 8,72                     | 11,905                  | 8,82                     | 2,692                                 | 1,99                     | 321                     | 0,24                     | 26,634                                         | 19,77                    |
| Bologna . . . . .                           | 1,165,155                         | 9,583                                     | 8,23                     | 8,872                   | 7,61                     | 2,522                                 | 2,16                     | 234                     | 0,24                     | 21,261                                         | 18,25                    |
| Ancona . . . . .                            | 490,381                           | 8,047                                     | 16,41                    | 5,110                   | 10,42                    | 851                                   | 1,74                     | 159                     | 0,32                     | 14,167                                         | 28,89                    |
| Macerata (Sezione di Ancona) . . . . .      | 443,893                           | 11,008                                    | 24,52                    | 4,925                   | 10,97                    | 926                                   | 2,03                     | 131                     | 0,29                     | 16,990                                         | 37,85                    |
| Perugia (id.) . . . . .                     | 572,030                           | 15,284                                    | 26,72                    | 7,742                   | 13,53                    | 1,506                                 | 2,63                     | 185                     | 0,32                     | 24,717                                         | 43,21                    |
| Roma . . . . .                              | 903,472                           | 37,612                                    | 41,63                    | 22,235                  | 24,61                    | 5,178                                 | 5,73                     | 740                     | 0,82                     | 65,765                                         | 72,79                    |
| Aquila . . . . .                            | 951,781                           | 33,054                                    | 34,73                    | 10,630                  | 11,17                    | 2,783                                 | 2,93                     | 647                     | 0,68                     | 47,119                                         | 49,51                    |
| Napoli . . . . .                            | 3,232,011                         | 99,930                                    | 30,64                    | 51,644                  | 15,83                    | 14,355                                | 4,40                     | 3,050                   | 0,94                     | 169,009                                        | 51,81                    |
| Potenza (Sezione di Napoli) . . . . .       | 524,504                           | 23,341                                    | 50,22                    | 8,023                   | 15,30                    | 1,918                                 | 3,63                     | 412                     | 0,79                     | 33,694                                         | 69,93                    |
| Trani . . . . .                             | 1,589,034                         | 72,602                                    | 45,69                    | 27,963                  | 17,60                    | 5,911                                 | 3,72                     | 963                     | 0,61                     | 107,439                                        | 67,61                    |
| Catanzaro . . . . .                         | 1,257,833                         | 74,774                                    | 59,44                    | 18,967                  | 15,08                    | 5,789                                 | 4,60                     | 886                     | 0,70                     | 100,416                                        | 79,83                    |
| Messina . . . . .                           | 460,924                           | 12,865                                    | 27,91                    | 5,225                   | 11,34                    | 1,989                                 | 4,32                     | 336                     | 0,86                     | 20,475                                         | 44,42                    |
| Catania . . . . .                           | 904,983                           | 36,148                                    | 39,94                    | 11,531                  | 12,74                    | 4,104                                 | 4,53                     | 961                     | 1,06                     | 52,744                                         | 58,28                    |
| Palermo . . . . .                           | 1,561,994                         | 53,651                                    | 34,35                    | 16,936                  | 10,84                    | 6,102                                 | 3,91                     | 1,083                   | 0,69                     | 77,772                                         | 49,79                    |
| Cagliari . . . . .                          | 632,002                           | 66,143                                    | 96,93                    | 27,306                  | 43,04                    | 3,471                                 | 5,09                     | 447                     | 0,66                     | 97,337                                         | 142,77                   |
| Regno . . . . .                             | 28,453,628                        | 717,708                                   | 25,22                    | 361,302                 | 12,70                    | 98,756                                | 3,47                     | 16,456                  | 0,58                     | 1,194,222                                      | 41,96                    |

(1) Allegato citato a pag. 20 del presente rendiconto.

| Distretto<br>delle<br>Corti d'appello<br>di | Popolazione<br>Cens. 31 dic. 1881 | Procedimenti giudiziari iniziati avanti |                           |                         |                           |                                       |                           |                         |                           |                                                |                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                   | ai Conciliatori                         |                           | ai Pretori              |                           | ai Tribunali<br>civili e di commercio |                           | alle Corti d'appello    |                           | alle<br>varie magistrature<br>complessivamente |                           |
|                                             |                                   | in<br>cifra<br>assoluta                 | ogni<br>1 000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta | ogni<br>1 000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta               | ogni<br>1 000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta | ogni<br>1 000<br>abitanti | in<br>cifra<br>assoluta                        | ogni<br>1 000<br>abitanti |
| Genova . . . . .                            | 1,061,842                         | 17,429                                  | 16,41                     | 12,998                  | 12,24                     | 6,252                                 | 5,89                      | 1,122                   | 1,03                      | 37,801                                         | 35,60                     |
| Casale . . . . .                            | 1,072,999                         | 22,760                                  | 21,21                     | 14,396                  | 13,42                     | 4,563                                 | 4,25                      | 766                     | 0,71                      | 42,485                                         | 39,59                     |
| Torino . . . . .                            | 2,340,540                         | 34,403                                  | 14,70                     | 27,679                  | 11,83                     | 10,351                                | 4,42                      | 719                     | 0,31                      | 73,152                                         | 31,25                     |
| Milano . . . . .                            | 1,877,117                         | 9,122                                   | 4,86                      | 11,156                  | 5,94                      | 3,437                                 | 1,83                      | 660                     | 0,35                      | 24,375                                         | 12,98                     |
| Brescia . . . . .                           | 1,460,209                         | 8,114                                   | 5,56                      | 5,258                   | 3,60                      | 2,395                                 | 1,64                      | 381                     | 0,26                      | 16,148                                         | 11,06                     |
| Venezia . . . . .                           | 2,814,173                         | 59,593                                  | 21,18                     | 21,278                  | 7,53                      | 5,504                                 | 1,95                      | 757                     | 0,27                      | 87,135                                         | 30,96                     |
| Parma . . . . .                             | 494,023                           | 4,272                                   | 8,65                      | 3,482                   | 7,05                      | 1,131                                 | 2,39                      | 143                     | 0,29                      | 9,078                                          | 18,33                     |
| Modena (Sezione di Parma) . . . . .         | 524,213                           | 3,063                                   | 5,84                      | 3,934                   | 7,51                      | 1,243                                 | 2,37                      | 230                     | 0,44                      | 8,470                                          | 16,16                     |
| Lucca . . . . .                             | 689,659                           | 13,457                                  | 19,51                     | 6,263                   | 9,08                      | 1,416                                 | 2,06                      | 193                     | 0,28                      | 21,329                                         | 30,93                     |
| Firenze . . . . .                           | 1,349,741                         | 11,726                                  | 8,69                      | 9,629                   | 7,13                      | 2,422                                 | 1,80                      | 310                     | 0,23                      | 24,057                                         | 17,85                     |
| Bologna . . . . .                           | 1,165,155                         | 8,164                                   | 7,00                      | 6,822                   | 5,86                      | 2,127                                 | 1,83                      | 277                     | 0,24                      | 17,390                                         | 14,93                     |
| Ancona . . . . .                            | 490,381                           | 8,219                                   | 16,76                     | 4,991                   | 10,18                     | 1,071                                 | 2,18                      | 131                     | 0,27                      | 14,412                                         | 29,39                     |
| Macerata (Sezione di Ancona) . . . . .      | 448,898                           | 12,974                                  | 28,90                     | 4,334                   | 9,66                      | 839                                   | 1,87                      | 100                     | 0,22                      | 18,247                                         | 40,65                     |
| Perugia (Id.) . . . . .                     | 572,030                           | 14,897                                  | 26,04                     | 7,341                   | 12,83                     | 1,297                                 | 2,27                      | 181                     | 0,32                      | 23,716                                         | 41,46                     |
| Roma . . . . .                              | 903,472                           | 41,423                                  | 45,85                     | 20,179                  | 22,34                     | 5,007                                 | 5,54                      | 879                     | 0,97                      | 67,488                                         | 74,70                     |
| Aquila . . . . .                            | 951,781                           | 33,319                                  | 35,01                     | 9,541                   | 10,03                     | 2,507                                 | 2,63                      | 470                     | 0,49                      | 45,837                                         | 48,16                     |
| Napoli . . . . .                            | 3,262,011                         | 99,615                                  | 30,54                     | 43,600                  | 13,37                     | 14,373                                | 4,40                      | 3,093                   | 0,95                      | 160,631                                        | 49,26                     |
| Potenza (Sezione di Napoli) . . . . .       | 524,504                           | 24,148                                  | 46,04                     | 6,642                   | 12,67                     | 1,737                                 | 3,41                      | 309                     | 0,58                      | 32,886                                         | 62,70                     |
| Trani . . . . .                             | 1,539,064                         | 74,054                                  | 46,60                     | 26,736                  | 16,82                     | 6,028                                 | 3,80                      | 1,150                   | 0,72                      | 107,968                                        | 67,94                     |
| Catanzaro . . . . .                         | 1,257,883                         | 80,846                                  | 64,28                     | 17,198                  | 13,67                     | 5,380                                 | 4,27                      | 947                     | 0,75                      | 104,371                                        | 82,97                     |
| Messina . . . . .                           | 460,924                           | 13,697                                  | 29,71                     | 5,064                   | 10,99                     | 1,531                                 | 3,43                      | 529                     | 1,15                      | 20,871                                         | 45,28                     |
| Catania . . . . .                           | 904,983                           | 33,519                                  | 37,04                     | 10,901                  | 11,94                     | 4,343                                 | 4,80                      | 873                     | 0,96                      | 49,536                                         | 54,74                     |
| Palermo . . . . .                           | 1,561,994                         | 57,329                                  | 36,70                     | 15,563                  | 9,96                      | 5,758                                 | 3,69                      | 1,440                   | 0,92                      | 80,090                                         | 51,27                     |
| Cagliari . . . . .                          | 662,002                           | 59,734                                  | 87,59                     | 24,650                  | 36,14                     | 2,780                                 | 4,03                      | 273                     | 0,40                      | 87,437                                         | 123,21                    |
| Regno . . . . .                             | 28,459,628                        | 745,880                                 | 26,21                     | 319,535                 | 11,23                     | 93,642                                | 3,29                      | 15,933                  | 0,56                      | 1,174,990                                      | 41,29                     |

(1) Allegato citato a pag. 20 del rendiconto.

## Seduta del 24 febbraio 1885.

*Presidenza del consigliere TONDI.*

Presenti i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, GABELLI, GIURIATI, LOMBROSO, LUCCHINI, NOCITO, OLIVA, DE-FALCO ed i segretari DE' NEGRI, BRUSCHETTI e PERSICO.

PRESIDENTE. Ricorderò brevemente quello che ieri s'è fatto. Il prof. Bodio diede lettura alla Commissione dei risultati sulla statistica del 1882 e degli altri lavori del suo ufficio: in questa relazione notò una progressiva diminuzione nel numero delle liti e concluse che lo spirito di litigiosità nel paese andava diminuendo. A questo proposito vennero fuori le osservazioni dell'onorevole Giuriati, il quale faceva giustamente osservare che la diminuzione nel numero delle cause civili trattate si poteva ripetere, in parte almeno, dalla gravezza delle spese che si esigono perchè uno possa far valere giudizialmente le proprie ragioni.

Seguì l'osservazione Nocito circa l'omissione delle sentenze arbitrali, che formano anch'esse parte della materia litigiosa e fu osservato che si era già a ciò provveduto.

Il prof. Bodio, nel concludere la sua relazione, aveva detto che la diminuita litigiosità poteva trovare una spiegazione nel fatto della cresciuta prosperità del paese. Su questo punto presentavasi alla Commissione il dubbio se le fosse consentito, secondo il suo istituto, di fare sui risultamenti della statistica tutte le induzioni possibili negli ordini della scienza, della legislazione e dell'amministrazione. Discutendo questo argomento, i commissari si trovarono d'accordo nel riconoscere che, dovendosi stabilire

le diverse categorie nelle quali i fatti avevano da collocarsi, giovasse seguire un criterio largo per modo che i dati statistici raccolti potessero servire allo scienziato, al giurista ed all'amministratore. La Commissione però, nel riservarsi la facoltà di fare osservazioni affinchè il lavoro fosse indirizzato per modo da poter corrispondere all'ampiezza dello scopo sociale ed economico, riconosceva che le sue deduzioni dovevano restringersi a quelle che potevano esercitare una salutare influenza nell'attuazione delle leggi vigenti e nelle proposte delle leggi da farsi. Venne in ultimo la questione del professore Ferri. Egli disse: si pubblicano delle relazioni speciali prima che vengano approvate dalla Commissione; in queste relazioni si leggono delle conclusioni circa le quali può nascere dubbio che siano state approvate dalla Commissione, mentre che in effetto non lo furono; perciò è necessario che d'ora innanzi ogni relazione, prima di essere presentata al Ministro e stampata negli Atti della Commissione, sia da questa discussa ed approvata.

LUCCHINI. La Commissione è certamente libera di provvedere come le talenta. Ciò che tuttavia ora importa assodare è questo solo: che sinora non si è presentato verun pericolo di equivoco, poichè relazioni compilate in nome della Commissione collettiva al Ministro non si sono fatte: soltanto si è dato incarico ad alcuno di noi di riferire al Ministro sui lavori della nostra prima sessione, e le relazioni, come tali, rimasero opera personale dei relatori, salve le emende che il Comitato esecutivo, cui furono comunicate, credette opportuno di suggerire. Poi al Ministro non si fecero altre relazioni; e le successive stampate negli Atti non furono che relazioni individuali di talun altro di noi alla Commissione, come lavoro preliminare sui temi da discutersi, e per incarico ricevuto dal Comitato. A persuadersene basta leggere il contenuto delle relazioni stesse.

PRESIDENTE. Dunque parrebbe che il collega Ferri avesse creduto conclusione della Commissione ciò che invece era conclusione del relatore.

FERRI. Le mie osservazioni erano rivolte alla compilazione delle relazioni; delle conclusioni non parlai. Entrano dei materiali

nuovi, che non furono discussi e dei quali la Commissione non ebbe cognizione prima.

**BODIO.** Non si fece che aggiungere i dati più recenti che si poterono desumere dai prospetti sommari annessi ai discorsi inaugurali dei Procuratori generali, pubblicati nel frattempo.

**CASORATI.** Desidero fare qualche osservazione intorno all'indole delle relazioni. Abbiamo due specie di relazioni: una, che è individuale del relatore e consiste in una prefazione o illustrazione alle proposte presentate dal relatore medesimo allo studio della Commissione; l'altra è l'espressione dei convincimenti della Commissione e viene rassegnata al Ministro Guardasigilli in conformità a ciò che è prescritto dalla lettera *f*) del regio decreto 20 aprile 1882. Il punto, sul quale pare vi sia dissenso, sarebbe dunque risoluto e perciò crederei dovesse esser troncata questa discussione.

**FERRI.** Io faccio invece un'altra proposta. Per ottemperare veramente al decreto suindicato bisogna ritornare al sistema d'incaricare due Commissari affinché, l'uno per la parte penale e l'altro per la parte civile, facciano una relazione riassuntiva dei lavori compiuti dalla Commissione, che questa dovrebbe prima discutere ed approvare e poi presentare al Ministro.

**BODIO.** Le relazioni che sogliono farsi alla Commissione si riferiscono allo stato dei lavori statistici in corso ed alla preparazione di lavori nuovi; sono, in generale, l'indicazione dei criteri che dovrebbero guidare le indagini statistiche, al fine di promuovere le discussioni e i voti della Commissione stessa; mentre invece il prof. Ferri desidera un'altra cosa; egli allude ad una relazione conclusiva, che a nome della Commissione s'avrebbe da presentare al Ministro per riassumere la parte sostanziale della discussione fatta. Converrebbe, egli dice, dopo finita la nostra discussione, pregare due relatori di fare distinte relazioni riassuntive, cioè una per le questioni attinenti alla statistica giudiziaria civile e l'altra per le attinenti alla penale. È difficile però di ottenere che le due relazioni siano pronte senza porre un intervallo di parecchi giorni fra quello in cui sono terminate le discussioni e l'altro in cui potrebbero essere lette le relazioni innanzi

alla Commissione, affinchè potessero essere approvate; e non sarà sempre cosa facile avere l'intervento della maggioranza dei commissari per codesta seduta finale.

DE' NEGRI. Credo io pure che non sarà agevole ottenere che dopo altri sette od otto giorni la Commissione si raccolga nuovamente ed in numero sufficiente, per sentire la lettura delle relazioni preparate nel frattempo, poichè colla chiusura del Parlamento i membri di esso si disperdono. Questo ufficio di riferire al Ministro dovrebbe essere deferito alla Presidenza. Al termine di ogni sessione la Presidenza rassegnerebbe al Ministro una relazione, che riassumerebbe l'operato della Commissione ed accompagnerebbe i verbali delle discussioni.

FERRI. Mi pare che durante l'assenza del Presidente della Commissione non sia conveniente prendere una decisione. È meglio che egli ci sia per dire se accetta, o per far conoscere le ragioni per le quali non accetta.

CURCIO. Io, che nel decorso anno sono stato onorato dell'incarico di riferire intorno alla statistica civile: debbo ricordare che per la penale fu nominato un altro relatore. Per quanto riguarda la parte da me disimpegnata, posso assicurare il professore Ferri, il quale vuole una relazione che dia le risultanze delle discussioni della nostra Commissione e riferisca le decisioni più importanti da essa prese, che questo è stato appunto il metodo da me seguito, come egli stesso può accertarsene, leggendo il mio rapporto pubblicato nel volume degli Atti della Commissione. Vedrà ancora che in quella mia relazione si è riassunto ciò che dissero i procuratori generali; e vorrà considerare che se si volesse fare un'analisi minuta di quei discorsi, si dovrebbe fare un lavoro molto lungo. Salvo la libertà naturale che non si può disconoscere nello scrittore di qualsiasi relazione, giova osservare che in quella che si legge negli Atti, i risultati de' lavori nostri furono riassunti nelle conclusioni presentate al Ministro, il quale le prese in considerazione; talchè, per la parte che poteva interessare il suo Ministero, fece una circolare ai procuratori generali, i quali si erano lagnati che molti minorenni non avessero tutore, ricordando loro che, una volta scoperto il male, incombeva ad essi il dovere di



scongiurarlo e che per porvi un rimedio era loro stretto dovere di promuovere l'istituzione e la convocazione dei Consigli di famiglia o di tutela. Quindi ciò che disse il professore Ferri non è esatto, perchè noi abbiamo appunto già stampate, secondo il suo desiderio, la relazione e le conclusioni fatte al Ministro per la parte civile, e furono presi, in seguito a quelle, de' provvedimenti di ordine giuridico ed amministrativo molto importanti.

FERRI. Io mi riferiva e mi riferisco soltanto alle relazioni sulla statistica penale, e quindi non alludevo alla relazione del collega Curcio.

GIURIATI. Quando la Commissione pubblica i verbali delle sedute, non mi sembra che vi sia bisogno di una relazione riassuntiva. Nonpertanto, vista la discordanza delle opinioni e siccome la questione non è all'ordine del giorno ed è questione grossa, la quale va ponderata, anche per non scostarsi dalle disposizioni del decreto che ha costituito la nostra Commissione, propongo di rimandare ogni deliberazione su quest'argomento all'ultima tornata.

FERRI. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare questo rinvio.

NOCTO. Io appoggio pure la sospensiva Giuriati. Ieri fu questo il mio primo pensiero, e torno ad insistere per l'economia e la regolarità dei nostri lavori, che questa risoluzione sia rimandata alla fine della sessione, e che prima si discuta interamente l'ordine del giorno. È questo un metodo il quale, meglio che dal decreto organico ci viene imposto dalla logica, giacchè non sempre, nè su tutti gli argomenti discussi, si deve fare una relazione. La questione sarà risolta in fine: se sarà il caso di fare una relazione sui risultati dei nostri lavori, per suggerire al Ministro provvedimenti da prendersi sull'amministrazione della giustizia, si farà; se non vi sarà nulla da raccogliere, nulla da proporre, siccome non vi è obbligo di fare la relazione, questa non si farà.

LUCCHINI. Io mi associo alla proposta Giuriati: si tratta di vedere se vi sia la convenienza volta per volta di fare una relazione. Prima di tutto, può mancar materia, come già accadde, per una relazione. Poi può mancare il tempo per debitamente compilarla,

discuterla ed approvarla. Ciò che a noi interessa si è che le nostre proposte siano accolte, non già che il Ministro abbia a compiacersi di una nostra elaborata, dotta e puntuale relazione. Ed a questo proposito noto che alcune delle nostre proposte furono onorate dall'accoglienza del Ministro senza bisogno di siffatte relazioni riassuntive. Ad esempio, e per stare a casi recenti, la scheda penale fu adottata, e fu diramata con apposita circolare. Che cosa possiamo desiderare di più?

PRESIDENTE. Domando se la sospensiva è accettata.  
(È accettata).

CASORATI. L'argomento pel quale ho domandato la parola si riannoda all'ordine del giorno, e dovrebbe essere discusso prima di passare all'argomento della criminalità. In diverse occasioni si è nel Ministero rilevata, a proposito di dati statistici, una lacuna sulla quale stimo conveniente di chiamare l'attenzione della Commissione. Avviene giornalmente che il Ministro, o qualche deputato o senatore, abbiano bisogno di dati statistici intorno ai lavori delle varie autorità giudiziarie, e specialmente negli ultimi tempi occorre di conoscere il numero delle cause trattate avanti la tale o tale altra pretura, avanti un tribunale od una corte di assise. Quando succede questo, il Ministero si trova in grandi difficoltà. Non può ricorrere ai prospetti sommari che pubblica la Direzione di Statistica, perchè sono notizie riassuntive nelle quali è dato il totale dei lavori, per esempio, dei pretori, per distretti di Corte d'appello e non per ciascuna pretura. Nemmeno può valersi delle statistiche ordinarie e complete, perchè tali pubblicazioni sono fatte col ritardo di alcuni anni, sicchè quando il Ministero ha bisogno di notizie, si deve riferire a statistiche vecchie, i cui dati sono spesse volte insufficienti a rappresentare lo stato attuale delle cose.

Io quindi propongo che la Commissione incarichi il Comitato di studiare il modo come provvedere al notato inconveniente, e di riferirne a suo tempo.

DE' NEGRI. Mi credo in obbligo di dare alcuni schiarimenti a proposito degli inconvenienti lamentati. Fino al 1876 la statistica si pubblicava per tutte le preture singolarmente, ma la Commis-

sione del 1879, ritenendo che ciò aumentasse di troppo la mole del lavoro e la spesa senza corrispondente utilità, deliberò che le notizie delle preture fossero pubblicate riassunte per distretti di tribunale. Non pertanto la Direzione della statistica compila e conserva manoscritte le notizie analitiche delle singole preture ed è così che sulla fine del 1884 ha potuto dare, e in brevissimo tempo, al Guardasigilli, che lo aveva richiesto, un prospetto recante il numero delle sentenze pronunciate da ciascuna pretura, in materia sia civile come penale, negli anni 1879 a 1883 e la media del quinquennio. Ciò mostra che, sebbene l'Ufficio abbia dovuto provvedere alla liquidazione del passato e non siasi ancora potuto mettere intieramente al corrente nelle pubblicazioni, può già sopperire ad ogni richiesta dell'Amministrazione entro breve termine; onde non sussistono, per questa parte, i ritardi che deplorava il comm. Casorati.

Quando il nuovo ordinamento della statistica civile e penale sarà entrato nelle consuetudini degli Uffici giudiziari, ed il Ministero della Giustizia curerà che questi adempiano volenterosamente e convenevolmente al debito loro, sicchè non occorra più rimandare parecchie volte di seguito uno stesso quadro affinchè venga rettificato, si potrà ottenere anche una maggiore celerità e pubblicare nel novembre o dicembre di ciascun anno la statistica dell'anno precedente.

Quanto al pubblicare i dati analitici per ciascuna pretura, l'ufficio è agli ordini della commissione e del ministro, e potrà farlo a cominciare dal volume del 1884.

**PRESIDENTE.** Una cosa sola voglio soggiungere ed è questa: che conoscere i dati statistici in relazione alle singole località non sarà senza grande profitto per lo scienziato e per l'amministratore. Su questo siamo tutti d'accordo.

(Essendo presente il Presidente della Commissione senatore De Falco, il comm. Tondi lo prega di assumere la presidenza.)

**PRESIDENTE DE FALCO.** Essendo esaurita, a quanto pare, la discussione sorta sul primo argomento ch'era posto all'ordine del giorno, passiamo al secondo. Il comm. Bodio ha la parola per riferire sul movimento della criminalità nell'undicennio 1873-1883.

RELAZIONE SULLO STUDIO RETROSPETTIVO DELLA DELINQUENZA  
SECONDO LE STATISTICHE DEGLI UNDICI ANNI 1873-1883.

BODIO. In seguito a mozione del prof. Ferri, la Commissione per la statistica giudiziaria espresse nella sessione dello scorso anno il desiderio che, a cura dell' Ufficio della statistica giudiziaria, si facesse uno studio sul movimento della delinquenza nel Regno, risalendo addietro per quanti anni fosse possibile trovare i termini di confronto. Mi onoro di presentare alla Commissione questo lavoro fatto per il periodo di undici anni 1873-1883.

Non si potè risalire più in là del 1873 perchè gli elementi si trovavano troppo manchevoli e disparati. Ed anche limitandoci al periodo suddetto, si trovano frequenti lacune e difetti di omogeneità nel materiale statistico, per cagione dei *momenti* diversi della procedura ai quali si riferiva l'indagine.

Talora, infatti, si adotta una classificazione dei reati in pochissime grandi rubriche: tal'altra se ne fa una classificazione meno sommaria; per alcuni anni si classificano i *reati* e non gli *autori*, ovvero i reati *denunciati* e non quelli pei quali seguì *giudizio o condanna*, per altri anni si dà la classificazione dei reati pei quali seguì *giudizio*, ovvero di quelli pei quali seguì *condanna*, e non quella dei *reati denunciati*. Talvolta si classificano, secondo i titoli dei reati, gli *imputati*, e non i *giudicati*, nè i *condannati*; altra volta solamente i *condannati* e non i *giudicati*, nè gli *accusati*; e così via discorrendo per i vari elementi e loro svariate combinazioni.

Nello studio comparativo, che si presenta oggi alla Commissione, i reati furono divisi in 19 gruppi, secondo la classificazione adottata nelle statistiche dal 1875 al 1879 inclusivo; riconducendo a questa classificazione (per rendere possibili i confronti) anche quella più particolareggiata che trovasi fatta nelle statistiche degli anni 1880 e successivi. Solamente pei giudizi innanzi ai pretori si dovette mantenere la divisione più sommaria in quattro soli gruppi, quale era stata adottata nel 1875.

Stabilita la classificazione dei reati, si comincia a dare il numero dei *reati denunciati pei quali provvidero gli uffici del Pubblico Ministero* (compresi quelli di cui erano ignoti gli autori) e

il numero degli *imputati* noti o indiziati, contro i quali venne iniziato procedimento.

Segue la notizia dei reati ed imputati pei quali fu avviata istruzione, sia presso i tribunali, sia presso le sezioni di accusa; colle risultanze dell'istruttoria, indicando cioè, se vi fu proscioglimento o rinvio al giudizio.

Vengono infine i giudizi che ebbero luogo innanzi ai pretori, ai tribunali correzionali (in primo grado) e alle corti di assise, porgendosi distinte notizie dei reati e degli imputati pei quali seguì giudizio, e dei reati e degli imputati pei quali seguì condanna. (Vedasi il modello in bianco annesso a questa relazione).

Le lacune sono varie e numerose, come dissi. Ad ogni modo questo grande lavoro di liquidazione delle antiche statistiche, se anche non è riuscito cosa completa, come sarebbe stato desiderabile, dispensa gli studiosi da qualunque altra ricerca retrospettiva. Tutto quanto si poteva trovare fu utilizzato colla maggiore diligenza e colla più sottile critica dei documenti.

Passiamo a rassegna il materiale, anno per anno, seguendo lo schema adottato pei confronti.

Per l'anno 1873 si hanno solamente i dati complessivi per tutto il Regno, non essendo mai state pubblicate le tavole per le singole corti d'appello; nè potendosi ora rintracciare gli elementi originali per ciascun tribunale o corte.

Per l'anno 1874 non si ha neppure la divisione dei reati nei 19 gruppi suddetti, ma una classificazione molto più sommaria. Rispetto alle Corti di assise le suddivisioni sono cinque, cioè: Reati contro la pubblica amministrazione; contro la fede pubblica; contro le persone; contro le proprietà; altri reati preveduti dal Codice penale o da leggi speciali.

Quanto ai tribunali ed ai pretori le suddivisioni sono anche minori, riducendosi a quattro.

Oltre a ciò, per il 1874 mancano affatto le cifre dei *reati denunziati* e degli *imputati* noti o indiziati, e qualsiasi notizia sugli imputati e reati nel periodo istruttorio. Riguardo ai giudizi si hanno soltanto le cifre degli imputati *giudicati* e dei *condannati* dai pretori, dai tribunali e dalle corti d'assise e le cifre dei *reati* pei quali seguì *condanna* innanzi ai tribunali e alle corti d'assise.

Per gli anni 1875, 1876, 1877 e 1878 la raccolta dei dati fu fatta con identici modelli.

Per tutti questi anni è dato bensì il numero dei *reati denunciati* in ciascun anno, ma non quello corrispondente degli *imputati* noti o indiziati.

Per le sezioni di accusa, il numero dei reati pei quali seguì istruttoria non è distinto secondo l'esito della medesima, nè secondo che si trattava di imputati noti od ignoti.

I giudicati ed i condannati dai pretori non sono classificati secondo i reati, essendo fatta la classificazione solamente pei reati pei quali seguì condanna, e manca poi ogni notizia per quelli pei quali seguì giudizio.

Pei giudizi (di primo grado) innanzi ai tribunali, pel 1875, nelle tabelle sono riuniti in una sola rubrica i diversi reati contro le persone, e la stessa agglomerazione è fatta pei reati contro le proprietà.

Analoghe osservazioni occorrono rispetto ai giudicati ed ai condannati per gli stessi due ordini di reati.

Per gli anni 1876, 1877 e 1878 poi (a differenza del 1875), nei reati contro le persone si distinguono gli omicidi d'ogni specie (compresi i ferimenti seguiti da morte) dagli altri reati contro le persone, ed i furti qualificati sono separati dal complesso dei reati contro le proprietà.

Riguardo alle corti d'assise manca la classificazione dei reati pei quali seguì il giudizio.

Per il 1879 ed il 1880 le notizie sono anche più scarse che non per gli anni precedenti. Manca il numero degli imputati in corrispondenza alla classificazione dei reati denunciati, e si ha soltanto il numero degli imputati in complesso. Così pure nel periodo istruttorio si conosce il numero totale degli imputati prosciolti e quello dei rinvii a giudizio, ma senza distinzione di reati. Pei reati, poi, manca la notizia dell'esito dell'istruttoria. Per i giudizi pronunciati dai pretori manca ogni dato circa i reati pei quali seguì giudizio; avendosi solamente la classificazione dei reati pei quali seguì condanna. Anche pei tribunali non si hanno le notizie sugli imputati distinti per reati, ma solamente il numero totale degli imputati; manca pure ogni notizia dei reati pei quali seguì condanna e si conosce solo il numero dei reati pei quali seguì giudizio, classificati secondo la specie loro. Però tanto la notizia sommaria sugli imputati condannati, quanto la notizia particolareggiata circa i reati, sono viziate per il fatto che esse riguar-

dano complessivamente gli imputati condannati ed i reati giudicati in primo grado di giudizio ed in appello dai pretori.

Per gli anni 1881, 1882, 1883 si lamentano gli stessi difetti come pei due anni precedenti, con questo solo miglioramento che si sono potuti sceverare dal complesso degli imputati condannati quelli condannati in primo grado, mentre invece, rispetto ai reati, continuano a rimanere commisti quelli giudicati in appello con quelli giudicati in primo grado.

Per le corti d' assise, invece a cominciare dal 1879, si hanno sempre le notizie complete, poichè appunto dal 1879 per le corti d' assise i dati sono nominativi e descrittivi per ciascuna sessione.

Procediamo all'esame dei dati raccolti.

Per farsi un concetto del movimento della delinquenza un primo elemento che si deve prendere in esame è il numero dei reati denunziati agli Uffici del Pubblico Ministero. Lasciamo da parte, per ora, le denunzie per delitti di competenza pretoriale fatte direttamente ai pretori stessi, che sono annualmente circa 82 mila (1) trattandosi di reati di minima gravità che non possono importare una pena maggiore di tre mesi di carcere e di 300 lire di multa.

---

(1) Dal numero dei procedimenti iniziati ogni anno direttamente dai pretori per delitti di loro originaria competenza si può argomentare il numero dei delitti denunziati, poichè questi stanno in un rapporto costante coi procedimenti, e le due cifre non possono differire che di poco tra loro. Le statistiche pubblicate fanno conoscere il numero complessivo dei procedimenti sopravvenuti nell'anno e pendenti dall'anno precedente, che i pretori ebbero a carico per delitti di loro competenza originaria, compresi quelli rinviati dal Pubblico Ministero.

Ora, per conoscere anzitutto il numero dei procedimenti iniziati nell'anno, è chiaro che bisogna detrarre dalla cifra suindicata il numero dei pendenti dall'anno precedente. Ma questo numero, per gli anni 1875-83, è dato per tutti i procedimenti pendenti, in complesso, e non per i delitti di competenza pretoriale e per le contravvenzioni, separatamente. Tale distinzione non si ha che per l'anno 1884. Si può però, senza pericolo di incorrere in un grave errore, ritenere che il rapporto dei procedimenti pendenti per delitti rispetto al numero complessivo dei procedimenti pendenti sia stato per gli anni dal 1875 al 1883 quello stesso che si riscontra nell'anno 1884, cioè di 37.24 a 100, e calcolare per mezzo di questo rapporto il numero dei procedimenti arretrati in ciascun anno. Si otterrà così la cifra annua dei procedimenti per delitti di competenza dei pretori, esclusi quelli rinviati loro, sia per ragione di competenza sia per circostanze attenuanti, dai magistrati inquirenti superiori (art. 251 e 252 cod. proc. pen.), non compresi però quelli rinviati dal Pubblico Ministero. Il numero di questi risulta per altro dalla tavola dei lavori del Pubblico Ministero (col. 3); cosicchè basterà sottrarlo dalla cifra anzidetta per avere in fine il numero dei procedimenti iniziati direttamente nell'anno dai pretori per delitti di loro

Vediamo adunque quante furono le denunce o querele sulle quali provvede il Pubblico Ministero, escluse quelle esaurite dal medesimo coll'invio all'archivio per inesistenza di reato.

Ecco quali sarebbero le cifre registrate sotto questa rubrica nei volumi annuali :

| A n n o    | Reati denunciati<br>esclusi<br>i fatti riconosciuti<br>dal<br>Pubblico Ministero<br>insussistenti<br>o non<br>costituenti reato | A n n o   | Reati denunciati<br>esclusi<br>i fatti riconosciuti<br>dal<br>Pubblico Ministero<br>insussistenti<br>o non<br>costituenti reato |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1875 ..... | 233 468                                                                                                                         | 1880..... | 290 432                                                                                                                         |
| 1876.....  | 223 784                                                                                                                         | 1881..... | 264 529                                                                                                                         |
| 1877.....  | 240 326                                                                                                                         | 1882..... | 253 019                                                                                                                         |
| 1878.....  | 259 355                                                                                                                         | 1883.. .. | 260 276                                                                                                                         |
| 1879.....  | 273 251                                                                                                                         |           |                                                                                                                                 |

Notiamo in questa serie di cifre un salto, un aumento improvviso di circa 14,000 reati dal 1878 al 1879.

Dal 1880 in poi il numero dei reati è in diminuzione sensibile ; ma per quanto ne sia disceso il numero, si contavano nel 1883 circa 27,000 reati denunciati di più che nel 1875 e 37,000 di più che nel 1876.

Questo aumento sarebbe un fatto grave ; ma esaminando minutamente l'organismo della statistica penale nelle sue varie fasi, si arriva a persuadersi che la differenza tra il primo periodo (1875-78)

originaria competenza: numero che rappresenta con molta approssimazione, come abbiamo detto in principio, quello dei reati ad essi denunciati.

Ecco le cifre ottenute, eseguito il calcolo nella maniera sopraindicata, per gli anni 1875-83.

|            |        |           |         |
|------------|--------|-----------|---------|
| 1875.....  | 69 000 | 1880..... | 100 000 |
| 1876... .. | 66 000 | 1881..... | 84 000  |
| 1877.....  | 74 000 | 1882..... | 87 000  |
| 1878.....  | 78 000 | 1883..... | 84 000  |
| 1879.....  | 85 000 |           |         |



e il secondo (1879-83) deve essere minore di quella che apparisce dalle cifre riprodotte più sopra.

Infatti si deve ritenere che per il primo periodo non siano contemplati quei reati che dal Pubblico Ministero erano stati inviati, per ragioni di competenza, al giudizio del pretore, poichè in testa ai modelli distribuiti agli Uffici giudiziari per la raccolta dei dati originali negli anni 1875-78 si leggeva: *reati denunziati pei quali ebbe luogo citazione diretta o istruzione formale.*

Aggiungendo alle cifre dei reati denunziati per gli anni 1875-78 la cifra di 14,300, che corrisponde alla media dei reati inviati dal Pubblico Ministero al giudizio del pretore nello stesso periodo e arrotondando le cifre, formiamo la seguente serie, che consideriamo come la rappresentazione dell'andamento della criminalità, la più proporzionata al vero, in quanto quest'andamento può essere indicato dalle denunzie e querele ritenute fondate dal Pubblico Ministero (1).

| Anno      | Reati<br>denunziati | Per ogni<br>10,000<br>abitanti | Anno      | Reati<br>denunziati | Per ogni<br>10,000<br>abitanti |
|-----------|---------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|
| 1875..... | 248 000             | 90.24                          | 1880..... | 290 000             | 101.67                         |
| 1876..... | 233 000             | 85.71                          | 1881..... | 265 000             | 93.11                          |
| 1877..... | 255 000             | 91.04                          | 1882..... | 263 000             | 91.53                          |
| 1878..... | 274 000             | 97.13                          | 1883..... | 260 000             | 89.62                          |
| 1879..... | 273 000             | 93.00                          |           |                     |                                |

Che se invece di paragonare tra loro le cifre dei *reati denunziati*, il confronto tra i vari anni della serie si fa sul *numero dei procedimenti esauriti* dal Pubblico Ministero, avendosi cura di eliminarne quelli inviati all'archivio per inesistenza del fatto o perchè il fatto non costituiva reato (secondo il provvedimento dato

(1) Veggasi la nota aggiunta a questa relazione, la quale nota non fu presentata alla Commissione nella sessione del febbraio 1885, ma fu elaborata in seguito dall'Ufficio, a maggiore schiarimento delle conclusioni.

dal Pubblico Ministero), si trovano queste cifre, delle quali si può garantire l'omogeneità per tutta la serie degli anni.

| Anno      | Totale<br>dei procedimenti<br>esauriti dal P. M.<br>(1) | Inviati all' archivio | Inviati ai pretori<br>o agli uffici d' istruz.<br>o chiamati al giudizio<br>per citazione diretta | Anno      | Totale<br>dei procedimenti<br>esauriti dal P. M.<br>(1) | Inviati all' archivio | Inviati ai pretori<br>o agli uffici di istruz.<br>o chiamati al giudizio<br>per citazione diretta |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1875..... | 240 987                                                 | 12 271                | 223 716                                                                                           | 1830..... | 286 762                                                 | 17 820                | 268 942                                                                                           |
| 1876..... | 231 583                                                 | 15 584                | 216 004                                                                                           | 1881..... | 259 576                                                 | 18 626                | 240 950                                                                                           |
| 1877..... | 249 878                                                 | 14 394                | 235 484                                                                                           | 1882..... | 256 024                                                 | 18 049                | 237 975                                                                                           |
| 1878..... | 254 550                                                 | 14 243                | 240 307                                                                                           | 1883..... | 252 904                                                 | 17 817                | 235 087                                                                                           |
| 1879..... | 234 038                                                 | 16 058                | 247 980                                                                                           |           |                                                         |                       |                                                                                                   |

Questa tavola dimostra che nel 1883 il numero dei procedimenti (esclusi, com'è ovvio, gl'inviati all'archivio) pur essendo molto inferiore a quello del 1880, è stato leggermente inferiore a quello del 1877 e di poco superiore a quello del primo anno della serie, cioè del 1875.

Abbiamo visto che nell' anno 1880 si ebbe a contare il maggior numero di *reati denunciati*. Parimente, se si osserva il numero degli *imputati*, il *maximum* cade nel 1880. Conviene tuttavia riflettere che il numero degli imputati non è un indice altrettanto sicuro come il primo, del movimento della criminalità; poichè ad eguale numero di reati la cifra degli imputati noti o indiziati può essere diversa; ed anzi, sotto un certo aspetto, torna ad onore delle autorità politiche una più alta proporzione degli imputati in confronto alla cifra dei reati denunciati.

Non avendo per tutti i nove anni la cifra degli imputati de-

(1) Per gli anni 1875-73 non sono computati i procedimenti speciali per contravvenzione alla sorveglianza della P. S. la media annua dei quali, nel quinquennio 1879-83, fu di 2,941.

nunziati pei quali provvidero gli uffici del Pubblico Ministero (1), vediamo quanti furono gl'imputati negli uffici d'istruzione, distinguendo fra essi quelli rinviati al giudizio o al procedimento di accusa.

| Anno           | Imputati noti e pei quali fu provveduto |                                                  |                         |        |                                  |                             |       |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|-------|
|                | dagli Uffici d'istruzione (2)           |                                                  | dalle sezioni di accusa |        |                                  |                             |       |
|                | In complesso                            | Rinviati al giudizio o al procedimento di accusa | rinviati al giudizio    |        |                                  |                             |       |
|                |                                         |                                                  | In complesso            | Totale | dei Tribunali o d'altre autorità | delle Corti d'assise        |       |
| cifra assoluta |                                         |                                                  |                         |        |                                  | ogni 100 rinvii al giudizio |       |
| 1875.....      | 290 099                                 | 174 403                                          | 27 715                  | 25 260 | 16 669                           | 8 591                       | 34.01 |
| 1876.....      | 220 991                                 | 162 783                                          | 25 767                  | 23 421 | 15 402                           | 8 019                       | 34.24 |
| 1877.....      | 220 760                                 | 166 727                                          | 27 265                  | 25 190 | 17 471                           | 7 709                       | 30.62 |
| 1878.....      | 241 004                                 | 178 932                                          | 30 419                  | 28 198 | 19 863                           | 8 335                       | 29.56 |
| 1879.....      | 240 010                                 | 165 330                                          | 34 766                  | 31 421 | 21 849                           | 9 572                       | 30.46 |
| 1880.....      | 253 823                                 | 174 245                                          | 39 800                  | 36 431 | 26 333                           | 10 098                      | 27.45 |
| 1881.....      | 212 431                                 | 146 228                                          | 32 899                  | 30 002 | 21 018                           | 8 984                       | 29.94 |
| 1882.....      | 217 715                                 | 151 689                                          | 30 034                  | 27 705 | 19 872                           | 7 833                       | 28.27 |
| 1883.....      | 218 818                                 | 153 187                                          | 30 355                  | 27 989 | 20 119                           | 7 870                       | 28.12 |

Vediamo poi quanti furono giudicati e quanti condannati dai pretori, dai tribunali correzionali e dalle assise.

(1) Questa cifra si ha solamente dal 1879 in poi, come segue :

|           |         |
|-----------|---------|
| 1879..... | 267 485 |
| 1880..... | 280 500 |
| 1881..... | 258 324 |
| 1882..... | 260 866 |
| 1883..... | 256 354 |

(2) Nelle cifre degli anni 1875 a 78 sono compresi gli imputati pei quali ebbe luogo citazione diretta del P. M.

| Anno      | Giudizi dei Pretori |            | Giudizi dei Tribunali correzionali in 1° grado |                | Giudizi delle Corti di assise |            |
|-----------|---------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
|           | Giudicati           | Condannati | Giudicati                                      | Condannati (1) | Giudicati                     | Condannati |
| 1873..... | 299 830             | 204 860    | 81 783                                         | 61 753         | 9 656                         | 7 270      |
| 1874..... | 318 612             | 217 381    | 85 025                                         | 63 932         | 9 795                         | 7 497      |
| 1875..... | 304 989             | 214 092    | 79 531                                         | 61 196         | 9 596                         | 7 238      |
| 1876..... | 269 227             | 182 882    | 76 220                                         | 55 933         | 9 005                         | 6 682      |
| 1877..... | 301 025             | 206 019    | 73 084                                         | 53 822         | 8 795                         | 6 727      |
| 1878..... | 276 813             | 187 472    | 73 009                                         | 48 704         | 8 433                         | 6 394      |
| 1879..... | 323 538             | 231 735    | 77 612                                         | ?              | 9 475                         | 7 109      |
| 1830..... | 334 991             | 262 035    | 95 310                                         | ?              | 10 531                        | 7 805      |
| 1881..... | 328 577             | 231 665    | 88 575                                         | 66 244         | 10 364                        | 7 634      |
| 1882..... | 338 252             | 235 808    | 80 979                                         | 61 509         | 8 223                         | 6 065      |
| 1883..... | 335 800             | 232 594    | 75 816                                         | 58 414         | 8 127                         | 5 702      |

Dalle cifre effettive si ricavano i seguenti rapporti ogni 10,000 abitanti.

| Anno      | Imputati condannati ogni 10000 abitanti |                                           |                      | Anno       | Imputati condannati ogni 10000 abitanti |                                           |                      |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|           | dai Pretori                             | dai Tribunali correzionali in primo grado | dalle Corti d'assise |            | dai Pretori                             | dai Tribunali correzionali in primo grado | dalle Corti d'assise |
| 1873..... | 75.41                                   | 22.73                                     | 2.68                 | 1879... .. | 81.49                                   | ?                                         | 2.50                 |
| 1874..... | 79.66                                   | 23.43                                     | 2.75                 | 1880.....  | 91.86                                   | ?                                         | 2.74                 |
| 1875..... | 77.90                                   | 22.27                                     | 2.63                 | 1881.....  | 81.40                                   | 23.23                                     | 2.70                 |
| 1876..... | 65.86                                   | 20.14                                     | 2.41                 | 1882.....  | 82.07                                   | 21.41                                     | 2.11                 |
| 1877..... | 73.55                                   | 19.21                                     | 2.40                 | 1883.....  | 80.17                                   | 20.00                                     | 1.97                 |
| 1878..... | 63.46                                   | 17.27                                     | 2.27                 |            |                                         |                                           |                      |

Prendiamo ora ad esaminare particolarmente i giudizi delle varie magistrature. Quanto ai pretori, salvo che pei reati rispetto ai

(1) Non si conosce il numero dei condannati negli anni 1879 e 1830, perchè per questi due anni si trovano riuniti nella statistica i condannati dai tribunali in 1° grado e quelli condannati in sede di appello.

quali seguì condanna, si ha una serie non interrotta di dati dal 1873 in poi.

*Procedimenti innanzi ai Pretori.*

| Anno          | Procedimenti | Procedimenti terminati con condanna | Reati pei quali seguì condanna | Condannati |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1873.....     | 239 172      | 146 803                             | 167 545                        | 204 860    |
| 1874.....     | 295 366      | 158 271                             | (1)                            | 217 381    |
| 1875.....     | 293 667      | 158 158                             | 186 918                        | 214 092    |
| 1876 (2)..... | 292 427      | 138 108                             | 153 538                        | 182 882    |
| 1877.....     | 311 082      | 157 473                             | 171 185                        | 206 019    |
| 1878 (3)..... | 310 772      | 144 486                             | 156 576                        | 187 472    |
| 1879.....     | 321 954      | 178 361                             | 193 559                        | 231 735    |
| 1880.....     | 345 692      | 192 793                             | 210 455                        | 262 065    |
| 1881.....     | 318 844      | 175 823                             | 189 288                        | 231 655    |
| 1882.....     | 323 727      | 178 041                             | 196 536                        | 235 806    |
| 1883.....     | 312 225      | 170 212                             | 181 951                        | 232 594    |

Il numero dei condannati nel 1876 è stato basso per causa dell'amnistia data verso la fine dell'anno; la quale circostanza influì ad attenuare il numero dei condannati anche nell'anno successivo. Nel 1878 poi l'amnistia, data al principio dell'anno, per l'avvenimento del Re Umberto al trono, fece diminuire considerevolmente il numero dei condannati. Al contrario nel 1880, oltre che vi fu realmente un maggior numero di reati denunziati, fu accresciuto il numero delle condanne anche per le ispezioni straordinarie ordinate dal ministro Villa ai diversi uffici giudiziari; per effetto delle quali si accelerò il movimento degli affari, diminuendosi l'arretrato.

Il leggero aumento osservato dal 1881 al 1882 deve imputarsi ai reati minori e più specialmente alle contravvenzioni; *i condannati al carcere* (con o senza multa), che sono i rei dei reati più gravi giudicati *dai pretori* ed erano cresciuti da 57,283 nel

(1) Mancano i dati.

(2) Amnistia data sul finire dell'anno.

(3) Amnistia data sul principio dell'anno.

1879 a 68,785 nel 1880, ridiscesero a 55,185 nel 1881 ed a 53,581 nel 1882. (1)

Ecco ora le cifre dei condannati dai tribunali correzionali in primo grado di giudizio:

| Anno          | Condannati | Anno          | Condannati |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 1873.....     | 61 753     | 1879 (5)..... | ....       |
| 1874.....     | 63 932     | 1880 (5)..... | ....       |
| 1875.....     | 61 196     | 1881.....     | 66 244     |
| 1876 (2)..... | 55 933     | 1882.....     | 61 509     |
| 1877 (3)..... | 53 822     | 1883.....     | 58 414     |
| 1878 (4)..... | 48 704     |               |            |

Dunque siamo ritornati press' a poco alle cifre dei primi anni del periodo, non ostante che la popolazione del Regno sia cresciuta dalla fine del 1872 (26,994,338) alla fine del 1883 (29,010,652) di oltre 2 milioni di abitanti (precisamente 2,016,314), il che equivale al 7 e mezzo per cento. La criminalità avrebbe potuto crescere del 7 e mezzo per cento nell'intervallo degli 11 anni, senza che potesse dirsi realmente maggiore sul complesso della popolazione.

Anche rispetto alla gravità dei reati, si vede che non vi fu peggioramento, perchè il numero dei condannati al carcere (con o senza multa) è rimasto pressochè stazionario.

(1) Il numero dei condannati dai pretori al carcere ha variato come segue dal 1873 al 1883.

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 1873..... | 41 408 | 1879..... | 57 283 |
| 1874..... | 47 044 | 1880..... | 68 735 |
| 1875..... | 48 342 | 1881..... | 55 185 |
| 1876..... | 41 806 | 1882..... | 53 581 |
| 1877..... | 50 128 | 1883..... | 53 051 |
| 1878..... | 46 318 |           |        |

(2) Amnistia del 2 ottobre.

(3) Effetto ancora sensibile della amnistia data sul finire dell'anno precedente.

(4) Amnistia del 19 gennaio condonante fino a 6 mesi di carcere.

(5) Non si hanno le cifre per questi due anni, perchè non furono distinti condannati in primo grado dai condannati in grado d'appello.

| Anno          | Condannati al carcere | Anno      | Condannati al carcere |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 1873.....     | 48 326                | 1879..... | ?                     |
| 1874.....     | 50 304                | 1880..... | ?                     |
| 1875.....     | 48 937                | 1881..... | 53 885                |
| 1876 (1)..... | 45 506                | 1882..... | 50 106                |
| 1877 (1)..... | 43 922                | 1883..... | 47 273                |
| 1878 (1)..... | 41 203                |           |                       |

Gli effetti delle amnistie sono molto diversi nei vari anni, come si scorge dalle seguenti cifre :

| Anno      | Prosciolti per amnistia dalla sezione d'accusa | Anno          | Prosciolti per amnistia della sezione d'accusa |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 1875..... | 2 821                                          | 1880 (2)..... | 5 916                                          |
| 1876..... | 25 842                                         | 1881 (3)..... | 8 340                                          |
| 1877..... | 30 525                                         | 1882 (3)..... | 11 047                                         |
| 1878..... | 100 046                                        | 1883.....     | 2 914                                          |
| 1879..... | 32 609                                         |               |                                                |

Vediamo per ultimo come variano le cifre dei giudicati e dei condannati dalle Corti di assise :

| Anno      | Giudicati | Condannati | Anno      | Giudicati | Condannati |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1873..... | 9 656     | 7 270      | 1879..... | 9 475     | 7 109      |
| 1874..... | 9 795     | 7 947      | 1880..... | 10 581    | 7 805      |
| 1875..... | 9 596     | 7 233      | 1881..... | 10 364    | 7 684      |
| 1876..... | 9 005     | 6 682      | 1882..... | 8 228     | 6 065      |
| 1877..... | 8 795     | 6 727      | 1883..... | 8 127     | 5 702      |
| 1878..... | 8 433     | 6 394      |           |           |            |

(1) Amnistie.

(2) Con R. Decreto del 29 settembre 1880, n. 5632 serie 2<sup>a</sup>, fu data un'amnistia per tutti i reati commessi col mezzo della stampa.

(3) Amnistia data con R. Decreto del 19 settembre 1881, n. 502 serie 3<sup>a</sup>, che fece sentire i suoi effetti anche nel 1882.

Il fatto più saliente nel movimento della delinquenza è questo precisamente della grande diminuzione nel numero dei condannati dalle corti d'assise dal 1880 in poi, per cui codesto numero è disceso anche molto al di sotto di quello che era nel 1873, nonostante che nello stesso periodo di tempo la popolazione del Regno sia accresciuta del 7  $\frac{1}{2}$ , per cento.

Abbiamo visto il movimento della criminalità nel complesso del Regno senza distinguere i reati secondo la specie loro.

Consideriamo ora distintamente alcune tra le principali categorie dei reati per vedere se siano cresciuti o diminuiti nel periodo dal 1875 al 1883 (non possiamo risalire anteriormente al 1875 per difetto di dati omogenei).

Ricordo l'osservazione già fatta, che le cifre dei reati denunciati dal 1879 in poi comprendono anche quelli inviati dal Pubblico Ministero al giudizio dei pretori, perchè riconosciuti di loro competenza originaria, e che per rendere paragonabili le cifre della serie sotto questa rubrica si sono dovuti aggiungere circa 14,300 reati al numero di queste per gli anni anteriori al 1879. Siffatta aggiunta non possiamo farla che per il complesso dei reati, non già per le singole specie di essi, e però dobbiamo limitarci a confrontare le cifre tali e quali si trovano nelle statistiche, avendo sempre presente le riserve fatte e le necessità di un'integrazione di cifre per il primo periodo.

Intanto però notiamo che alcune categorie non comprendono reati di competenza originaria del pretore e quindi la serie è perfettamente omogenea per tutto il periodo dal 1875 al 1883. Tale categorie sono :

- 1.° Reati contro la sicurezza dello Stato ;
- 2.° contro la religione dello Stato ed altri culti ;
- 3.° omicidi qualificati ;
- 4.° omicidi semplici ;
- 5.° grassazioni, estorsioni, rapine con omicidio ;
- 6.° grassazioni, estorsioni, rapine senza omicidio ;
- 7.° furti qualificati.

Le altre categorie invece comprendono (per gli anni 1879-83) anche i reati di competenza pretoriale.

Premessa questa osservazione allo scopo di ben determinare il



valore dei dati e le basi dei confronti, raccolgo nel seguente prospetto le cifre dei reati denunciati per i quali ebbe luogo citazione diretta o invio agli uffici d'istruzione negli anni 1875-78 e i reati denunciati per i quali provvidero gli Uffici del Pubblico Ministero dal 1879 al 1883, distinti secondo le 7 categorie di reati, di cui è cenno sopra, che sono perfettamente comparabili; la media annua del novennio ed il rapporto per 100,000 abitanti della media.

*Reati denunciati, per i quali ebbe luogo citazione diretta o invio agli uffici d'istruzione negli anni 1875-78, e reati denunciati per i quali provvidero gli uffici del P. M. dal 1879 al 1883.*

| Anno               | Specie dei reati                      |                                                         |                     |                                                                 |                                                        |                                                         |                   |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|                    | Reati contro la sicurezza dello Stato | Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti | Omicidi qualificati | Omicidi semplici ed imprevisti e ferimenti con susseguita morte | Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio | Grassazioni, ricatti estorsioni e rapine senza omicidio | Furti qualificati |
| 1875.....          | 67                                    | 160                                                     | 1, 101              | 2, 946                                                          | 329                                                    | 3, 494                                                  | 37, 784           |
| 1876.....          | 40                                    | 130                                                     | 1, 250              | 2, 902                                                          | 611                                                    | 3, 759                                                  | 37, 230           |
| 1877.....          | 71                                    | 160                                                     | 979                 | 2, 578                                                          | 256                                                    | 3, 767                                                  | 43, 030           |
| 1878.....          | 191                                   | 233                                                     | 1, 104              | 3, 066                                                          | 440                                                    | 4, 478                                                  | 52, 124           |
| 1879.....          | 129                                   | 341                                                     | 1, 861              | 3, 924                                                          | 255                                                    | 4, 489                                                  | 43, 980           |
| 1880.....          | 105                                   | 393                                                     | 1, 671              | 3, 551                                                          | 196                                                    | 3, 947                                                  | 56, 021           |
| 1881.....          | 98                                    | 483                                                     | 1, 523              | 3, 152                                                          | 183                                                    | 3, 121                                                  | 41, 681           |
| 1882.....          | 106                                   | 564                                                     | 1, 592              | 2, 922                                                          | 131                                                    | 2, 522                                                  | 40, 511           |
| 1883.....          | 193                                   | 529                                                     | 1, 552              | 2, 925                                                          | 113                                                    | 2, 221                                                  | 38, 024           |
| media del novennio | 111                                   | 333                                                     | 1, 404              | 3, 107                                                          | 279                                                    | 3, 535                                                  | 43, 992           |
| ogni 100,000 ab.   | 0.4                                   | 1.2                                                     | 4.9                 | 10.9                                                            | 1.0                                                    | 12.4                                                    | 154.4             |

Si osserva che i reati contro la religione dello Stato e gli altri culti sono aumentati, tanto da raggiungere nel 1883 quasi il doppio

della media del novennio ed il quadruplo di quelli denunciati nel 1875; sono pure aumentati i reati contro la sicurezza dello Stato e gli omicidi qualificati, che nel 1875 erano 1101 e sono invece 1552 nel 1883, notandosi tuttavia un sensibile miglioramento dal 1879 che segnava il massimo della serie.

Negli omicidi semplici ed improvvisi e ferimenti con susseguita morte da 2946 che erano nel 1875, dopo varie oscillazioni, siamo ritornati quasi all' identica cifra, e precisamente 2925 nel 1883.

Ma dove si manifesta più sensibile il miglioramento è nei reati contro le proprietà. Infatti le grassazioni, i ricatti, le estorsioni con omicidio, che nel 1875 erano 329, sono salite nel 1876 a 611; discesero nel 1877 a 256; nel 1878 sono cresciute di nuovo fino a 440; quindi dal 1879 sono venute diminuendo fino a 113 nel 1883, cioè al disotto della metà del rapporto medio del novennio, e appena il terzo della cifra del 1875.

Le grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio da 3,494 nel 1875 sono discese a 2,221 nel 1883. Miglioramento adunque e non lieve si nota pure in questa classe.

Un aumento lievissimo però si scorge nei furti qualificati, i quali da 37,784 del 1875 salirono nel 1883 a 38,024.

Passiamo ora a considerare le altre specie dei reati, ossia quelle che possono essere influenzate più o meno dall'elemento perturbatore che sono i reati di competenza originaria del pretore.

*Reati denunciati, pei quali ebbe luogo citazione diretta o invio agli uffici d'istruzione negli anni 1875-78, e reati denunciati pei quali provvidero gli uffici del P. M. dal 1879 al 1883.*

| Anno                        | Specie dei reati                                                                       |                                                |                                |                            |                               |                                        |                                       |                                                                                      |                                                                                                 |                                         |                                        |                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | Ribellioni, violenze contro depositari od agenti dell'autorità e della forza pubblica. | Altri reati contro la pubblica amministrazione | Reati contro la fede pubblica. | Reati contro il commercio. | Reati contro il buon costume. | Reati contro la pubblica tranquillità. | Reati contro l'ordine delle famiglie. | Altri reati contro le persone. (Esclusi gli omicidi e i ferimenti seguiti da morte). | Altri reati contro le proprietà. (Escluso le grassazioni con o senza omicidio e furti qualif.). | Altri reati previsti dal codice penale. | Reati commessi col mezzo della stampa. | Reati previsti da leggi speciali. |
| 1875.....                   | 5, 128                                                                                 | 4, 127                                         | 8, 549                         | 683                        | 2, 302                        | 13, 866                                | 2, 800                                | 53, 300                                                                              | 54, 874                                                                                         | 14, 809                                 | .....                                  | 27, 140                           |
| 1876.....                   | 5, 064                                                                                 | 4, 423                                         | 7, 844                         | 644                        | 1, 729                        | 12, 236                                | 2, 656                                | 54, 348                                                                              | 55, 145                                                                                         | 11, 703                                 | (a)                                    | 22, 040                           |
| 1877.....                   | 5, 091                                                                                 | 4, 997                                         | 13, 446                        | 652                        | 1, 650                        | 14, 190                                | 2, 747                                | 50, 669                                                                              | 61, 498                                                                                         | 10, 857                                 | .....                                  | 23, 688                           |
| 1878.....                   | 6, 148                                                                                 | 6, 471                                         | 13, 074                        | 826                        | 1, 543                        | 18, 820                                | 3, 081                                | 54, 041                                                                              | 64, 003                                                                                         | 9, 427                                  | .....                                  | 20, 235                           |
| 1879.....                   | 6, 660                                                                                 | 8, 316                                         | 11, 821                        | 842                        | 982                           | 33, 298                                | 3, 308                                | 55, 190                                                                              | 65, 555                                                                                         | 5, 307                                  | 574                                    | 21, 410                           |
| 1880.....                   | 7, 110                                                                                 | 8, 545                                         | 15, 266                        | 1, 028                     | 884                           | 36, 954                                | 3, 258                                | 53, 692                                                                              | 70, 738                                                                                         | 3, 811                                  | 603                                    | 22, 659                           |
| 1881.....                   | 7, 904                                                                                 | 8, 398                                         | 15, 293                        | 1, 073                     | 1, 126                        | 36, 139                                | 3, 518                                | 55, 422                                                                              | 59, 815                                                                                         | 4, 005                                  | 659                                    | 20, 936                           |
| 1882.....                   | 8, 093                                                                                 | 8, 171                                         | 16, 280                        | 1, 126                     | 1, 081                        | 34, 580                                | 3, 518                                | 57, 534                                                                              | 59, 652                                                                                         | 3, 908                                  | 648                                    | 20, 110                           |
| 1883.....                   | 8, 763                                                                                 | 8, 137                                         | 16, 812                        | 1, 163                     | 1, 060                        | 33, 551                                | 3, 579                                | 59, 963                                                                              | 56, 618                                                                                         | 4, 183                                  | 812                                    | 20, 058                           |
| media del<br>novennio..     | 6, 657                                                                                 | 6, 843                                         | 13, 154                        | 895                        | 1, 373                        | 25, 959                                | 3, 164                                | 54, 910                                                                              | 60, 878                                                                                         | 7, 557                                  | 659                                    | 22, 036                           |
| ogni 100,000<br>abitanti... | 23.4                                                                                   | 24.0                                           | [ 46.2                         | 3.1                        | 4.8                           | 91.2                                   | 11.1                                  | 192.9                                                                                | 213.9                                                                                           | 26.6                                    | 02.3                                   | 77.4                              |

(a) I reati commessi per mezzo della stampa non sono classificati a parte negli anni 1875 a 1878.

Notiamo un forte aumento nei reati contro la pubblica amministrazione, fra questi sono le ribellioni, violenze, oltraggi contro depositari ed agenti dell'autorità o della forza pubblica, che da 5128, che tante erano nel 1875 ascesero a 8763 nel 1883. In aumento parimente sono i reati contro la fede pubblica ed il commercio. Il maggior contingente dei reati contro la fede pubblica è dato dalle falsificazioni di monete e spendita di biglietti falsi, il quale aumento è in correlazione inevitabile coi fatti della circolazione cartacea più estesa, dello sviluppo degli Istituti di credito, e abolito il corso forzoso, della affluenza dei biglietti pel cambio.

Procedendo nei confronti, si segnala un fortissimo aumento tra i reati contro la pubblica tranquillità del primo periodo (75-78) e quelli del secondo. Tale aumento non può essere spiegato solamente per il numero dei reati rinviati ai pretori; altre ragioni vi devono avere contribuito.

Si riscontra un aumento negli altri reati contro le persone; ma si può ritenere che non debba superare di molto quelli denunciati nel 1875 se si tien calcolo di quelli pei quali, dal 1879 in poi, providero gli uffici del Pubblico Ministero con invio ai pretori. Notiamo solo che, mentre gli omicidi vanno gradatamente diminuendo dal 1879, aumentano invece gli altri reati contro le persone, ossia diminuisce la gravità delle offese alle persone.

Negli altri reati contro le proprietà, tenuto conto dell'osservazione preliminare ripetutamente fatta, possiamo asserire che, nonostante l'aumento apparente, vi deve essere una diminuzione; come pure sono diminuiti, e non di poco, i reati contro il buon costume; da 2302 nel 1875, essi sono discesi a 1060 nel 1883.

Una forte diminuzione, si osserva negli *altri reati previsti dal codice penale*, che da 14,809 nel 1875, sono scesi a 5307 nel 1879 e 4183 nel 1883. Tale diminuzione non sembra potersi spiegare, se non supponendo che negli ultimi anni sia stata fatta una classificazione più precisa dei reati, e che una parte di quelli che ora si collocano sotto le rubriche speciali delle offese alla pubblica tranquillità ed altre, andassero prima ad ingrossare la categoria generale degli *altri reati previsti dal codice penale*. E se questa spiegazione fosse vera si verrebbe ad attenuare di molto l'effetto doloroso prodotto dal vedere le cifre tanto rapidamente elevatesi in quelle prime categorie accennate.

Sono parimente in diminuzione i *reati previsti da leggi speciali*.

Questi reati, che nel 1875 erano 27,140, sono discesi nel 1883 a 20,051.

La distinzione dei reati commessi col mezzo della stampa si comincia ad avere nel 1879; essi vanno d'anno in anno aumentando, tanto che nel 1883 se ne contano 812, mentre nell'anno precedente erano stati 648.

**Geografia della delinquenza per Corti d'appello,  
nel novennio 1875-83.**

Dato così un rapido sguardo al movimento della delinquenza ed alla trasformazione, piuttosto che induzione numerica, che si viene in essa effettuando nel territorio del Regno considerato in complesso, prendiamo a confrontare tra loro le varie regioni, ossia i 20 distretti di corte d'appello, per quanto l'intensità della criminalità possa ritenersi rappresentata dal numero dei reati denunciati, nelle varie categorie. Presento a tale scopo le medie per 100,000 abitanti di alcune specie principali di reati. In questo prospetto si sono aggruppati i reati dell'uno e dell'altro periodo, senza tener calcolo del difetto di omogeneità che si dovesse lamentare nelle cifre dei due periodi più volte ricordati per alcune categorie di reati; tanto più che nel caso presente, essendo la statistica fatta coll'eguale metodo in ciascun anno per tutte le corti, il confronto sotto l'aspetto geografico non dovrebbe esserne sensibilmente infirmato.

Numero medio annuo dei reati denunciati agli Uffici del Pub

| Corti<br>di appello | Popolazione (Cens. 31 dic. 1881) | Specie<br>dei reati                                                                     |                                                |                               |                                       |                                                        |                         |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|                     |                                  | Ribellioni e violenze contro depositari od agenti della autorità e della forza pubblica | Altri reati contro la pubblica amministrazione | Reati contro la fede pubblica | Reati contro la pubblica tranquillità | Reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie | (c) Omicidi qualificati |
| Genova .....        | 1,061,842                        | 21.4                                                                                    | 13.9                                           | 56.0                          | 63.7                                  | 15.7                                                   | 2.4                     |
| Casale.....         | 1,072,999                        | 9.2                                                                                     | 10.3                                           | 31.2                          | 62.8                                  | 7.5                                                    | 1.9                     |
| Torino .....        | 2,340,540                        | 15.1                                                                                    | 9.3                                            | 46.1                          | 58.3                                  | 9.7                                                    | 2.4                     |
| Milano .....        | 1,877,117                        | 13.8                                                                                    | 8.0                                            | 42.4                          | 46.0                                  | 9.1                                                    | 1.3                     |
| Brescia .....       | 1,460,209                        | 14.2                                                                                    | 13.6                                           | 43.4                          | 46.8                                  | 11.7                                                   | 1.5                     |
| Venezia .....       | 2,814,173                        | 18.6                                                                                    | 16.8                                           | 52.2                          | 50.4                                  | 11.0                                                   | 1.7                     |
| Parma .....         | 1,018,236                        | 14.3                                                                                    | 12.9                                           | 44.1                          | 51.8                                  | 7.7                                                    | 1.6                     |
| Lucea .....         | 689,659                          | 24.5                                                                                    | 31.4                                           | 33.4                          | 81.2                                  | 20.7                                                   | 3.3                     |
| Firenze .....       | 1,349,741                        | 14.3                                                                                    | 18.1                                           | 41.4                          | 60.0                                  | 14.2                                                   | 3.6                     |
| Bologna .....       | 1,165,155                        | 22.5                                                                                    | 11.0                                           | 82.6                          | 108.4                                 | 9.7                                                    | 3.7                     |
| Ancona .....        | 1,511,339                        | 20.1                                                                                    | 17.6                                           | 60.5                          | 75.4                                  | 11.6                                                   | 4.9                     |
| Roma .....          | 903,472                          | 49.4                                                                                    | 37.0                                           | 65.0                          | 161.3                                 | 24.9                                                   | 6.6                     |
| Aquila .....        | 951,781                          | 33.7                                                                                    | 35.2                                           | 48.8                          | 103.7                                 | 21.3                                                   | 5.6                     |
| Napoli .....        | 3,786,515                        | 35.7                                                                                    | 30.4                                           | 41.9                          | 186.4                                 | 21.7                                                   | 7.3                     |
| Trani .....         | 1,589,034                        | 22.7                                                                                    | 21.0                                           | 34.8                          | 77.9                                  | 16.1                                                   | 4.1                     |
| Catanzaro .....     | 1,257,883                        | 31.4                                                                                    | 63.3                                           | 23.0                          | 160.4                                 | 35.9                                                   | 7.7                     |
| Messina .....       | 460,924                          | 28.0                                                                                    | 41.7                                           | 36.7                          | 81.6                                  | 16.3                                                   | 5.3                     |
| Catania .....       | 791,141                          | 17.1                                                                                    | 36.7                                           | 40.6                          | 71.6                                  | 23.5                                                   | 6.0                     |
| Palermo .....       | 1,675,836                        | 33.6                                                                                    | 33.8                                           | 36.5                          | 101.9                                 | 22.8                                                   | 17.2                    |
| Cagliari .....      | 682,002                          | 31.5                                                                                    | 82.7                                           | 71.6                          | 84.1                                  | 16.5                                                   | 13.7                    |
| Regno.....          | 28,459,628                       | 23.4                                                                                    | 24.0                                           | 46.2                          | 91.2                                  | 15.9                                                   | 4.9                     |

N. B. La popolazione segnata in questo prospetto per i due distretti delle corti d'appello di Catania e di Palermo è stata calcolata tenendo conto delle variazioni subite da queste due corti nel 1877.

(a) Queste medie sono state calcolate sulle medie di quattro anni soltanto, poichè per queste sono state comprese fra gli omicidi qualificati.

(b) In questa colonna sono raggruppate le medie delle 3 colonne segnate con la lettera (c)

blico Ministero nel novennio 1875-83 ogni 100,000 abitanti.

| Specie<br>dei reati                                                |                               | dei reati                                              |                                                          | dei reati         |                                 | dei reati                                                                                                                               |                               | dei reati                                                          |                               | dei reati                                              |                                                          | dei reati         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| (c) Omicidi semplici ed improvvisi, ferimenti con susseguita morte | Altri reati contro le persone | Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio | Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio | Furti qualificati | Altri reati contro le proprietà | (b) Omicidi qualificati, semplici ed improvvisi, ferimenti con susseguita morte, grassazioni, ricatti, estorsioni o rapine con omicidio | Reati denunciati in complesso | (c) Omicidi semplici ed improvvisi, ferimenti con susseguita morte | Altri reati contro le persone | Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio | Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio | Furti qualificati | Altri reati contro le proprietà |
| 6.2                                                                | 171.1                         | 0.4                                                    | 5.0                                                      | 125.0             | 210.1                           | 9.0                                                                                                                                     | 830.2                         | 6.2                                                                | 171.1                         | 0.4                                                    | 5.0                                                      | 125.0             | 210.1                           |
| 4.7                                                                | 92.6                          | 0.6                                                    | 8.5                                                      | 87.4              | 136.0                           | 7.2                                                                                                                                     | 500.6                         | 4.7                                                                | 92.6                          | 0.6                                                    | 8.5                                                      | 87.4              | 136.0                           |
| 4.9                                                                | 94.8                          | 3.2                                                    | 12.0                                                     | 99.6              | 118.2                           | 10.5                                                                                                                                    | 521.6                         | 4.9                                                                | 94.8                          | 3.2                                                    | 12.0                                                     | 99.6              | 118.2                           |
| 1.9                                                                | 109.3                         | 0.3                                                    | 8.4                                                      | 135.5             | 174.4                           | 3.5                                                                                                                                     | 646.2                         | 1.9                                                                | 109.3                         | 0.3                                                    | 8.4                                                      | 135.5             | 174.4                           |
| 4.0                                                                | 117.5                         | 0.3                                                    | 6.6                                                      | 181.4             | 209.9                           | 5.8                                                                                                                                     | 731.6                         | 4.0                                                                | 117.5                         | 0.3                                                    | 6.6                                                      | 181.4             | 209.9                           |
| 4.3                                                                | 125.4                         | 0.5                                                    | 4.4                                                      | 196.6             | 340.0                           | 6.5                                                                                                                                     | 955.1                         | 4.3                                                                | 125.4                         | 0.5                                                    | 4.4                                                      | 196.6             | 340.0                           |
| 3.1                                                                | 74.8                          | 0.7                                                    | 7.3                                                      | 183.2             | 228.6                           | 5.4                                                                                                                                     | 680.8                         | 3.1                                                                | 74.8                          | 0.7                                                    | 7.3                                                      | 183.2             | 228.6                           |
| 9.3                                                                | 203.5                         | 0.2)                                                   | 5.2                                                      | 137.6             | 185.8                           | 12.8                                                                                                                                    | 899.0                         | 9.3                                                                | 203.5                         | 0.2)                                                   | 5.2                                                      | 137.6             | 185.8                           |
| 6.9                                                                | 107.6                         | 0.1)                                                   | 11.7                                                     | 102.1             | 184.2                           | 10.6                                                                                                                                    | 652.3                         | 6.9                                                                | 107.6                         | 0.1)                                                   | 11.7                                                     | 102.1             | 184.2                           |
| 7.8                                                                | 117.2                         | 0.5                                                    | 19.8                                                     | 228.6             | 254.2                           | 12.0                                                                                                                                    | 928.5                         | 7.8                                                                | 117.2                         | 0.5                                                    | 19.8                                                     | 228.6             | 254.2                           |
| 9.8                                                                | 189.5                         | 0.5                                                    | 6.0                                                      | 127.7             | 189.8                           | 15.2                                                                                                                                    | 800.2                         | 9.8                                                                | 189.5                         | 0.5                                                    | 6.0                                                      | 127.7             | 189.8                           |
| 18.0                                                               | 377.2                         | 0.8                                                    | 25.5                                                     | 291.5             | 381.0                           | 25.4                                                                                                                                    | 1,537.4                       | 18.0                                                               | 377.2                         | 0.8                                                    | 25.5                                                     | 291.5             | 381.0                           |
| 17.4                                                               | 340.5                         | 0.6                                                    | 6.2                                                      | 117.6             | 172.5                           | 23.6                                                                                                                                    | 1,026.5                       | 17.4                                                               | 340.5                         | 0.6                                                    | 6.2                                                      | 117.6             | 172.5                           |
| 19.7                                                               | 335.3                         | 0.6                                                    | 17.4                                                     | 156.3             | 207.5                           | 27.6                                                                                                                                    | 1,212.7                       | 19.7                                                               | 335.3                         | 0.6                                                    | 17.4                                                     | 156.3             | 207.5                           |
| 10.4                                                               | 191.2                         | 0.3                                                    | 5.8                                                      | 114.0             | 137.8                           | 14.8                                                                                                                                    | 729.0                         | 10.4                                                               | 191.2                         | 0.3                                                    | 5.8                                                      | 114.0             | 137.8                           |
| 22.6                                                               | 340.7                         | 0.9                                                    | 14.1                                                     | 172.6             | 210.4                           | 31.2                                                                                                                                    | 1,286.6                       | 22.6                                                               | 340.7                         | 0.9                                                    | 14.1                                                     | 172.6             | 210.4                           |
| 9.8                                                                | 240.8                         | 0.9                                                    | 5.4                                                      | 140.0             | 194.6                           | 16.0                                                                                                                                    | 985.6                         | 9.8                                                                | 240.8                         | 0.9                                                    | 5.4                                                      | 140.0             | 194.6                           |
| 15.5                                                               | 225.7                         | 1.2                                                    | 14.6                                                     | 164.2             | 213.8                           | 22.7                                                                                                                                    | 920.7                         | 15.5                                                               | 225.7                         | 1.2                                                    | 14.6                                                     | 164.2             | 213.8                           |
| 25.4                                                               | 244.6                         | 4.3                                                    | 39.0                                                     | 157.3             | 214.8                           | 46.9                                                                                                                                    | 1,048.1                       | 25.4                                                               | 244.6                         | 4.3                                                    | 39.0                                                     | 157.3             | 214.8                           |
| 17.2                                                               | 157.5                         | 1.6                                                    | 19.7                                                     | 238.0             | 372.3                           | 32.5                                                                                                                                    | 1,203.4                       | 17.2                                                               | 157.5                         | 1.6                                                    | 19.7                                                     | 238.0             | 372.3                           |
| 10.9                                                               | 132.9                         | 1.0                                                    | 12.4                                                     | 154.4             | 213.9                           | 16.8                                                                                                                                    | 901.2                         | 10.9                                                               | 132.9                         | 1.0                                                    | 12.4                                                     | 154.4             | 213.9                           |

ello di Catania e di Palermo è stata calcolata tenendo conto delle variazioni subite da queste due corti nel 1877.

la Toscana dopo il 1879, con l'adottamento dei nuovi registri, le grassazioni con omicidio

La media del totale generale dei reati denunciati per il Regno è di 901 ogni 100,000 abitanti.

Disponendo le corti secondo l'ordine decrescente di questi rapporti proporzionali, si forma il seguente specchietto, nel quale troviamo Roma col massimo numero dei reati, seguita con un certo intervallo da quella di Cagliari. I distretti di Torino e Casale ne hanno meno di tutti :

*Reati denunciati*

(ogni 100,000 abitanti).

|                 |       |               |     |
|-----------------|-------|---------------|-----|
| Roma .....      | 1,537 | Genova .....  | 830 |
| Cagliari .....  | 1,293 | Ancona .....  | 800 |
| Catanzaro ..... | 1,287 | Brescia ..... | 732 |
| Napoli .....    | 1,213 | Trani .....   | 729 |
| Palermo .....   | 1,048 | Parma .....   | 681 |
| Aquila .....    | 1,027 | Firenze ..... | 652 |
| Messina .....   | 986   | Milano .....  | 646 |
| Venezia .....   | 955   | Torino .....  | 522 |
| Bologna .....   | 929   | Casale .....  | 501 |
| Catania .....   | 921   |               |     |
| Lucca .....     | 899   | Regno .....   | 901 |

Ma questi rapporti possono essere influenzati dalla quantità dei reati minori, laonde, per cavarne conseguenze più giuste, conviene portare l'esame sopra determinate categorie, fra le più importanti.

Prendiamo dunque a considerare le grassazioni con omicidio, gli omicidi qualificati, gli omicidi semplici ed improvvisi e i ferimenti susseguiti da morte, scrivendo una appresso all'altra le corti, come abbiamo fatto precedentemente, in ordine decrescente delle cifre proporzionate a 100,000 abitanti.

*Omicidi qualificati e semplici, ferimenti seguiti da morte  
e grassazioni con omicidio, denunciati ogni 100,000 abitanti*

|                 |      |               |      |
|-----------------|------|---------------|------|
| Palermo .....   | 46.9 | Lucca .....   | 12.8 |
| Cagliari .....  | 32.5 | Bologna ..... | 12.0 |
| Catanzaro ..... | 31.2 | Firenze ..... | 10.6 |
| Napoli .....    | 27.6 | Torino .....  | 10.5 |
| Roma .....      | 25.4 | Genova .....  | 9.0  |
| Aquila .....    | 23.6 | Casale .....  | 7.2  |
| Catania .....   | 22.7 | Venezia ..... | 6.5  |
| Messina .....   | 16.0 | Brescia ..... | 5.8  |
| Ancona .....    | 15.2 | Parma .....   | 5.4  |
| Trani .....     | 14.8 | Milano .....  | 3.5  |



Palermo adunque si trova per questa specie di reati, al sommo della scala, avendo 13 volte più omicidi che Milano. Le corti d'appello che superano la media del Regno (16.8) sono 7, cioè (oltre Palermo) Cagliari, Catanzaro, Napoli, Roma, Aquila e Catania. Tutte le altre corti sono al disotto della media generale. Le corti che ne hanno meno sono quelle di Venezia, Brescia, Parma, e Milano; questa ultima ha appena il  $\frac{1}{3}$ , della media del Regno.

*Reati di ribellione, violenza contro depositari od agenti dell'autorità e della forza pubblica.*

(ogni 100,000 abitanti).

|                 |      |               |      |
|-----------------|------|---------------|------|
| Roma .....      | 49.4 | Ancona .....  | 20.1 |
| Napoli .....    | 35.7 | Venezia ..... | 18.6 |
| Aquila .....    | 33.7 | Catania ..... | 17.1 |
| Palermo .....   | 33.6 | Torino .....  | 15.1 |
| Cagliari .....  | 31.5 | Firenze ..... | 14.3 |
| Catanzaro ..... | 31.4 | Parma .....   | 14.3 |
| Messina .....   | 28.0 | Brescia ..... | 14.2 |
| Lucca .....     | 24.5 | Milano .....  | 13.8 |
| Trani .....     | 22.7 | Casale .....  | 9.2  |
| Bologna .....   | 22.5 |               |      |
| Genova .....    | 21.4 | Regno .....   | 23.4 |

Roma, colle proporzioni di 49.4 ha il massimo dei reati di ribellioni, violenze, contro depositari od agenti della autorità e della forza pubblica, segue quindi Napoli con 35.7; Casale ha il minimo con 9.2.

Il maggior numero di reati contro la pubblica amministrazione si ebbe nei distretti di:

|           |      |                       |
|-----------|------|-----------------------|
| Cagliari  | 82.7 | ogni 100,000 abitanti |
| Catanzaro | 63.3 | id.                   |
| Messina   | 41.7 | id.                   |
| Roma      | 37.0 | id.                   |
| Catania   | 36.7 | id.                   |

il minor numero nei seguenti:

|               |      |              |     |
|---------------|------|--------------|-----|
| Bologna ..... | 11.0 | Torino ..... | 9.3 |
| Casale .....  | 10.3 | Milano ..... | 8.0 |

La media del Regno è 24.0

Esaminando i reati contro la fede pubblica notiamo che i di-

stretti di corte d'appello che ebbero più sovente ad occuparsi di questi sono:

|                |      |             |      |
|----------------|------|-------------|------|
| Bologna .....  | 82.6 | Ancona..... | 60.5 |
| Cagliari ..... | 71.6 | Genova..... | 56.0 |
| Roma .....     | 65.0 |             |      |

e quelli di meno:

|               |      |                |      |
|---------------|------|----------------|------|
| Catania ..... | 40.6 | Lucca .....    | 33.4 |
| Messina ..... | 36.7 | Casale.....    | 31.2 |
| Palermo.....  | 36.5 | Catanzaro..... | 28.0 |
| Trani.....    | 34.8 |                |      |

È degno di menzione ciò che si verifica in questa categoria di reati.

Parecchie corti, che per le altre categorie superano la media del Regno, per questa invece sono al disotto, mentre si riscontra per altre corti l'opposto. Ciò dipende dalla natura stessa del reato, che alligna di più nei grandi centri commerciali, dove la circolazione del denaro è più attiva.

*Reati contro la pubblica tranquillità*

(ogni 100,000 abitanti).

|                 |       |               |      |
|-----------------|-------|---------------|------|
| Napoli .....    | 186.4 | Catania.....  | 71.6 |
| Roma .....      | 161.3 | Genova .....  | 63.7 |
| Catanzaro ..... | 160.4 | Casale .....  | 62.8 |
| Bologna.....    | 108.4 | Firenze ..... | 60.0 |
| Aquila .....    | 103.7 | Torino .....  | 58.3 |
| Palermo .....   | 101.9 | Parma .....   | 51.8 |
| Cagliari .....  | 84.1  | Venezia.....  | 50.4 |
| Messina.....    | 81.6  | Brescia ..... | 46.8 |
| Lucca .....     | 81.2  | Milano .....  | 46.0 |
| Trani.....      | 77.9  |               |      |
| Ancona .....    | 75.4  | Regno.....    | 91.2 |

Nei reati contro la pubblica tranquillità tiene il primo posto Napoli, con 186.4; viene quindi Roma (161.3) seguita subito da Catanzaro (160.4) e da Bologna (108.4); Milano ne ha il minor numero (46.0), quindi Brescia (46.8), che è di poco superiore.

*Reati contro l'ordine della famiglia e il buon costume*

(ogni 100,000 abitanti)

|                |      |               |      |
|----------------|------|---------------|------|
| Catanzaro..... | 35.9 | Firenze ..... | 14.2 |
| Roma.....      | 24.9 | Brescia ..... | 11.7 |
| Catania.....   | 23.5 | Ancona.....   | 11.6 |
| Palermo.....   | 22.8 | Venezia.....  | 11.0 |
| Napoli.....    | 21.7 | Torino.....   | 9.7  |
| Aquila.....    | 21.3 | Bologna.....  | 9.7  |
| Lucca.....     | 20.7 | Milano.....   | 9.1  |
| Cagliari.....  | 16.5 | Parma.....    | 7.7  |
| Messina.....   | 16.  | Casale.....   | 7.5  |
| Trani.....     | 16.1 |               |      |
| Genova.....    | 15.7 | Regno.....    | 15.9 |

Il numero dei reati contro l'ordine delle famiglie e il buon costume trovasi in rapporto più alto in Catanzaro (35.9). Seguono Roma (24.9) e Catania (23.5). Tali reati si trovano in numero comparativamente inferiore nei territori delle corti di Milano (9.1), Parma (7.7) e Casale (7.5).

*Altri reati contro le persone (ferite, percosse, diffamazioni, duelli ecc.)*

(ogni 100,000 abitanti)

|                |        |               |       |
|----------------|--------|---------------|-------|
| Roma.....      | 377. 2 | Cagliari..... | 157.5 |
| Catanzaro..... | 340. 7 | Venezia ..... | 125.4 |
| Aquila.....    | 340. 5 | Brescia.....  | 117.5 |
| Napoli.....    | 335. 3 | Bologna.....  | 117.2 |
| Palermo.....   | 244. 6 | Milano.....   | 109.3 |
| Messina.....   | 240. 8 | Firenze.....  | 107.6 |
| Catania.....   | 225. 7 | Torino.....   | 94.8  |
| Lucca.....     | 203. 5 | Casale.....   | 92.6  |
| Trani.....     | 191. 2 | Parma.....    | 74.8  |
| Ancona.....    | 189. 5 |               |       |
| Genova.....    | 171. 1 | Regno.....    | 192.9 |

Gli altri reati contro le persone (ferite, percosse, diffamazioni, duelli, ecc.) predominano nella corte d'appello di Roma con 377. 2, Catanzaro 340. 7, Aquila 340. 5, Napoli 335. 3. Viene dopo, facendo un salto notevole, Palermo, con 244. 6.

La corte di Parma, che ne ha meno di tutti, è rappresentata da 74. 8.

*Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio.*

(ogni 100,000 abitanti.)

|                 |      |               |      |
|-----------------|------|---------------|------|
| Palermo .....   | 39.0 | Parma .....   | 7.3  |
| Roma .....      | 25.5 | Brescia ..... | 6.6  |
| Bologna .....   | 19.8 | Aquila .....  | 6.2  |
| Cagliari .....  | 19.7 | Ancona .....  | 6.0  |
| Napoli .....    | 17.4 | Trani .....   | 5.8  |
| Catania .....   | 14.6 | Messina ..... | 5.4  |
| Catanzaro ..... | 14.1 | Lucca .....   | 5.2  |
| Torino .....    | 12.0 | Genova .....  | 5.0  |
| Firenze .....   | 11.7 | Venezia ..... | 4.4  |
| Casale .....    | 8.5  |               |      |
| Milano .....    | 8.4  | Regno .....   | 12.4 |

Le medie maggiori delle grassazioni ecc., senza omicidio sono date da Palermo (39.0), Roma (25.5), Bologna (19.8).

La più bassa è quella di Venezia (4.4), vengono poi subito Genova (5.0) e Lucca (5.2).

*Furti qualificati.*

(ogni 100,000 abitanti.)

|                 |       |               |       |
|-----------------|-------|---------------|-------|
| Roma .....      | 291.5 | Lucca .....   | 137.6 |
| Cagliari .....  | 238.0 | Milano .....  | 155.5 |
| Bologna .....   | 228.6 | Ancona .....  | 127.7 |
| Venezia .....   | 196.6 | Genova .....  | 125.0 |
| Brescia .....   | 181.4 | Aquila .....  | 117.6 |
| Parma .....     | 180.2 | Trani .....   | 114.0 |
| Catanzaro ..... | 172.6 | Firenze ..... | 102.1 |
| Catania .....   | 164.2 | Torino .....  | 99.6  |
| Palermo .....   | 157.3 | Casale .....  | 87.4  |
| Napoli .....    | 156.3 |               |       |
| Messina .....   | 140.0 | Regno .....   | 151.4 |

Anche in questa specie di reati Roma, Cagliari e Bologna trovansi in prima linea, come nelle grassazioni senza omicidio, mentre Palermo se ne è allontanata, avvicinandosi alla media generale; in ultima linea troviamo Casale, Torino e Firenze.

*Altri reati contro le proprietà*

(ogni 100,000 abitanti)

|                |       |              |       |
|----------------|-------|--------------|-------|
| Roma.....      | 381.0 | Messina..... | 194.6 |
| Cagliari.....  | 372.3 | Ancona.....  | 189.8 |
| Venezia.....   | 343.0 | Lucca.....   | 185.8 |
| Bologna.....   | 254.2 | Firenze..... | 184.2 |
| Parma.....     | 223.6 | Milano.....  | 174.1 |
| Palermo.....   | 214.8 | Aquila.....  | 172.5 |
| Catania.....   | 213.8 | Trani.....   | 137.9 |
| Catanzaro..... | 210.4 | Casale.....  | 133.0 |
| Genova.....    | 210.1 | Torino.....  | 118.2 |
| Brescia.....   | 209.9 |              |       |
| Napoli.....    | 207.4 | Regno.....   | 213.9 |

Negli altri reati contro le proprietà (furti semplici, truffe, appropriazioni indebite, ricettazioni, incendi, ecc.) Roma (381), Cagliari (372.3), Venezia (343), hanno i rapporti più alti, mentre che Trani (137), Casale (136) e Torino (118.2) ne danno i più piccoli.

Roma presenta i rapporti massimi alla popolazione, per il complesso dei reati denunciati, pei reati di ribellione, pei reati contro le persone, esclusi gli omicidi, pei furti qualificati e per gli altri reati contro le proprietà.

Palermo ha i rapporti massimi per gli omicidi tanto qualificati, che semplici, per le grassazioni ecc., con omicidio e per le grassazioni ecc. senza omicidio.

Cagliari il massimo per i reati contro la pubblica amministrazione, escluse le ribellioni.

Bologna similmente, pei reati contro la fede pubblica.

Napoli pei reati contro la pubblica tranquillità.

Catanzaro pei reati contro l'ordine della famiglia e il buon costume.

Il più basso rapporto per il complesso dei reati denunciati si trova nel distretto di Casale; il quale ha pure il minimo per le ribellioni, violenze ecc; pei reati contro l'ordine delle famiglie e il buon costume, e pei furti qualificati.

Milano ha la media più piccola degli omicidi qualificati e semplici, delle grassazioni con omicidio, e dei reati contro la pubblica amministrazione (escluse le ribellioni) e dei reati contro la pubblica tranquillità.

Catanzaro ha il minimum dei reati contro la fede pubblica.  
 Parma quello dei reati contro le persone, (esclusi gli omicidi).  
 Venezia il minimum delle grassazioni ecc. senza omicidio.

Torino il minimum dei reati contro la proprietà, (escluse le grassazioni e i furti qualificati).

Vediamo se gli aumenti e le diminuzioni osservate nell'insieme del territorio del Regno si verificchino egualmente nei vari distretti di Corte d'appello.

Prendiamo le corti di :

Milano - Casale - Catanzaro - Cagliari - Torino - Roma - Palermo - Lucca - Venezia - Bologna.

Negli omicidi qualificati semplici, ferimenti seguiti da morte e grassazioni ecc. con omicidio, si osserva, sempre in confronto al primo anno della serie, nella corte d'appello di Milano un leggero aumento e in quella di Catanzaro uno più forte ed in tutte le altre corti prese ad esame una diminuzione più o meno sensibile, come risulta dalle seguenti cifre effettive:

*Omicidi semplici e qualificati e grassazioni con omicidio.*

| Anno      | Corti d'appello di |        |           |          |        |      |           |       |         |         |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------|--------|------|-----------|-------|---------|---------|
|           | Milano             | Casale | Catanzaro | Cagliari | Torino | Roma | Palermo   | Lucca | Venezia | Bologna |
| 1875..... | 53                 | 117    | 273       | 191      | 327    | 245  | 710       | 103   | 161     | 223     |
| 1876..... | 45                 | 38     | 296       | 273      | 259    | 212  | 1,399 (1) | 64    | 155     | 137     |
| 1877..... | 42                 | 56     | 230       | 254      | 284    | 153  | 539       | 72    | 223     | 91      |
| 1878..... | 92                 | 74     | 473       | 309      | 377    | 194  | 650       | 59    | 180     | 107     |
| 1879..... | 78                 | 94     | 513       | 280      | 222    | 290  | 934       | 111   | 241     | 188     |
| 1880..... | 89                 | 91     | 525       | 225      | 179    | 246  | 783       | 81    | 241     | 112     |
| 1881..... | 61                 | 86     | 446       | 193      | 194    | 268  | 730       | 103   | 158     | 127     |
| 1882..... | 74                 | 69     | 385       | 207      | 163    | 245  | 677       | 116   | 143     | 137     |
| 1883..... | 63                 | 70     | 400       | 164      | 207    | 209  | 651       | 90    | 131     | 134     |

(1) Questa cifra, che troviamo enormemente elevata, è confermata dalla relazione « Sulla amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'appello di Palermo nel periodo 1° dicembre 1875 al 30 novembre 1876 del sostituto procuratore generale cav. Giuseppe Mangano Pulvirenti, Palermo, 1877. Tip. diretta da G. Barravecchia. »

L'aumento che abbiamo veduto nei reati contro la fede pubblica nel Regno avviene anche per le corti d'appello prese a considerare, ad eccezione di Roma, la quale n'ebbe nel 1875 niente-meno che 1,272, mentre che l'anno dopo ne registra soltanto 330.

Torino ha un aumento rilevantissimo nel 1883, cioè un numero di reati 6 volte più grande di quelli denunciati nel 1875.

Le varie fluttuazioni di aumento e di diminuzione saltano immediatamente all'occhio, dal semplice esame del prospetto seguente :

*Reati contro la fede pubblica.*

| Anno      | Corti d'appello di |        |           |          |        |       |         |       |         |         |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|
|           | Milano             | Casale | Catanzaro | Cagliari | Torino | Roma  | Palermo | Lucca | Venezia | Bologna |
| 1875..... | 443                | 134    | 213       | 334      | 292    | 1,272 | 540     | 163   | 873     | 299     |
| 1876..... | 443                | 217    | 245       | 318      | 263    | 330   | 620     | 177   | 596     | 201     |
| 1877..... | 834                | 311    | 280       | 431      | 455    | 416   | 862     | 260   | 1,227   | 1,202   |
| 1878..... | 1,304              | 255    | 336       | 526      | 534    | 302   | 541     | 233   | 1,108   | 785     |
| 1879..... | 854                | 318    | 449       | 440      | 893    | 331   | 509     | 203   | 1,167   | 862     |
| 1880..... | 1,292              | 442    | 482       | 581      | 1,750  | 502   | 515     | 250   | 1,629   | 1,040   |
| 1881..... | 898                | 593    | 341       | 414      | 2,314  | 706   | 457     | 322   | 2,223   | 1,112   |
| 1882..... | 473                | 385    | 355       | 608      | 1,587  | 838   | 611     | 216   | 2,339   | 1,610   |
| 1883..... | 589                | 359    | 336       | 742      | 1,582  | 588   | 842     | 246   | 2,034   | 1,546   |

In quest'altro prospetto sono registrate le ribellioni e violenze contro depositari od agenti della forza pubblica. La corte di appello di Lucca presenta una diminuzione; tutte le altre sono in aumento. Aumento del doppio nei distretti di Milano, Casale, Catanzaro, Roma, Venezia e Bologna.

*Ribellioni, violenze, oltraggi contro depositari ed agenti dell'autorità  
o della forza pubblica.*

| Anno      | Corti d'appello di |        |           |          |        |      |         |       |         |         |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------|--------|------|---------|-------|---------|---------|
|           | Milano             | Casale | Catanzaro | Cagliari | Torino | Roma | Palermo | Lucca | Venezia | Bologna |
| 1875..... | 108                | 67     | 289       | 161      | 338    | 394  | 377     | 320   | 332     | 163     |
| 1876..... | 122                | 65     | 201       | 137      | 363    | 254  | 722     | 159   | 337     | 155     |
| 1877..... | 191                | 63     | 359       | 180      | 352    | 164  | 501     | 190   | 412     | 197     |
| 1878..... | 182                | 80     | 335       | 195      | 436    | 400  | 371     | 293   | 415     | 217     |
| 1879..... | 259                | 93     | 417       | 188      | 233    | 497  | 574     | 89    | 462     | 279     |
| 1880..... | 310                | 123    | 470       | 222      | 295    | 532  | 632     | 117   | 562     | 267     |
| 1881..... | 394                | 128    | 486       | 268      | 379    | 547  | 628     | 124   | 705     | 340     |
| 1882..... | 362                | 128    | 445       | 287      | 403    | 495  | 609     | 117   | 734     | 372     |
| 1883..... | 396                | 134    | 549       | 296      | 387    | 727  | 655     | 105   | 748     | 367     |

Seguono due prospetti: nel primo di questi sono classificate le grassazioni ecc. senza omicidio, per le quali si osserva, come ne Regno, una diminuzione; nel secondo i furti qualificati, con aumento nelle corti di Casale, Catanzaro, Cagliari, Torino, Roma, e diminuzione nelle altre, cioè: Milano, Palermo, Lucca, Venezia e Bologna.

*Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio.*

| Anno      | Corti d'appello di |        |           |          |        |      |         |       |         |         |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------|--------|------|---------|-------|---------|---------|
|           | Milano             | Casale | Catanzaro | Cagliari | Torino | Roma | Palermo | Lucca | Venezia | Bologna |
| 1875..... | 94                 | 123    | 169       | 107      | 332    | 354  | 552     | 67    | 112     | 256     |
| 1876..... | 190                | 61     | 164       | 138      | 299    | 300  | 936     | 16    | 128     | 243     |
| 1877..... | 254                | 94     | 263       | 197      | 253    | 249  | 600     | 48    | 137     | 288     |
| 1878..... | 206                | 123    | 268       | 103      | 315    | 271  | 813     | 33    | 158     | 196     |
| 1879..... | 198                | 164    | 155       | 185      | 371    | 232  | 956     | 47    | 165     | 248     |
| 1880..... | 129                | 71     | 230       | 184      | 221    | 244  | 708     | 27    | 157     | 222     |
| 1881..... | 154                | 76     | 104       | 106      | 279    | 154  | 568     | 36    | 82      | 228     |
| 1882..... | 107                | 72     | 131       | 108      | 264    | 129  | 438     | 27    | 87      | 157     |
| 1883..... | 109                | 39     | 108       | 83       | 194    | 143  | 310     | 24    | 79      | 142     |



*Furti qualificati.*

| Anno      | Corti d'appello di |        |           |          |        |       |         |       |         |         |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|
|           | Milano             | Casale | Catanzaro | Cagliari | Torino | Roma  | Palermo | Lucca | Venezia | Bologna |
| 1875..... | 3,192              | 661    | 1,390     | 1,261    | 1,433  | 1,840 | 2,671   | 1,065 | 4,850   | 2,218   |
| 1876..... | 2,742              | 752    | 1,361     | 1,046    | 1,583  | 2,298 | 2,398   | 1,003 | 5,623   | 2,009   |
| 1877..... | 1,800              | 881    | 2,027     | 1,009    | 2,158  | 2,407 | 2,711   | 1,155 | 6,619   | 2,909   |
| 1878..... | 2,225              | 1,209  | 3,418     | 1,424    | 3,006  | 2,633 | 2,723   | 1,042 | 6,594   | 3,384   |
| 1879..... | 2,881              | 1,187  | 2,509     | 2,027    | 2,965  | 2,660 | 3,030   | 875   | 5,662   | 3,149   |
| 1880..... | 2,839              | 1,116  | 3,385     | 2,475    | 2,634  | 3,775 | 3,173   | 1,242 | 5,916   | 3,437   |
| 1881..... | 2,500              | 850    | 1,779     | 1,789    | 2,798  | 2,632 | 2,371   | 833   | 4,687   | 2,481   |
| 1882..... | 2,266              | 924    | 1,934     | 1,637    | 2,106  | 2,889 | 2,706   | 750   | 5,226   | 2,265   |
| 1883..... | 2,415              | 856    | 1,632     | 1,939    | 2,243  | 2,555 | 1,941   | 579   | 4,612   | 2,121   |

In questi altri tre prospetti sono classificati gli altri minori reati contro le proprietà, e cioè in uno i furti semplici, nell'altro le truffe, appropriazioni indebite ed altre frodi, e finalmente nell'ultimo le ricettazioni di oggetti furtivi, le contravvenzioni commesse dai negozianti, incendi, distruzioni, danni e guasti.

I dati per questo ultimo confronto cominciano solo dal 1879, poichè anteriormente non si fecero tali distinzioni.

*Furti semplici.*

| Anno      | Corti d'appello di |        |           |          |        |       |         |       |         |         |
|-----------|--------------------|--------|-----------|----------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|
|           | Milano             | Casale | Catanzaro | Cagliari | Torino | Roma  | Palermo | Lucca | Venezia | Bologna |
| 1879..... | 1,959              | 856    | 1,411     | 1,471    | 1,672  | 1,987 | 2,134   | 960   | 8,746   | 2,183   |
| 1880..... | 2,366              | 1,014  | 1,960     | 1,375    | 1,858  | 2,107 | 2,445   | 1,129 | 8,246   | 2,493   |
| 1881..... | 2,062              | 988    | 1,333     | 932      | 1,770  | 2,256 | 1,646   | 961   | 5,086   | 1,746   |
| 1882..... | 1,843              | 976    | 1,469     | 1,193    | 1,994  | 2,049 | 1,737   | 913   | 5,760   | 1,733   |
| 1883..... | 1,885              | 800    | 1,208     | 1,322    | 1,964  | 2,142 | 1,752   | 807   | 5,651   | 1,600   |

*Truffe, appropriazioni indebite ed altre frodi.*

| Anno      | Corti d' appello di |        |           |          |        |       |         |       |         |         |
|-----------|---------------------|--------|-----------|----------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|
|           | Milano              | Casale | Catanzaro | Cagliari | Torino | Roma  | Palermo | Lucca | Venezia | Bologna |
| 1879..... | 748                 | 228    | 532       | 411      | 602    | 734   | 758     | 168   | 1,350   | 455     |
| 1880..... | 777                 | 232    | 780       | 543      | 571    | 917   | 844     | 164   | 1,370   | 492     |
| 1881..... | 765                 | 247    | 529       | 583      | 788    | 787   | 710     | 154   | 1,273   | 419     |
| 1882..... | 742                 | 214    | 602       | 540      | 846    | 884   | 664     | 165   | 1,197   | 387     |
| 1883..... | 637                 | 224    | 615       | 730      | 597    | 1,001 | 634     | 184   | 1,194   | 283     |

*Ricettazione d'oggetti furtivi, contravvenzioni commesse da negozianti, incendi, distruzioni, danni, guasti e deterioramenti.*

| Anni      | Corti d' appello di |        |           |          |        |      |         |       |         |         |
|-----------|---------------------|--------|-----------|----------|--------|------|---------|-------|---------|---------|
|           | Milano              | Casale | Catanzaro | Cagliari | Torino | Roma | Palermo | Lucca | Venezia | Bologna |
| 1879..... | 447                 | 393    | 805       | 795      | 555    | 536  | 939     | 239   | 947     | 303     |
| 1880..... | 316                 | 339    | 1,002     | 970      | 469    | 620  | 907     | 300   | 1,140   | 327     |
| 1881..... | 364                 | 404    | 832       | 1,199    | 671    | 636  | 956     | 267   | 967     | 432     |
| 1882..... | 356                 | 379    | 885       | 811      | 594    | 598  | 846     | 282   | 1,182   | 468     |
| 1883..... | 424                 | 337    | 855       | 747      | 540    | 631  | 851     | 269   | 940     | 515     |

Dall' esame di questi tre prospetti, che insieme riassumono gli altri reati contro le proprietà, si scorge che la maggior parte di questi consiste in furti semplici.

Tali sono i risultati più generali del parallelo istituito sulla delinquenza avvenuta nel periodo 1873-83, per l' insieme del Regno e per il territorio delle singole Corti d' appello. A soddisfare il voto espresso da questa Commissione rimangono da suddividere i dati relativi alle Corti medesime per ciascuna provincia.

I colleghi della Commissione riceveranno in bozze di stampa le tabelle preparate fino ad oggi e quelle che si stanno allestendo per la dimostrazione della delinquenza per provincie.

Quest' ultima dimostrazione, per altro, deve limitarsi al quinquennio 1879-83, perchè anteriormente le cifre dei reati si raccolsero per distretti di Corti d'appello e non per tribunali, cosicchè non è possibile aggruppare le cifre dei vari circondari per formarne i totali per provincie.

Seguono gli allegati:

A. *Nota esplicativa del numero dei reati denunciati nei vari anni.*

B. *Modello adottato per riunire gli elementi di confronto del movimento della criminalità nell'undicennio 1873-83.*

ALLEGATO A.

**Nota esplicativa del numero dei reati denunciati  
nei vari anni (1).**

L'esattezza di questi risultati è confermata dall'esame della serie dei reati denunciati al Pubblico Ministero parallelamente a quella dei procedimenti inviati agli uffici d'istruzione.

Si trova infatti che la differenza che passa fra il numero dei procedimenti e quello dei reati denunciati sarebbe molto più piccola nel primo periodo che nel secondo; nel primo varia, a seconda degli anni, da 39 mila a 56 mila, in cifre tonde: mentre nel secondo s'aggrava tra 70 e 78 mila.

Ma queste differenze si attenuano qualora si aggiunga al numero dei reati denunciati negli anni 1875 a 1878 quello dei reati che il Pubblico Ministero rimise al giudizio dei pretori; che può calcolarsi a circa 14,300 ogni anno, sapendosi che 13,000 erano i procedimenti e che a 100 di questi corrispondono in media 110 reati.

Inoltre conviene rammentare che la proporzione dei procedimenti inviati agli uffici d'istruzione è minore nel secondo periodo in confronto del primo, per il fatto che dal 1879 in poi è cresciuto il numero delle citazioni dirette e direttissime, e quindi è sceso di altrettanto il numero dei procedimenti sottratti agli uffici di istruzione. E invero la media delle citazioni dirette e direttissime fu di 25,721 negli anni 1875-78 e di 33,434 nel secondo periodo differenza fra le due medie: 7713, cioè poco meno di 8 mila all'anno.

In conseguenza, se da un lato si aggiunge la cifra di 14 mila a quella dei reati denunciati al Pubblico Ministero nel primo quadriennio e dall'altro si aggiunge la cifra di 8000 a quella dei pro-

(1) Questa nota esplicativa si riferisce a quanto fu detto più avanti nella relazione a pag. 50.

cedimenti inviati agli uffici d'istruzione negli anni 1879-83, le differenze trovate, che apparivano gravissime e poco verosimili, se attenuano come nell'ultima colonna del seguente specchio.

| Anni           | Reati denunciati nell'anno al P. M. | Procedimenti sopravvenuti nell'anno agli uffici d'istruzione | Differenze assolute in migliaia |                                      |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                |                                     |                                                              | Secondo le cifre grezze         | Secondo le cifre corretto come sopra |
| 1875 . . . . . | 233 468                             | 183 169                                                      | 45                              | 59                                   |
| 1876 . . . . . | 223 784                             | 185 025                                                      | 39                              | 53                                   |
| 1877 . . . . . | 240 326                             | 193 217                                                      | 44                              | 58                                   |
| 1878 . . . . . | 259 355                             | 203 812                                                      | 56                              | 70                                   |
| 1879 . . . . . | 273 251                             | 195 257                                                      | 73                              | 70                                   |
| 1880 . . . . . | 290 432                             | 220 370                                                      | 70                              | 62                                   |
| 1881 . . . . . | 264 529                             | 187 204                                                      | 77                              | 69                                   |
| 1882 . . . . . | 263 019                             | 191 785                                                      | 71                              | 63                                   |
| 1883 . . . . . | 260 276                             | 187 502                                                      | 72                              | 64                                   |

| Specie dei reati                                                                              | Istruzione                                                                                    |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        | preparatoria                            |                                                    | Giudizi     |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                               | Denunce e querelo (a)                                                                         |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        | imputati                                |                                                    | dei Pretori |              | dei Tribunali correzionali (in primo grado) (d) |           | delle Corti d'assise |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
|                                                                                               | Reati denunciati<br>pei quali                                                                 |                                                                                               | Imputati<br>pei quali               |                                                         | Reati pei quali<br>si procedette (b)                           |                         |                                                                            | Imputati noti<br>e pei quali<br>fu provveduto |                                         |                                        | pei quali ebbe luogo istruzione formale |                                                    | Imputati    | Reati        | Imputati                                        | Reati     | Imputati             | Reati                    |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
|                                                                                               | provvidero gli Uffici del P. M. ebbe luogo citazione diretta o invio agli Uffici d'istruzione | provvidero gli Uffici del P. M. ebbe luogo citazione diretta o invio agli Uffici d'istruzione | contro autori noti                  | contro autori ignoti                                    | in complesso Col. 5 + 7                                        | in complesso            | con citazione diretta o con rinvio al giudizio o al procedimento di accusa | Imputati noti e pei quali fu provveduto       | Imputati noti e pei quali fu provveduto | Reati                                  | in complesso                            | con rinvio al giudizio o al procedimento di accusa | Reati (c)   | in complesso | con rinvio al giudizio                          | giudicati | condannati           | pei quali seguì giudizio | pei quali seguì condanna | giudicati | condannati | pei quali seguì giudizio | pei quali seguì condanna | giudicati | condannati | pei quali seguì giudizio | pei quali seguì condanna |
| Reati contro la sicurezza dello Stato.                                                        |                                                                                               |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        |                                         |                                                    |             |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
| Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti .....                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        |                                         |                                                    |             |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
| Ribellione, violenza, contro depositari od agenti della autorità e della forza pubblica ..... |                                                                                               |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        |                                         |                                                    |             |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
| Altri reati contro la pubblica amministrazione .....                                          |                                                                                               |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        |                                         |                                                    |             |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
| Reati contro la fede pubblica .....                                                           |                                                                                               |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        |                                         |                                                    |             |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
| Reati contro il commercio .....                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        |                                         |                                                    |             |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
| Reati contro il buon costume .....                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        |                                         |                                                    |             |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
| Reati contro la pubblica tranquillità                                                         |                                                                                               |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        |                                         |                                                    |             |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
| Reati contro l'ordine delle famiglie .....                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                     |                                                         |                                                                |                         |                                                                            |                                               |                                         |                                        |                                         |                                                    |             |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |
| Reati contro le persone                                                                       | Omicidi qualificati                                                                           | Omicidi semplici ed improvvisi e ferimenti con susseguita morte .....                         | Altri reati contro le persone ..... | Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio. | Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio ..... | Furti qualificati ..... | Altri reati contro le proprietà .....                                      | Altri reati previsti dal codice penale .....  | Reati commessi col mezzo della stampa.  | Reati previsti da leggi speciali ..... | Totale .....                            |                                                    |             |              |                                                 |           |                      |                          |                          |           |            |                          |                          |           |            |                          |                          |

(a) Nelle colonne 1 e 3 sono compresi i reati e gli imputati rinviati dal Pubblico Ministero al giudizio dei Pretori per ragione di competenza negli anni 1879 e seguenti. Invece le cifre esposte nella colonna 2 per gli anni 1875-78 non comprendono quei reati.  
 (b) Esclusi quei fatti che non rivestivano il carattere di reato.  
 (c) Le cifre di questa rubrica rappresentano tanto i reati che si ritengono provati quanto quelli che non si ritengono provati.  
 (d) Nelle statistiche degli anni 1879 e 1880 non erano distinti i reati e i condannati in primo grado da quelli di appello. In quella degli anni 1881, 1882 e 1883 tale distinzione manca per i reati rispetto ai quali seguì giudizio.

PRESIDENTE. Avendo il relatore terminato la sua esposizione, apro la discussione su questo tema.

Si è fatta la proposta di stampare le tabelle e riservare alla prossima sessione ogni discussione sulle stesse. A me pare però che non sia opportuno troncare adesso ogni osservazione o proposizione che si credesse utile di fare sul proposito. Potrebbe giovare di avere presenti le speciali avvertenze e raccomandazioni, che possono fin da ora esser credute necessarie per meglio compiere e regolare la stampa del lavoro, di cui si è data lettura, e su ciò apro la discussione.

FERRI. Non ho domandato la parola sulla convenienza o no di mettere questo lavoro in bozze di stampa; ma quando ciò debba farsi, è necessaria qualche osservazione. Pare a me dal complesso delle affermazioni poste innanzi dal comm. Bodio, che si sia insistito sopra una diminuzione di criminalità, e io questa diminuzione non la vedo, o la vedo soltanto nell'alta criminalità.

Mi riservo di presentare particolareggiate conclusioni statistiche quando sarà compiuta la stampa dei dati raccolti e la Commissione se ne occuperà di proposito, per venire ad una conclusione circa il lavoro da me proposto e così bene eseguito dalla Direzione generale della statistica.

Per ora mi limito a due sole osservazioni generali. La prima, che è un'abitudine altrettanto comune quanto scientificamente inesatta, quella di considerare soltanto l'alta criminalità. Anche l'Oettingen ha insistito contro questa abitudine presa dai cultori della statistica criminale. Gli è come se nelle statistiche sanitarie si tenesse conto solo dei morti per apoplezia o per tifo o non per tutte le malattie minori: mentre per fare una statistica della salute è necessario raccogliere tutti questi elementi. Così quando la statistica criminale accenna ad una diminuzione, in alcune categorie di criminali, si metta in rilievo anche l'aumento che si avrebbe tenendo conto delle sentenze delle preture e dei tribunali, altrimenti la diminuzione nella criminalità è un'apparenza processuale. Io insisto su questo punto: quando si voglia accennare che dalla risultanza delle cifre si è avuta una diminuzione nella criminalità, si faccia anche la doppia affermazione, che il movimento in senso opposto è anche più grande, come mi riservo di mostrare a suo tempo.

Però vi è un'altra abitudine, a proposito delle statistiche criminali italiane, che merita una seconda osservazione: quella di considerare soltanto il 1880 come punto di partenza, mentre noi teniamo conto di tutta la serie dal 1875 al 1883. Ora, se partiamo dal massimo, come termine di confronto, si capisce che si debba trovare una diminuzione; gli è come se in una malattia si parlasse dal massimo della febbre. Io quindi formulo questa conclusione, la quale desidero sia specificatamente messa a verbale: che, cioè, quando si parla della criminalità di competenza delle assise si trova bensì una diminuzione, ma che si ha per contro un aumento, ove si comprenda anche la criminalità minore e più numerosa.

LUCCHINI. Io vedrei la convenienza di temporeggiare ogni discussione in merito alle cifre con tanta diligenza raccolte dall'Ufficio statistico; ma dacchè l'on. Presidente conviene che lo esporre qualche idea possa essere utile per questi studi, dirò alcune parole.

A mio avviso, uno studio veramente serio della criminalità non si compie che procedendo per via di disintegrazione, sceverando cioè specie da specie di reati, studiandone ciascuna classe o famiglia distintamente. Ogni specie di delitti ha il suo proprio significato, non solo giuridico, ma anche sociologico e morale; ed è così soltanto che lo studio sul movimento della delinquenza può avere una importanza scientifica.

Se quindi evvi errore fondamentale da rigettare, è questo, di considerare tutta la criminalità nel suo complesso.

Nè dicasi che altri, e per avventura il collega Bodio, sia caduto in errore opposto, considerando invece una frazione, artificialmente distinta, della delinquenza. Egli ha esaminato più specialmente quella che suol dirsi *alta criminalità*, è vero; ma cos'è quest'alta criminalità, se non una categoria propria e naturale di delitti, la cui caratteristica è il massimo grado della violenza e dell'avidità di lucro, che si estrinsecano con l'omicidio e col latrocinio? Altre specie di reati comuni e naturali si dovranno certamente assumere in esame per apprezzare il grado di moralità del paese; ma frattanto è pur di suprema importanza lo studio di quelle che rappresentano il vertice dell'umana e sociale depravazione.

E poichè sono sulla via di esporre le mie vedute intorno ai



criteri da seguirsi in questi studi, invito i miei colleghi a considerare pure se, per rendersi il conto più esatto e compiuto del vero movimento e stato della criminalità, debbansi limitare le indagini e gli apprezzamenti alle cifre dei reati denunciati, che poi nel corso del processo possono cessare di essere reati, o se il calcolo non si debba estendere e coordinare anche a quelle dei reati giudicati, ed in terzo luogo a quella dei reati per cui segue condanna, che sono i reati veramente e legalmente constatati.

Nè ciò può essere ancora sufficiente a tranquillizzare la coscienza scientifica di uno studioso che voglia approfondire le sue ricerche in argomento. La Commissione nostra, però, che intende certamente procedere con profondità di studio, non dovrebbe neppur trascurare un altro coordinamento, quello della statistica giudiziaria con la statistica della pubblica sicurezza e con la carceraria, entrambe le quali versano pure sui medesimi soggetti criminali, ma emanano da fonti diverse.

Un'ultima considerazione: giacchè si fa un rinvio ad un'altra sessione, io esprimo il desiderio che ai dati del 1883 si aggiungano quelli del 1884; così si completerà il decennio.

**FERRI.** Senza impegnarci ora in una discussione, che abbiamo convenuto di differire ad un'altra sessione, farò soltanto alcune osservazioni. Nessuno di noi ha messo in dubbio, non soltanto l'utilità, ma la necessità imprescindibile di studiare la delinquenza sia nel suo totale, come nelle sue speciali categorie e nei momenti successivi della procedura. E se io non mi diffusi su questo, è stato per la ristrettezza del tempo, ma mi riserbavo di parlarne in un momento più opportuno.

Quanto poi all'opinione che l'*alta criminalità* sia una categoria propria e speciale di reati, mi permetto di dissentirne. Ed osservo che quando si studiano, ad esempio, i furti o i falsi giudicati dalle assise (*alta criminalità*), non si possono lasciare in disparte i furti e i falsi giudicati dai tribunali, perchè quella distinzione è semplicemente procedurale e non vi ha tra l'una e l'altra categoria degli stessi reati giudicati o dalle assise o dai tribunali differenza di natura, *ma soltanto di grado*. E così dicasi di tutte le altre specie criminose, non esclusi gli omicidi, che si giudicano in ambedue i gradi procedurali e che si devono quindi studiare sempre nelle cifre cor-

rispondenti all'una e all'altra competenza, e non soltanto nella cosiddetta *alta criminalità*.

GIURIATI. Fino da ieri in seno alla Commissione si sono fatte strada due correnti d'opinioni: l'una sta per la diminuita criminalità; l'altra la vuole accresciuta. A tutti noi può interessare molto di diffondere la buona notizia che in Italia le condizioni si migliorano. Io ho inteso la relazione dell'on. Bodio con un sentimento di compiacenza, e dico: arrestiamo la discussione al punto in cui è, e mettiamo in contumacia i criteri lugubri del collega Ferri. Il Bodio ci fornirà le tabelle analitiche in bozze di stampa; noi promettiamo di studiarle e di più ci promettiamo reciprocamente di non diffondere apprezzamenti prematuri. In questo senso propongo che soprassediamo a qualunque proposta; quando l'ufficio statistico ci avrà dato tutto il materiale, e quando avremo avuto agio di studiarlo, ci pronuncieremo.

LOMBROSO. Noi dobbiamo ringraziare l'Ufficio statistico per tutti i dati che ha raccolti, vagliati e ordinati nelle tavole di confronto dei dieci anni, con tanta scrupolosa imparzialità e diligenza; poichè queste notizie appunto mi sembra giovino a risolvere la grave questione dell'andamento della criminalità. Secondo la mia opinione, non è tanto l'aumento che da queste cifre si mette in chiaro, quanto la trasformazione nella criminalità, così come, del resto, accade, ora in tutt'Europa. I delitti di sangue, le grassazioni, i ricatti, le estorsioni, con e senza omicidio, scemano, e forse crescono i reati contro il buon costume, i reati di ribellione, quelli contro il commercio, contro la fede pubblica, contro la pubblica tranquillità e i reati commessi col mezzo della stampa. La criminalità, se l'espressione non paresse strana, dovrebbe dirsi che assume una forma più civile, conforme a quanto accade nei paesi anche più colti del nostro, salvochè non si nota ancora fra noi quell'aumento nella criminalità femminile che è proprio di quelli. Gradirei che, insieme alle bozze che l'Ufficio ha promesso di mandare, si unisse una statistica dei salari nelle varie regioni, come pure dei prezzi dei grani e del vino, se non per tutti i paesi, almeno per quelli ove la criminalità è massima. Inoltre sarebbe utile di vedere la media temperatura nei vari anni e mesi.

PRESIDENTE. Queste notizie vengono fornite da altre statistiche, ma non pare possano far parte integrante della statistica giudiziaria. Si possono, al caso, consultare le pubblicazioni fatte dall'osservatorio centrale di meteorologia, quelle che riguardano la produzione agraria e industriale. Il comm. Bodio vedrà tuttavia, se ed in quale misura, si possa soddisfare ai desideri espressi dal prof. Lombroso, e curerà di mandargli un esemplare delle statistiche speciali che contengono le chieste notizie.

LUCCHINI Se si vuol battere questa via di ricerche, anche il movimento degli operai gioverebbe conoscere. Io conosco soltanto quello degli operai occupati nelle miniere.

BODIO. Rispondo al prof. Lombroso che l'*Annuario statistico* dà per una trentina di stazioni il numero dei giorni piovosi. Per il numero degli operai si può consultare il 3° volume del censimento oltre ad una *Statistica industriale* del 1876 e ad alcune monografie pure di statistica industriale pubblicate recentemente negli *Annali*. Riguardo ai salari si hanno notizie frammentarie sparse in parecchie pubblicazioni ufficiali e private, ed uno studio sul movimento dei salari dal 1847 fino al presente si trova nel volume N.° 14 (Serie 3<sup>a</sup>) degli *Annali di Statistica*.

PRESIDENTE. Veniamo ad una conclusione. Io approvo, e credo la Commissione approvi con me le proposte del comm. Bodio, e, ad un tempo, meco lo ringrazi dello studio coscienzioso e diligente che ha fatto. Parmi resti anche approvata la raccomandazione fatta dall'onor. Giuriati, di non pubblicare, cioè, notizie sui risultati delle ricerche compite, finchè gli studi e i lavori sono ancora in preparazione, nel senso che i giornali, poco o inesattamente informati, non possano dire essere peggiorate ovvero migliorate le condizioni della criminalità, mentre poi potrebbe tornare necessario il giorno dopo rettificare l'asserzione poco esatta. Rimane del pari approvata la proposta del prof. Ferri, che quando, cioè, il comm. Bodio abbia messo in bozze di stampa il lavoro, l'accompagni con una prefazione o conclusione che sia, in cui si trovino aggruppate possibilmente le cifre in forma sintetica e narrativa. Per me, lo confesso, non ho una grande facilità o abitudine a leggere la lunga sequela dei numeri agglomerati nelle tabelle. Una esposizione e

relazione compendiosa del lavoro compiuto, mi pare sia il miglior mezzo per farne intendere i risultati nelle loro svariate combinazioni e proporzioni. E in luogo di dire, in genere, esser diminuita o cresciuta la grande, ovvero la piccola criminalità, parmi sia più opportuno determinare per gruppi i reati che sono venuti aumentando o scemando, lasciando a colui che legge di estimare se e quanto le condizioni morali del paese siano migliorate.

Rimandiamo pertanto a domani il terzo argomento posto all'ordine del giorno.

## Seduta del 25 febbraio 1885.

*Presidenza di S. E. il senatore DE FALCO.*

Presenti i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, GIURIATI, LOMBROSO, LUCCHINI, NOCITO, OLIVA, TONDI, ed i segretari DE'NEGRI, BRUSCHETTI e PERSICO.

PRESIDENTE. Ieri si sono esauriti i due primi numeri dell'ordine del giorno. Dò la parola al cav. De' Negri, perchè si compiacca di riferire sopra l'esperimento fatto della scheda civile.

### RELAZIONE SUL SECONDO ESPERIMENTO FATTO DELLA SCHEDA SINGOLARE DI AFFARI PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE.

DE' NEGRI. Siccome taluno degli on. Commissari presenti non ha partecipato ai nostri precedenti lavori, credo opportuno ricordare, innanzi di entrare nel vivo dell'argomento, che, fin dalla prima sessione tenuta nel maggio 1882, la Sotto-Commissione incaricata di studiare il riordinamento della statistica giudiziaria civile propose di adottare, per la raccolta delle notizie riguardanti gli affari contenziosi civili e commerciali decisi dai diversi collegi giudiziari, una scheda singolare per ogni causa. La Commissione suggerì, ed il Ministro Guardasigilli (on. Giannuzzi Savelli) accolse il partito di fare un esperimento parziale del nuovo metodo proposto, innanzi di applicarlo ovunque e definitivamente.

La prova ebbe luogo in dodici Corti di appello e nei Tribunali delle città sede delle Corti medesime durante un periodo di tre mesi, e su di essa ebbi l'onore di riferire alla Commissione nella sessione del febbraio 1884.

I risultati ottenuti, per quanto favorevoli in generale, posero in luce alcuni inconvenienti, ad ovviare i quali la Commissione consigliò varie modificazioni alle schede, intese a chiarire meglio taluni quesiti in esse contenuti e ad integrarne altri, proponendo che delle schede così modificate si ordinasse un nuovo e più largo esperimento (1).

Questo secondo esperimento è stato fatto, pure per un trimestre, presso le cinque Corti di cassazione, presso quindici delle ventiquattro Corti d'appello (Genova, Casale, Brescia, Venezia, Parma, Modena, Bologna, Lucca, Macerata, Perugia, Aquila, Potenza, Messina, Catania, Cagliari), e presso i Tribunali civili e di commercio aventi sede nelle città suindicate.

In tutte le Corti di cassazione, come pure nelle Corti d'appello e nei Tribunali di Venezia, Bologna e Cagliari l'esperimento avveniva per la prima volta; presso gli altri Collegi si ripeteva. Le schede raccolte durante il periodo dell'esperimento furono circa 11,000. Non di tutte però si è fatto lo spoglio, poichè ciò avrebbe richiesto troppo tempo e pregiudicato il compimento degli altri lavori affidati all'Ufficio. Non pertanto fu esaminato un numero considerevole di schede per ciascun grado di giurisdizione, procurando che vi concorressero in giusta proporzione, tanto le Magistrature presso le quali l'esperimento erasi rinnovato, quanto quelle per le quali il sistema della scheda era riuscito affatto nuovo.

Premessi questi brevi cenni di fatto, passerò ora a render conto dello spoglio eseguito, dividendo la mia esposizione in due parti.

Nella prima dirò, innanzi tutto, dei risultati del nuovo esperimento considerato nel suo insieme, cioè senza distinzione di giurisdizione; e poi dei risultati dell'esperimento medesimo presso le singole Magistrature, avuto riguardo alla disformità parziale delle notizie richieste per i vari gradi di giurisdizione, poichè è noto che le schede si differenziano in qualche parte, secondo che si tratta di giudizi in prima istanza, in appello, o in cassazione.

Rilevati gl'inconvenienti comuni alle diverse schede e quelli particolari a ciascuna, nella seconda parte accennerò brevemente ai temperamenti che mi parrebbero più adatti a rimuoverli.

(1) I modelli di queste schede trovansi riprodotti al seguito di questa relazione.

I.

|| Dallo spoglio fatto si può argomentare che la prova è, in complesso, riuscita soddisfacente, tanto più se si tiene conto di queste due circostanze: che il congegno della scheda per una parte delle Corti e dei Tribunali tornava interamente nuovo, e che si trattava di un semplice esperimento, onde non vi si è forse messo tutto quell'impegno che in caso diverso sarebbe stato certamente posto in opera; poichè non è neanche a supporre che da taluno, contrario al sistema della scheda per ragioni d'ordine tecnico o di comodo personale, nell'intento di scongiurare, per quanto dipendeva da lui, il pericolo di un nuovo carico, siasi procurato che l'esperimento non riuscisse a bene.

Le schede incomplete o riempite in modo non interamente soddisfacente sommano ad un quarto circa del totale.

A prima vista questa proporzione potrà parere elevata, trattandosi di un secondo esperimento. Ma importa ricordare che una metà delle schede esaminate appartenevano a Collegi presso i quali facevasene l'esperimento per la prima volta, e che anche per i Collegi dove l'esperimento aveva già avuto luogo le schede in qualche parte riuscivano nuove, i moduli primitivi essendo stati modificati in più punti.

Debbo inoltre soggiungere che eziandio di molte fra queste schede manchevoli o parzialmente errate s'è fatto lo spoglio, sia correggendo l'errore dove appariva manifesto, sia riempiendo le lacune, dove era possibile farlo, col sussidio delle risposte date agli altri quesiti; e che si scartarono soltanto le schede mancanti di alcuno dei dati essenziali, e non accertabili almeno indirettamente, o contenenti qualche manifesto errore di fatto.

Uno tra i quesiti ai quali più frequentemente è data incompleta o incerta risposta è « l'oggetto cui si riferisce la domanda proposta nell'atto introduttivo della lite ».

Rispondendo a questo quesito, i compilatori delle schede non solo non si uniformano il più delle volte alla nomenclatura adottata nella tavola dell'oggetto dei giudizi (come ne è fatta espressa raccomandazione in calce alla scheda per ottenere una classificazione

quanto più sia possibile uniforme ed agevolare così lo spoglio e la traduzione in cifre delle notizie descrittive), ma all'oggetto della domanda principale sostituiscono talora l'oggetto della domanda accessoria, subordinata, secondaria, di quella insomma che ha formato oggetto del giudizio interlocutorio od incidentale.

Aggiungasi che nell'enunciare l'oggetto cui si riferiva la domanda principale, le schede, oltre a scostarsi ben di sovente dalla nomenclatura adottata nella anzidetta tavola dell'oggetto dei giudizi, si scostano anche, nelle stesse cause più facili e più frequenti, dalla dizione comune, per modo che riesce assai difficile il rilevare l'oggetto vero, la cagione prima, originaria della lite.

Nel maggior numero dei casi si è trovato poi che al predetto quesito si risponde troppo scarsamente: ad esempio con una sola parola « omologazione » o con due « pagamento di somma, liquidazione di credito »; ovvero troppo diffusamente, facendo un oscuro sunto storico della lite, trascrivendo il nome e cognome delle parti in causa e perfino quello dei patrocinanti, ed esponendo notizie che vengono poi ripetute in altri punti della scheda.

Non infrequentemente si è dovuto pure avvertire che non era data risposta ai quesiti « numero e data della iscrizione a ruolo » e « data dell'atto introduttivo della lite », mentre, per quanto riguarda quest'ultimo quesito, sia dalla data dell'atto di citazione e dal numero e data delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite, sia dal sunto del dispositivo della sentenza e dall'enunciazione delle questioni decise colla sentenza stessa, si scorgeva di leggieri che l'atto di citazione registrato nella scheda non poteva essere il primo atto introduttivo della lite.

Non dico poi della data delle eventuali domande riconvenzionali e in garanzia e dell'intervento in causa, che non si è trovata quasi mai registrata, neppure quando al successivo quesito « se le domande riconvenzionali, di compensazione o di garanzia proposte dal convenuto sono state accolte ecc. » era data risposta.

Un altro quesito al quale si risponde con criteri molto differenti e spesso sbagliati è quello in cui si richiede il sunto del dispositivo e l'enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, coll'indicazione degli articoli applicati o interpretati.

E anche la misura nelle risposte è singolarmente ineguale; poichè o si risponde con troppa prolissità, o in modo insufficiente; il quale ultimo caso è il più comune, tanto che riesce bene spesso assai



malagevole lo stabilire con sicuro criterio se una sentenza è definitiva o no, e se l'oggetto del giudizio è quello stesso cui si riferisce la domanda originaria principale, o se non piuttosto si è deciso un altro punto controverso, accessorio alla quistione principale.

Che se, oltre a non dare un sunto chiaro, esatto e completo del dispositivo, si ometta l'indicazione degli articoli applicati o interpretati e si enunciano solamente le questioni decise dalla sentenza (come si riscontra in molte schede), torna assolutamente impossibile lo stabilire dove vada classificata una sentenza secondo l'oggetto del giudizio, vale a dire quale controversia sia stata veramente definita con quella sentenza.

Infine, nel rispondere al quesito « numero e data delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite », taluni hanno registrato la data del giorno in cui la causa passò in istato di deliberazione, i più quella della decisione, altri, infine, quella della pubblicazione della sentenza; mentre parrebbe ovvio che si avesse a registrare da tutti la data della *pronunciazione*, che è la sola legale e dev'essere apposta a tutte le sentenze (art. 360 e 361 C. p. c.) sotto pena di nullità.

Premessi questi ragguagli circa i difetti rilevati nelle risposte a quelle notizie che sono comuni a tutte le schede, o poco meno, toccherò ora brevemente di quelli che si hanno a lamentare rispetto alle notizie proprie delle diverse schede.

Nelle schede dei giudizi avvenuti presso i Tribunali in prima istanza si è notato innanzi tutto che mancava spesso la data dell'atto di citazione. Ciò forse può dipendere da un'interpretazione troppo letterale del quesito, al quale non si è data risposta quando il giudizio non era stato realmente iniziato con una citazione propriamente detta, ma bensì con altro atto equivalente negli effetti: ad esempio con ricorso (come nel caso che s'impugni la tassazione degli onorari d'avvocato o di procuratore, o nelle cause di stato), ovvero con ordinanza di magistrato (come avviene nei giudizi di graduazione).

Ma il quesito che sembra riesca maggiormente imbarazzante (viste le risposte discordanti e spesso fuori di luogo che vi sono state date) è quello che riguarda l'esito del giudizio e nel quale è richiesto « se la domanda principale dell'attore è stata accolta in tutto, in parte, oppure rigettata ». È evidente che a questo punto

non da tutti fu tenuto presente che, nel sistema della scheda, per domanda principale s' intende quella proposta nell'atto introduttivo della lite, come è espressamente indicato nella scheda stessa in un precedente quesito, e che perciò al quesito in discorso non si poteva e quindi non si doveva rispondere che allorquando il giudizio si fosse chiuso con una sentenza definitiva; poichè non può essere che una sentenza definitiva quella che accolga o rigetti la domanda principale contenuta nell'atto introduttivo della lite.

E la notizia suindicata è importantissima, perchè solo da essa può ricavarsi quante fra le liti intentate debbano legalmente ritenersi come temerarie.

Ma è d'uopo anche riconoscere che vi sono dei casi nei quali una sentenza, pur essendo definitiva, non pronuncia sul merito della domanda principale proposta nell'atto che iniziò la lite. Così, quando il magistrato dichiara la propria incompetenza, o non trova luogo a deliberare per nullità degli atti, o per una qualsiasi ragione assolve dall'osservanza del giudizio, non può, a stretto rigor di termini, darsi risposta al quesito « se la domanda originaria dell'attore fu accolta in tutto o parzialmente, oppure rigettata ». Per questa parte le risposte non appropriate troverebbero quindi una qualche scusa nella dizione del modello.

Nelle schede pei Tribunali civili e di commercio giudicanti in grado di appello, i quesiti che danno luogo a maggiori inconvenienti sono quelli che concernono l'esito dell'appello principale e dell'appello incidentale.

Molte volte è accaduto di trovare registrate di fronte al quesito dell'appello incidentale le notizie degl'incidenti sollevati nel corso del giudizio di appello; la qual cosa fa supporre, che coloro i quali compilarono queste schede non avessero ben chiara la nozione dell'appello incidentale, non potendosi accusare dell'inconveniente la dicitura usata nella scheda, perchè non potrebbe essere, per questa parte, più chiara e precisa.

Soltanto può osservarsi anche qui che vi sono dei casi nei quali una sentenza pronunciata in secondo grado non statuisce nè sull'appello principale nè sull'incidentale, cioè non giudica del merito; cosicchè i quesiti corrispondenti debbono forzatamente rimanere senza risposta. Ciò accade, ad esempio, quando nel giudizio di appello da una sentenza definitiva di prima istanza sia pronun-

ciata una sentenza non definitiva, risolutiva di un incidente sollevato nel corso dello stesso giudizio di appello; ovvero il magistrato (art. 492 C. p. c.) ordini alle parti di procedere ad ulteriori atti di istruzione, ritenendo la causa innanzi a sé, o rinviandola al primo giudice.

Nelle schede dei Tribunali giudicanti in seconda istanza, le risposte al quesito che riguarda il sunto del dispositivo sono anche più frequentemente difettose che nelle schede dei giudizi di prima istanza.

Le osservazioni speciali che son venute esponendo circa le schede degli affari decisi dai Tribunali in 2<sup>a</sup> istanza, si applicano fino a un certo punto anche alle schede per le Corti d'appello, essendo identici, quanto ai giudizi in secondo grado, i quesiti concernenti le due giurisdizioni. Dico fino a un certo punto, poichè presso le Corti d'appello, per quanto riguarda il modo con cui fu riempita la scheda, l'esperimento è riuscito più felicemente che non presso i tribunali.

Si è notato soltanto che le notizie circa l'appello per adesione e per incidente e circa l'intervento in causa vengono spesso trascurate, per non dire quasi sempre, come vengono trascurate ben di sovente le notizie circa gli incidenti.

Anche presso le Corti di cassazione l'esperimento della scheda ha lasciato a desiderare.

Scendendo a qualche particolare, si è notato che al quesito importantissimo riferentesi agli « effetti della decisione sull'azione giuridica spiegata nella domanda originaria principale » il più delle volte non si risponde affatto, o si risponde in modo non appropriato od incerto.

Che non si possa in taluni casi rispondere a questa domanda, ad esempio quando trattasi di annullamento con rinvio non pronunciato a sezioni riunite, s'intende di leggieri (benchè nella scheda non sia espressamente avvertito); ma la risposta manca anche in molti casi nei quali dal sunto del dispositivo risulta non esservi stato rinvio.

Inoltre, ben di rado trovasi nel sunto medesimo accennato, nel caso d'annullamento della sentenza impugnata, se vi fu rinvio o no: lacuna altrettanto deplorabile quanto inesplicabile.

## II.

Dai risultati di questa seconda prova e dalle osservazioni che son venuto facendo, emerge, a mio avviso, che gli inconvenienti posti in luce dallo spoglio delle schede riempite ad esperimento non possono addebitarsi che in piccola parte alla forma delle schede medesime e debbono invece attribuirsi per la massima parte a coloro che le compilarono. Ciò che non deve far maraviglia, ove si consideri che molte non furono riempite dai magistrati, come dovevasi, ma, per incarico di questi, da funzionari di cancelleria.

Non è men vero però che le diverse schede possono essere utilmente modificate in qualche parte; ma non già alterandone sostanzialmente il contenuto (il quale mi par buono, siccome quello che raffigura esattamente tutte le possibili vicissitudini del procedimento nelle diverse giurisdizioni, e porge quante notizie possono avere una reale importanza per l'amministrazione, per la legislazione e per le scienze sociali), bensì ordinandone meglio le singole parti, poichè una più logica disposizione gioverebbe a metterne maggiormente in evidenza la concatenazione e l'insieme, e chiarendo o precisando il senso di taluni quesiti, in guisa che qualsiasi magistrato possa afferrarnè alla prima e senza fatica i limiti e la ragione.

Io credo infatti che mantenendo inalterato, nella disposizione delle notizie richieste, l'ordine cronologico del procedimento, molte delle omissioni lamentate questa volta si eviterebbero nell'avvenire.

Ove si cominciasse dalla data dell'atto introduttivo della lite e dall'oggetto giuridico della domanda principale contenuta nell'atto stesso, invece che dal numero e dalla data dell'iscrizione a ruolo, facendovi succedere gli altri quesiti in maniera che seguissero, direi quasi passo passo, le vicende della lite, l'estensore della sentenza, incaricato della compilazione della scheda, vi risponderebbe forse più facilmente, ma di certo più appropriatamente.

Accennato così il concetto generale secondo cui dovrebbe modificarsi la scheda, mi resta a dire delle correzioni da recarsi ai singoli quesiti, per evitare gl'inconvenienti che son venuto indicando nella prima parte di questa Relazione.

Queste correzioni a mio giudizio, possono ridursi alle seguenti:

1° Sotto la rubrica « Causa tra . . . . . » a ciascuna delle persone fisiche o morali in contestazione, aggiungere, se attore, convenuto, intervenuto in causa, ecc; la qual cosa darebbe modo di conoscere la veste giuridica delle parti vincitrici e delle soccombenti, e di quelle eventualmente ammesse al gratuito patrocinio, ciò che non risulta dalle schede attuali.

2° Al quesito « Data dell'atto di citazione », aggiungere « o altro atto che ne tenga il luogo » per comprendere i casi in cui il giudizio è iniziato con ricorso, con ordinanza di giudice delegato, ecc.

3° Anche nella scheda pei giudizi in 1<sup>a</sup> istanza dei Tribunali distinguere le sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite, secondo che erano non definitive o definitive.

4° Nella scheda pei giudizi anzidetti alle parole « Se la domanda principale *dell'attore* è stata accolta, ecc. », sostituire queste altre « Se la domanda principale *proposta nell'atto introduttivo della lite* è stata accolta ecc. ».

5° In ogni scheda, fatta eccezione per quella dei giudizi di cassazione, al quesito « Se la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite è stata accolta in tutto od in parte, oppure rigettata », apporre una nota per avvertire che a siffatto quesito si deve rispondere nel solo caso che la scheda si riferisca ad una sentenza definitiva, e che nel caso di rigetto della domanda anzidetta deve indicarsi, se per ragione di merito, o per altra ragione e quale (incompetenza, nullità degli atti ecc.).

6° Nelle schede pei giudizi in seconda istanza dei Tribunali e delle Corti apporre inoltre un'avvertenza uguale alla sovraccennata ai quesiti concernenti l'esito dell'appello principale e dell'incidentale.

7° Modificare la nota alle schede nella quale è spiegato quali sentenze debbano, agli scopi statistici, classificarsi tra le definitive, nel modo seguente: quelle che pronunciarono sul merito della domanda originaria principale, ecc., e quelle che assolsero il convenuto dall'osservanza del giudizio.

8° In luogo di chiedere soltanto se nel corso della causa vi furono *incidenti*, domandarne il numero.

9° Nella scheda per i giudizi di cassazione, avvertire che al quesito « Effetti della decisione sull'azione giuridica spiegata

nella domanda originaria principale » si deve rispondere soltanto quando la impugnata sia una sentenza definitiva e la decisione della Corte sia di cassazione senza rinvio, o presa a sezioni riunite.

10° Riunire in una sola le due domande della scheda medesima che si riferiscono alla presenza delle parti all'udienza, formulando così la prima parte del quesito « Se la causa fu riferita in presenza del ricorrente o del resistente ».

Un modello tracciato in conformità delle avvertenze suesposte, che ho qui a disposizione di chiunque voglia esaminarlo (1), permette di abbracciare con uno sguardo solo tutte le modificazioni che subirebbe la scheda per le cause decise in prima istanza dai Tribunali, e da questo schema ciascuno può farsi un concetto adeguato di ciò che sarebbero le schede per le altre magistrature.

Per altro è mia convinzione che nessun modello di scheda, per quanto perfetto, potrà mai dare risultati soddisfacenti appieno, se non si farà obbligo assoluto ai magistrati di rispondere essi personalmente a tutti i quesiti (senza di che non si avranno mai notizie chiare e sicure) e di curare in ispecial modo l'esattezza del sunto del dispositivo e l'enunciazione, sommaria sì ma completa, delle questioni di fatto e di diritto decise dalla sentenza, da queste soltanto potendosi rilevare l'oggetto vero del giudizio, ricerca che ha tanta importanza legislativa e sociale.

(1) Questo modello trovasi stampato in appendice alla presente Relazione (pag. 106), al seguito delle schede poste in esperimento.

**Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali in seconda istanza.**

Corte d' appello di \_\_\_\_\_ Tribunale (1) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Causa tra \_\_\_\_\_

Numero e data dell'iscrizione a ruolo \_\_\_\_\_

Magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata \_\_\_\_\_

Se la causa è civile o commerciale \_\_\_\_\_

Se è di opposizione a sentenza contumaciale, se di opposizione di terzo, se di rivocazione \_\_\_\_\_

Oggetto cui si riferisce la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (2) \_\_\_\_\_

Data dell'atto di appello (3). . { dell'attore \_\_\_\_\_  
del convenuto \_\_\_\_\_

Id. dell'appello per adesione \_\_\_\_\_

Id. dell'appello per incidente \_\_\_\_\_

Id. dell'intervento in causa in grado d'appello \_\_\_\_\_

Incidenti . . . . . { risolti per ordinanza \_\_\_\_\_  
(si risponda mettendo un *si* } rinviati all'udienza \_\_\_\_\_  
al rigo corrispondente) } decisi all'udienza unitamente al merito \_\_\_\_\_

Data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice \_\_\_\_\_

Numero e data delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite. . . . . { in 1ª istanza { non definitive (4) \_\_\_\_\_  
definitive (5) \_\_\_\_\_  
in appello. . { non definitive (4) \_\_\_\_\_  
definitive (6) \_\_\_\_\_  
in cassazione \_\_\_\_\_

(1) Civile o di commercio.

(2) Nell'indicare quest'oggetto, il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi alla classificazione adottata nella tavola III dei modelli per la statistica civile (Oggetto dei giudizi).

(3) Nel caso che la citazione sia stata rinnovata si indichi la data tanto della prima quanto della nuova.

(4) Sotto questa rubrica devono comprendersi tanto le sentenze emesse d'ufficio in via preparatoria e le interlocutorie, provvisoriale ed incidentali, quanto quelle pronunciate in cause in grado d'appello contro sentenze non definitive in prima istanza.

(5) S' intendono quelle che pronunciarono sulla domanda originaria principale, cioè sulla domanda proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice.

(6) Nel caso in cui il giudizio è di rinvio dalla Cassazione.

Se nel presente giudizio vi è stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti \_\_\_\_\_

Se l'appello principale è stato accolto in tutto, in parte, oppure rigettato \_\_\_\_\_

Se l'appello incidentale è stato accolto in tutto, in parte, oppure rigettato \_\_\_\_\_

Se la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (nel caso di appello da sentenza definitiva) è stata accolta in tutto, in parte, oppure rigettata \_\_\_\_\_

Se le domande riconvenzionali, di compensazione, o di garanzia proposte dal convenuto sono state accolte in tutto, in parte, oppure rigettate \_\_\_\_\_

Se la causa è . . . . . { in contraddittorio \_\_\_\_\_  
(si risponda mettendo un *si* { in contumacia (7) } dell'appellante \_\_\_\_\_  
al rigo corrispondente) { } dell'appellato \_\_\_\_\_

Sunto del dispositivo ed enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, coll'indicazione degli articoli di legge applicati o interpretati (8).

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA DEL RELATORE \_\_\_\_\_

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione \_\_\_\_\_

Id. della decisione \_\_\_\_\_

Id. della pubblicazione della sentenza \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CANCELLIERE \_\_\_\_\_

(7) Nel caso di più appellanti o di più appellati, si indichi se la contumacia è di tutti o soltanto di alcuno tra essi.

(8) Sotto questa rubrica si devono indicare distintamente le questioni di fatto e quelle di diritto, ma le prime soltanto sommariamente; e devesi trascrivere anche quella parte del dispositivo che riguarda le spese.



Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali  
in prima istanza.

Corte d' appello di \_\_\_\_\_ Tribunale (1) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Causa tra \_\_\_\_\_

Numero e data dell' iscrizione a ruolo \_\_\_\_\_

Se la causa è civile o commerciale \_\_\_\_\_

Se è di opposizione a sentenza contumaciale, se di opposizione di  
terzo, se di revocazione \_\_\_\_\_

Oggetto cui si riferisce la domanda principale proposta nell' atto  
introduttivo della lite (2) \_\_\_\_\_

|                                                                                                  |   |           |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------|
| Natura<br>del procedimento<br>(si risponda mettendo<br>un <i>si</i> al rigo corri-<br>spondente) | } | formale . | per legge (Art. 155 Cod. proc. civ.) _____    |
|                                                                                                  |   |           | per convers. altrimenti avvenuta _____        |
|                                                                                                  |   | sommario  | per legge (Art. 155 e 389 Cod. p. civ.) _____ |
|                                                                                                  |   |           | per convers. altrimenti avvenuta _____        |

Data dell'atto di citazione (3) \_\_\_\_\_

Id. della domanda riconvenzionale \_\_\_\_\_

Id. della domanda in garanzia \_\_\_\_\_

Id. dell' intervento in causa \_\_\_\_\_

|                                                                                     |   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Incidenti. . . . .<br>(si risponda mettendo un <i>si</i><br>al rigo corrispondente) | } | risolti per ordinanza _____                    |
|                                                                                     |   | rinviiati all' udienza _____                   |
|                                                                                     |   | decisi all' udienza unitamente al merito _____ |

Data dell' atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (se  
il presente non è il primo giudizio intervenuto nella lite) \_\_\_\_\_

|                                                                                        |   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|
| Numero e data delle sentenze<br>precedentemente pronun-<br>ciate nella medesima lite . | } | in 1 <sup>a</sup> istanza _____ |
|                                                                                        |   | in appello _____                |
|                                                                                        |   | in cassazione _____             |

(1) Civile o di commercio.  
 (2) Nell' indicare quest' oggetto, il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi  
 alla classificazione adottata nella tavola III dei modelli per la statistica civile  
 (Oggetto dei giudizi).  
 (3) Nel caso che la citazione sia stata rinnovata, si indichi la data tanto  
 della prima, quanto della nuova.

Se nel presente giudizio vi è stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti \_\_\_\_\_

Se la domanda principale dell'attore è stata accolta in tutto, in parte, oppure rigettata \_\_\_\_\_

Se le domande riconvenzionali, di compensazione, o di garanzia proposte dal convenuto sono state accolte in tutto, in parte, oppure rigettate \_\_\_\_\_

Se la causa è. . . . . { in contraddittorio \_\_\_\_\_  
(si risponda mettendo un *si* { in contumacia (4) { dell'attore \_\_\_\_\_  
al rigo corrispondente) { del convenuto \_\_\_\_\_

Sunto del dispositivo ed enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, coll'indicazione degli articoli applicati o interpretati (5).  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA DEL RELATORE \_\_\_\_\_

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione \_\_\_\_\_

Id. della decisione \_\_\_\_\_

Id. della pubblicazione della sentenza \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CANCELLIERE \_\_\_\_\_

(4) Nel caso di più attori, o di più convenuti, si indichi se la contumacia è di tutti o soltanto di alcuno tra essi.

(5) Sotto questa rubrica si devono indicare distintamente le questioni di fatto e quelle di diritto, ma le prime soltanto sommariamente, e devesi trascrivere anche quella parte del dispositivo che riguarda le spese.

ALLEGATO III.

MODULO C.

Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dalle Corti d'appello.

Corte d'appello di \_\_\_\_\_

Causa tra \_\_\_\_\_

Numero e data dell'iscrizione a ruolo \_\_\_\_\_

Magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata \_\_\_\_\_

Se la causa è di cognizione diretta della Corte, oppure in grado di appello, ed in tal caso se è civile o commerciale \_\_\_\_\_

Se è di opposizione a sentenza contumaciale, se di opposizione di terzo, se di rinvocazione \_\_\_\_\_

Oggetto cui si riferisce la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (1) \_\_\_\_\_

|                                                                                     |              |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Natura del procedimento (si risponda mettendo un <i>si</i> al rigo corrispondente). | { formale .  | per legge (Art. 155 Cod. proc. civ.) _____    |
|                                                                                     |              | per convers. altrimenti avvenuta _____        |
|                                                                                     | { sommario } | per legge (Art. 155 e 389 Cod. p. civ.) _____ |
|                                                                                     |              | per convers. altrimenti avvenuta _____        |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data dell'atto di appello (2) . | { dell'attore _____   |
|                                 | { del convenuto _____ |

Id. dell'appello per adesione \_\_\_\_\_

Id. dell'appello per incidente \_\_\_\_\_

Id. dell'intervento in causa in grado d'appello \_\_\_\_\_

|                                                                               |   |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Incidenti. . . . . (si risponda mettendo un <i>si</i> al rigo corrispondente) | { | risolti per ordinanza _____                   |
|                                                                               |   | rinvii all'udienza _____                      |
|                                                                               |   | decisi all'udienza unitamente al merito _____ |

Data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice, oppure del primo atto giudiziario negli affari di cognizione diretta della Corte \_\_\_\_\_

|                                                                                |                               |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Numero e data delle sentenze precedentemente pronunciate nella medesima lite . | { in 1 <sup>a</sup> istanza } | non definitive (3) _____ |
|                                                                                |                               | definitive (4) _____     |
|                                                                                | { in appello . }              | non definitive (3) _____ |
|                                                                                |                               | definitive (5) _____     |
| { in cassazione _____                                                          |                               |                          |

(1) Nell'indicare quest'oggetto, il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi alla classificazione adottata nella tavola III dei modelli per la statistica civile (Oggetto dei giudizi).

(2) Nel caso che la citazione sia stata rinnovata si indichi la data tanto della prima quanto della nuova.

(3) Sotto questa rubrica devono comprendersi tanto le sentenze emesse d'ufficio in via preparatoria e le interlocutorie, provvisorie ed incidentali, quanto quelle pronunciate in cause in grado d'appello contro sentenze non definitive di prima istanza.

(4) S'intendono quelle che pronunciarono sulla domanda originaria principale, cioè sulla domanda proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice.

(5) Nel caso in cui il giudizio è di rinvio dalla Cassazione.

Se nel presente giudizio vi è stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti \_\_\_\_\_

Se l'appello principale è stato accolto in tutto, in parte, oppure rigettato \_\_\_\_\_

Se l'appello incidentale è stato accolto in tutto, in parte, oppure rigettato \_\_\_\_\_

Se la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (nel caso di appello da sentenza definitiva) o la domanda del ricorrente nelle cause di cognizione diretta, è stata accolta in tutto, in parte, oppure rigettata \_\_\_\_\_

Se le domande riconvenzionali, di compensazione, o di garanzia proposte dal convenuto sono state accolte in tutto, in parte, oppure rigettate \_\_\_\_\_

Se la causa è . . . . . { in contraddittorio \_\_\_\_\_  
(si risponda mettendo un *si* { in contumacia (6) { dell'appellante o del  
al rigo corrispondente) { del citato \_\_\_\_\_  
ricorrente \_\_\_\_\_

Sunto del dispositivo ed enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, coll'indicazione degli articoli applicati o interpretati (7).  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA DEL RELATORE \_\_\_\_\_

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione \_\_\_\_\_

Id. della decisione \_\_\_\_\_

Id. della pubblicazione della sentenza \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CANCELLIERE \_\_\_\_\_

(6) Nel caso di più appellanti o ricorrenti, o di più citati, si indichi se la contumacia è di tutti o soltanto di alcuno tra essi.

(7) Sotto questa rubrica si devono indicare distintamente le questioni di fatto e quelle di diritto, ma le prime soltanto sommariamente; e deve essere trascrivere anche quella parte del dispositivo che riguarda le spese.

**Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi  
dalle Corti di cassazione.**

*Corte di cassazione di* \_\_\_\_\_

Causa tra \_\_\_\_\_

Numero e data dell'iscrizione a ruolo \_\_\_\_\_

Magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata \_\_\_\_\_

Se la causa è civile, commerciale, di conflitto o se di altra natura  
e quale \_\_\_\_\_

Oggetto cui si riferisce la domanda principale proposta nell'atto  
introduttivo della lite innanzi al primo giudice (1) \_\_\_\_\_

Data del ricorso delle parti \_\_\_\_\_

Id. del contro ricorso \_\_\_\_\_

Id. del ricorso del P. M. \_\_\_\_\_

Id. dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice \_\_\_\_\_

|                                                                                                    |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Numero e data delle sen-<br>tenze precedentemente<br>pronunciate nella me-<br>desima lite. . . . . | in 1 <sup>a</sup> istanza | non definitive (2) _____ |
|                                                                                                    |                           | definitive (3) _____     |
|                                                                                                    | in appello                | non definitive (2) _____ |
|                                                                                                    |                           | definitive (3) _____     |
| in cassazione _____                                                                                |                           |                          |

Se nel presente giudizio vi è stata ammissione al gratuito patrocinio e di quale fra i contendenti \_\_\_\_\_

Se il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rigettato, accolto in parte, accolto in tutto \_\_\_\_\_

(1) Nell'indicare quest'oggetto, il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi alla classificazione adottata nella tavola III dei modelli per la statistica civile (Oggetto dei giudizi).

(2) Sotto questa rubrica devono comprendersi tanto le sentenze emesse d'ufficio in via preparatoria e le interlocutorie, provvisoriale ed incidentali, quanto quelle pronunciate in cause in grado d'appello contro sentenze non definitive di 1<sup>a</sup> istanza.

(3) S'intendono quelle che pronunciarono sulla domanda originaria principale, cioè sulla domanda proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice.

Effetti della decisione sull'azione giuridica spiegata nella domanda  
originaria principale \_\_\_\_\_

Se la causa fu riferita.. { in presenza. . { del ricorrente \_\_\_\_\_  
(si risponda mettendo un *si* { del resistente \_\_\_\_\_  
al rigo corrispondente) { in assenza (4) { del ricorrente \_\_\_\_\_  
{ del resistente \_\_\_\_\_

Conclusioni del P. M. — Se conformi in tutto o in parte alla deci-  
sione, oppure difformi da essa \_\_\_\_\_

Sunto del dispositivo ed enunciazione delle questioni decise dalla  
sentenza, coll' indicazione degli articoli applicati o interpretati (5).  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA DEL RELATORE \_\_\_\_\_

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione \_\_\_\_\_

Id. della decisione \_\_\_\_\_

Id. della pubblicazione della sentenza \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CANCELLIERE \_\_\_\_\_

(4) Nel caso di più ricorrenti, o di più resistenti, si indichi se l'assenza è di tutti o soltanto di alcuno tra essi.

(5) Sotto questa rubrica devesi trascrivere anche quella parte del dispositivo che riguarda le spese.

ALLEGATO V.

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE

Schema di scheda singolare per gli affari contenziosi  
decisi dai Tribunali in prima istanza.

Corte d' appello di \_\_\_\_\_ Tribunale (1) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Indicazione delle Parti in causa e della rispettiva veste giuridica (2) \_\_\_\_\_

Se la causa è civile o commerciale \_\_\_\_\_

Data dell' atto introduttivo della causa innanzi al primo giudice  
(se il presente non è il primo giudizio intervenuto nella lite) \_\_\_\_\_

Oggetto giuridico cui si riferiva la domanda principale proposta  
nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice (3) \_\_\_\_\_

|                                                                                                                      |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Numero e data (4) delle<br>sentenze precedentemente<br>pronunciate nella medesima lite<br>(se ve ne furono). . . . . | in 1 <sup>a</sup> istanza | non definitive (5) _____ |
|                                                                                                                      |                           | definitive (6) _____     |
|                                                                                                                      | in appello. . .           | non definitive (5) _____ |
|                                                                                                                      |                           | definitive (6) _____     |
| in cassazione _____                                                                                                  |                           |                          |

Se il presente giudizio è di natura ordinaria, di opposizione a sentenza contumaciale, di opposizione di terzo, ovvero di revocazione \_\_\_\_\_

Data dell'atto di citazione (7), o dell'atto equivalente (ricorso ecc.) \_\_\_\_\_

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| Data | della domanda riconvenzionale (se vi fu) _____ |
|      | della domanda in garanzia (id.) _____          |
|      | dell' intervento in causa (id.) _____          |

Oggetto speciale del presente giudizio (nel caso che esso sia incidentale o interlocutorio) \_\_\_\_\_

(1) Civile, o di commercio.  
(2) Per ciascuna Parte si indichi, se attore, convenuto, intervenuto in causa ecc.  
(3) Nell'indicare quest'oggetto il Relatore deve, possibilmente, uniformarsi alla classificazione adottata nella Tavola VII dei modelli per la statistica civile (Oggetto dei giudizi).  
(4) S' intende la data apposta alla sentenza, cioè quella della pronunciazione.  
(5) Sotto questa rubrica devono comprendersi tanto le sentenze emesse di ufficio in via preparatoria e le interlocutorie, provvisoriale ed incidentali, quanto quelle pronunciate in grado d' appello contro sentenze non definitive di prima istanza.  
(6) S'intendono quelle che pronunciarono sulla domanda originaria principale (cioè nella domanda proposta nell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice), quelle che assolsero il convenuto dall'osservanza del giudizio, e quelle che statuirono definitivamente sull'opposizione o sulla revocazione.  
(7) Nel caso che la citazione sia stata rinnovata, s' indichi la data tanto della prima quanto della nuova.

Se nel presente giudizio vi fu ammissione al gratuito patrocinio e di quali fra i contendenti (*indicarli nominativamente*) \_\_\_\_\_

|                                                                              |            |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Natura del procedimento (si risponda mettendo un sì al rigo corrispondente). | { formale  | { per legge _____                  |
|                                                                              |            | { per conversione successiva _____ |
|                                                                              | { sommario | { per legge _____                  |
|                                                                              |            | { per conversione successiva _____ |

Numero e data dell'iscrizione a ruolo (*per le cause che vi si devono inscrivere*) \_\_\_\_\_

|                                                                                             |   |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Numero e modo di risoluzione degli incidenti sorti nel corso del presente giudizio. . . . . | { | risolti per ordinanza _____                   |
|                                                                                             |   | rinvii all'udienza _____                      |
|                                                                                             |   | decisi all'udienza unitamente al merito _____ |

|                         |   |                                                              |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Se la causa è . . . . . | { | in contraddittorio _____                                     |
|                         |   | in contumacia (8) { dell'attore _____<br>del convenuto _____ |

Sunto del dispositivo ed enunciazione delle questioni decise dalla sentenza, con la indicazione degli articoli applicati o interpretati (9) \_\_\_\_\_

Se la domanda principale proposta nell'atto introduttivo della lite è stata accolta in tutto, in parte, oppure rigettata, e, in quest'ultimo caso, se per ragione di merito o per altra ragione e quale (*a questo questo non si risponde che quando la sentenza pronunciata nel presente giudizio sia definitiva nel senso spiegato nella nota 6<sup>a</sup>*) \_\_\_\_\_

Se le domande riconvenzionali, di compensazione, o di garanzia sono state accolte in tutto, in parte, o rigettate \_\_\_\_\_

FIRMA DEL RELATORE \_\_\_\_\_

Giorno in cui la causa è passata in istato di deliberazione \_\_\_\_\_

Id. della decisione \_\_\_\_\_

Id. della pubblicazione della sentenza \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CANCELLIERE \_\_\_\_\_

(8) Nel caso di più attori o di più convenuti, si indichi se la contumacia è di tutti o soltanto di alcuno tra essi.

(9) Sotto questa rubrica si devono indicare distintamente le questioni di fatto e quelle di diritto, ma le prime soltanto sommariamente, e devesi scrivere anche la parte del dispositivo che concerne le spese.



GIURIATI. Ho ascoltato con attenzione la Relazione del cav. De' Negri e mi permetto alcune osservazioni.

Preso sinteticamente, questa Relazione fa conoscere che nel sistema non vi sono inconvenienti; ma questi si riscontrano nell'applicazione, vale a dire nel modo con cui furono proposti i quesiti alla magistratura che doveva rispondere. Innanzi tutto un trimestre è assai poca cosa; osservo in secondo luogo che le schede sono 11 mila, e non si sono spogliate tutte: onde è difficile avere un criterio sicuro per stabilire che l'esperimento non sia riuscito. Ma le osservazioni acute, giuste, qualche volta energiche del cav. De' Negri che cosa provano? Provano che i magistrati hanno adempiuto poco volentieri a questo ufficio. Quando si interroga il giudice intorno agli effetti della decisione sull'azione giuridica spiegata nella domanda originaria e si fanno altrettanti richieste se ne cimenta la pazienza. Non basta che il magistrato stenda la sentenza; esso deve farne un sunto che non oltrepassi lo spazio di 12 righe, e così dare un cattivo concetto della causa; perlocchè io sono disposto a compatire largamente i magistrati e i cancellieri. (Qui l'oratore legge alcune delle schede distribuite ai commissari, per dimostrare gli inconvenienti delle risposte).

Ciò premesso, havvi in primo luogo una ragione per sperimentare i giudici colla richiesta di dati statistici? Io credo di sì. Se c'è la statistica della giustizia civile, c'è anche l'interesse di avere degli apprezzamenti, delle dichiarazioni di fatto.

Io ho impiegato dodici giorni di lavoro per fare una tabella da presentare ai giudici, la quale salvava il loro amor proprio egl'interessi della statistica. Oggi, invece, quando si dice « sunto del dispositivo » si sfida il criterio del giudice. Non bisogna fare domande indeterminate, o troppo complesse. Quando si fanno domande concrete, si hanno risposte precise per sì o per no, onde lo spoglio può farsi quasi istantaneamente, e il legislatore conoscere subito quello che vuol sapere.

Quanto alla statistica degli affari trattati presso le corti di cassazione, il legislatore ha un solo interesse, quello cioè di conoscere quali sono gli articoli di legge che hanno dato luogo ad un maggior numero di contestazioni, e in qual modo codesti articoli furono interpretati. La statistica farà vedere quali furono gli articoli di legge sull'espropriazione forzata o sulle prove testimoniali ecc., che vennero dai giudici interpretati in un senso anzichè

in un altro e così il legislatore potrà correggerli, o chiarirli. Quando si dice « sunto dei motivi della sentenza e del dispositivo » non si dice niente; chi deve fare lo spoglio non sa che cosa segnare, che costruito ricavarne.

Ora, per concludere, dirò che se l'esperimento fatto riuscì incompleto non è colpa dell'Ufficio di statistica, perchè esso non ha potuto approfondire l'esperimento. Perciò io propongo che si richiami il sistema al suo concetto originario, quale l'ho proposto io, e allora si vedrà che farà buona prova.

**PRESIDENTE.** La difficoltà immensa in questa materia nasce dal sistema della nostra procedura, e dalle forme adottate per la scheda civile, le quali potrebbero forse essere emendate. La statistica in materia civile ha due compiti principali: segnalare il movimento degli affari, e i fatti e le relazioni della vita civile che danno maggiore alimento a contestazioni e giudizi; designare le più frequenti e più ardue questioni di diritto, e il modo onde la giurisprudenza le va man mano risolvendo. Il primo di questi compiti si attiene principalmente ai fatti delle liti; il secondo, alle questioni di diritto in esse trattate. Perchè si possa riuscire a soddisfare i propositi della statistica, bisogna distinguere essenzialmente nelle sentenze e nelle schede che vi si riferiscono le questioni di fatto da quelle di diritto. Fintanto che c'è commistione delle questioni di fatto con quelle di diritto, le schede riescono difficili a compilare, e pressochè inutili allo scopo di una esatta statistica.

**GIURIATI.** Ripeto anch'io che le domande fatte nella scheda sono troppo generiche e indeterminate. « Sunto dei motivi della sentenza e del dispositivo »: tutto questo in alcuni casi riesce impossibile a darsi; in altri si risolve in nulla. Il sunto del dispositivo in Corte d'appello significa scrivere un volume e conviene aggiungere dieci fogli di carta ad una di queste schede; per la Corte di cassazione invece si riassume in una parola: annullamento o rigetto.

Io sono d'avviso che avendo tentato ci convenga proseguire nell'esperimento; ma studiamo un modello più semplice, più netto; e, quando ci sarà comunicata a stampa la Relazione De' Negri insieme coi modelli posti in prova, vediamo di proporre una nuova redazione che meglio risponda alle esigenze della pratica.

CASORATI. Ho ascoltato con molta attenzione le considerazioni svolte dal nostro egregio presidente, dal relatore e da parecchi colleghi intorno alla scheda singolare in materia civile, ed io pure sono d'accordo, in tesi astratta, sulla grande utilità del sistema, quando questo potesse essere convenientemente attuato. Ma pur troppo i risultati degli esperimenti fatti mi hanno ispirato la convinzione che tale sistema non sia attuabile; ed ecco in breve le ragioni della mia sfiducia.

In primo luogo, è cosa molto ardua formulare un modello di scheda che risponda a tutte le esigenze. È inutile che io ricordi tutti i difetti dei modelli fin qui escogitati, poichè essi furono già esposti dal sig. presidente e dall'on. Giuriati. È pressochè impossibile evitare i due scogli, o delle enunciazioni soverchiamente vaghe che finiscono per dir nulla, o della molteplicità di domande specifiche, le quali complicano eccessivamente il lavoro della compilazione.

Ma, posto pure che si riesca dopo altri studi ed altri esperimenti a concordare un modello, avremo noi raggiunto lo scopo? Non ancora, perchè avremo sempre notizie incomplete.

La Commissione ha opinato fino a qui di escludere dall'applicazione del sistema delle schede le sentenze dei pretori, le quali sono in una proporzione che oscilla fra i due terzi ed i tre quarti del numero complessivo delle cause trattate dalle autorità giudiziarie, non tenendo conto dei conciliatori. Eppure non vi ha via di mezzo: o estendere la scheda anche alle cause pretoriali, ciò che per molte ragioni è quasi impossibile; o limitarla alle cause trattate dai giudici collegiali, cioè ad una frazione molto esigua delle liti, rinunciando in gran parte ai vantaggi che i propugnatori della scheda civile si ripromettono di ricavarne. Di più, per istituire indagini complete e concludenti, bisognerebbe applicare la scheda non solo alle cause ultimate con sentenza definitiva, ma anche a quelle terminate con sentenza preparatoria od interlocutoria, o per transazione.....

DE' NEGRI. Perdoni. Ciò fu già preveduto; e le schede sperimentate si riferiscono appunto tanto alle sentenze definitive quanto alle non definitive. Quanto alle cause transatte prima del giudizio, la scheda non vi si potrebbe mai applicare e vi sopperiranno le notizie contenute nei prospetti statistici complementari alle schede.

CASORATI. Sia pure: ma bisogna tener conto del maggior lavoro che la scheda civile imporrebbe ai magistrati, i quali non debbono essere distratti senza una reale necessità dalla loro naturale funzione del giudicare. Il tempo che si facesse perdere ad essi in funzioni accessorie, andrebbe tutto a scapito della bontà dei giudizi. Ciò spiega e giustifica la poco favorevole impressione che generalmente ha prodotto l'esperimento del sistema di cui trattasi; e la Commissione non può a meno di preoccuparsene, nell'interesse stesso della statistica; perchè l'esigere troppo si risolve in una vessazione alla quale si finisce coll'opporre la forza d'inerzia. Comprendo che certe enunciazioni della scheda possono essere fatte dai cancellieri. Ma quanto alle enunciazioni riguardanti il merito della causa, è indispensabile che se ne occupino i magistrati, i più scrupolosi dei quali, per altro, come dimostrò l'esperimento, riempiono la scheda con indicazioni prolisse, mentre altri dicono poco o nulla.

Non lievi difficoltà presentano pure lo spoglio e la conservazione delle schede. Lo spoglio, per unità d'indirizzo, deve farsi dall'Ufficio centrale di statistica, e quindi è d'uopo calcolare quale sarebbe approssimativamente il numero delle schede che ivi dovrebbero affluire, quale il numero degli impiegati che lo spoglio esigerebbe, e lo spazio che i cartellini occuperebbero accumulandosi per qualche anno. Per esser proficue, le schede dovrebbero infatti essere conservate per qualche anno, uno dei precipui vantaggi del sistema essendo quello che la scheda si presti a molte, svariate e speciali indagini, la cui utilità può manifestarsi anche improvvisamente. Ora, da calcoli fatti in proposito risulterebbe che le schede, limitate alle sole sentenze proferite dai tribunali e dalle corti, sarebbero all'incirca 90,000 ogni anno, e fra tre e quattro volte tanto, ove si estendesse il sistema anche alle sentenze dei pretori. Lo spoglio, secondo i calcoli predetti, esigerebbe l'opera almeno di cinque impiegati, quando la scheda non comprendesse le sentenze dei pretori, e almeno di venti, nel caso contrario.

Conserviamo ora le schede per lo spazio, pongasi, di dieci anni, ed alla fine di questo periodo avremo 900,000 schede, nella prima delle raffigurate ipotesi, e fra tre milioni e tre milioni e cinquecentomila nella seconda. Si faccia quindi il calcolo della quantità dei locali, e delle centinaia, forse, di metri lineari di scaffali all'uopo occorrenti, e si vedrà che, anche materialmente ed economicamente, il sistema della scheda è irto di difficoltà.

I propugnatori della scheda in materia civile credono di cogliermi in contraddizione, perchè io pure applaudo al sistema della scheda individuale in materia penale. Ma giova considerare che a riempire la scheda penale concorrono più funzionari, ciascuno dei quali non ha che da scrivere una o poche parole o cifre. Nella scheda civile invece, se si tolgano le poche enunciazioni che deve fare il cancelliere, l'opera è tutta del Magistrato, il quale ha perciò un doppio lavoro da fare, quello della sentenza e poi quello di redigere la scheda, che pure esige molte indicazioni e ricerche. D'altra parte, la compilazione della scheda penale è affidata al Pubblico ministero, avvezzo per suo istituto a disimpegnare anche funzioni di indole amministrativa; il che non può dirsi del magistrato giudicante, a cui sarebbe affidata la compilazione della scheda civile, essendo egli dedicato ad occupazioni d'indole affatto diversa dai lavori statistici.

Nè sarà finalmente superfluo ricordare che, mentre della scheda penale si hanno esempi anche presso altre Nazioni, non se ne ha alcuno per ciò che riguarda la scheda civile.

CURCIO. Il collega Casorati parlando delle centinaia di metri cubi di scaffali che sarebbe necessario occupare, se si volesse fare la statistica civile col metodo nuovo, ha allarmato la Commissione. Permettano gli egregi colleghi, che io, mettendo da parte le esagerazioni, rimetta le cose ne' loro veri termini. Nessuno ha mai pensato di raccogliere anche le notizie relative al lavoro dei pretori col mezzo di schede singolari; quindi la paura di d'ingombrare mezzo mondo non regge. La Sotto-Commissione che elaborò la scheda singolare propose di richiedere solamente le notizie delle sentenze de' magistrati collegiali; le quali sentenze non sono che 90 mila all'anno. Sicchè mi pare che non occorra un grande arsenale per la conservazione delle schede. È, a mio modo di vedere, un desiderio mal concepito quello di conservare le schede, dopo fattone lo spoglio, per il periodo di dieci anni; non so a che potrebbero servire dopo toltane la parte che serve alle pubblicazioni statistiche. Quelle schede, eseguitone che sia lo spoglio, non hanno più alcuna importanza: sono limoni spremuti. Questo timore dell'on. Casorati, quindi, non è un argomento che debba arrestarci; e 90 mila schede non possono essere di ingombro intollerabile. Quanto al personale che sarebbe necessario per fare lo spoglio, se ci si

dice che non vi è e che non si potrebbe pagare un personale nuovo, è certamente inutile che seguitiamo a parlare di questi lavori, contro i quali starebbe l'argomento insuperabile della mancanza de' mezzi. Ma se questi vi sono, se bastano a pagare i pochi impiegati che dovrebbero eseguire i lavori nell' Ufficio centrale, come assicura il nostro Direttore generale della statistica, io posso concludere, coi colleghi De' Negri e Giuriati, che non trovo ragioni di rinunciare alla scheda civile. Anzi, una volta che il cav. De' Negri ha raccomandato di migliorare la redazione dei quesiti e il Presidente della Commissione ha detto che gioverebbe disporre un nuovo esperimento, io in verità non comprendo il motivo della carica a fondo dell'amico Casorati contro la scheda.

Si disse che la scheda è complicata; al contrario, a me sembra che un magistrato senza fatica ne possa riempire facilmente parecchie in brevissimo tempo, dopo che ha studiato e deciso la causa e scritta la sentenza. Alcune risposte ai quesiti contenuti nella scheda egli può farle copiare dal cancelliere; le altre le può dettare o scrivere; insomma anche per dare il sunto del dispositivo non c'è bisogno che di un momentaneo intervento del magistrato. Se non che, debbo a questo proposito rivolgere una osservazione all'amico Giuriati, il quale ritiene che, in luogo del dispositivo, basti citare l'articolo applicato, e dico che a citare soltanto l'articolo non ci si faticherebbe nulla; ma viceversa poi non si darebbe alcuna notizia concludente, perchè un articolo di legge può servire alla risoluzione di svariate questioni, ed è la natura giuridica di queste che conviene conoscere ed avere sotto gli occhi.

PRESIDENTE. Il giudice fa le sentenze, non codesto lavoro di spiritualizzare le questioni.

CURCIO. Con questi schiarimenti e colle correzioni proposte dal cav. De' Negri io ritengo che gli inconvenienti lamentati dovrebbero cessare. Non monta che alcune delle schede lette qui innanzi alla Commissione siano riuscite meno perfette: l'esperienza ammaestrerà.

NOCITO Io sono d'avviso che non sia opportuno di abolire senza nuovo esperimento la scheda civile, anche perchè non ne venga scosso il credito della nostra istituzione.

La redazione attuale si può emendare. Per esempio, io deside-

rerei sapere perchè nella scheda è detto « in presenza del ricorrente », ovvero « in assenza del ricorrente ». Si vuol sapere se l'avvocato andò, o no? Dove si legge: « effetto della decisione »; si capisce che se fu rigettato il ricorso, si deve ritornare da capo. Siffatti quesiti ed altri, che potrei citare, non ci fanno conoscere esattamente la natura della causa.

TONDI. Noi non possiamo pretendere dalla statistica quello che debbe cercarsi e trovarsi nella giurisprudenza. La statistica, sotto il rispetto della quale ora ci occupiamo, ci offrirà tutto quanto può allorchè ci dinoti la specie del diritto che fù necessità difendere con determinata azione giudiziaria ed il numero degli attacchi che a quel diritto vennero mossi.

La notizia del contenuto particolare di quegli attacchi e le ragioni per le quali il Magistrato accordava o negava la protezione dell'autorevole suo pronunziato, non si deve attingere nei brevi quadri di statistica, ma nelle compilazioni degli annali e periodici giuridici e negli archivi delle corti e dei tribunali.

Per me, semplificata la scheda, potrà riempirla tutta il cancelliere che ricaverà le notizie dai registri, donde i modelli delle schede non possono e non debbono prescindere.

PRESIDENTE. Abbiamo adunque due proposizioni: quella Casorati che, visti i risultati dell'esperimento fatto e le difficoltà incontrate dal metodo della scheda singolare pei giudizi civili, propone che lo si abbandoni; e quella dell'on. Nocito, suffragata dai colleghi Tondi, Giuriati e Curcio, i quali, pur riconoscendo non esser riuscito felicemente il sistema della scheda civile, come fu applicato sin qui, lo vorrebbero tuttavia non abbandonato, ma migliorato e corretto. La mia opinione è che, quando il cav. De' Negri avrà distribuito la sua Relazione a stampa e raccolte le osservazioni di tutti i commissari sul modello della scheda posto in esperimento, si potrà con miglior profitto discutere tenendo conto delle proposte di correzione. In ogni modo parmi possa rimandarsi a domani il seguito dell'attuale discussione.

**Seduta del 26 febbraio 1885.**

---

*Presidenza di S. E. il senatore DE FALCO.*

Presenti i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, GABELLI, GIURIATI, GUALA, LOMBROSO, LUCCHINI, NOCITO, OLIVA, TONDI ed i segretari DE' NEGRI, BRUSCHETTI e PERSICO.

PRESIDENTE. Siamo rimasti alla discussione delle varie proposte sul terzo oggetto dell'ordine del giorno, che possono ridursi a queste due: o l'abolizione assoluta della scheda civile, propugnata dal comm. Casorati; ovvero il mantenimento della scheda, con preghiera speciale ai membri della Commissione di presentare un modello di scheda in materia civile, più semplice, più preciso, più perfetto. Bisogna, credo, discutere prima la proposta del commendatore Casorati per l'abolizione della scheda.

CASORATI. Non voglio ritornare sul merito della questione. Soltanto desidero far osservare all'on. Nocito, il quale disse che andrebbe compromesso il decoro della Commissione se si abbandonasse il sistema della scheda, che questo sistema fu adottato per gli affari civili in via di esperimento e che non sarebbe disdicevole, quando non avesse dato buoni risultati, di abbandonarlo. Se si avesse avuta la sicurezza della riuscita, l'esperimento sarebbe stato inutile; e il sistema della scheda si sarebbe adottato fin dalle prime in modo definitivo. A sostegno poi della mia opinione, circa le difficoltà pratiche di attuare il sistema della scheda civile, stimo conveniente di richiamare l'attenzione della Commissione sopra una circostanza di fatto. Negli ultimi tempi in cui dirigeva il



Ministero della Giustizia, l'on. Zanardelli fece una circolare relativa alla istituzione di un casellario di giurisprudenza presso il Ministero stesso. Espose in essa le ragioni di quella istituzione, additandone l'utilità ed invitò i magistrati delle Corti di cassazione a formulare le massime delle sentenze da essi redatte (1).

Sebbene sia di grandissima utilità, il casellario non ha potuto finora essere attuato, perchè non tutte le Corti hanno corrisposto all'invito del Ministero ed alcuni magistrati hanno dichiarato di non avere tempo di formulare le massime e dare le indicazioni sulle schede dopo la sentenza. Fa d'uopo tener conto di ciò. Se non ha potuto essere attuata quella scheda semplicissima, come potrebbe avere attuazione quest'altra molto più complicata, e che in parte sarebbe, per di più, un duplicato della prima?

Come si può pretendere che un consigliere di cassazione, dopo avere stesa la sentenza, si metta a fare due schede: una pel casellario di giurisprudenza e l'altra per la statistica civile?

L'onor. Giuriati ha detto che ha speso dodici giorni di lavoro nel preparare il primo modello della scheda e che il Comitato vi fece delle modificazioni le quali ne hanno mutato il carattere. Io dico che se si studiasse ancora, e si proponesse un altro modello, si avrebbero gli stessi risultati negativi; le difficoltà sono intrinseche al soggetto: sono nel sistema medesimo.

Insomma, piuttosto che creare con la scheda una immagine incompleta della sentenza, tanto varrebbe richiamare addirittura copia della sentenza stessa. In questa avreste tutti i dati che potete desiderare, ed insieme il vantaggio di non disturbare di soverchio i magistrati e neppure il cancelliere.

Propongo quindi alla Commissione:

1° *che si abbandoni l'idea di attuare la scheda singolare in materia civile;*

2° *che si rivolgano gli studi al miglioramento dei registri ora vigenti per la riunione dei dati statistici nella materia anzidetta;*

3° *che, volendosi assolutamente ricorrere ad altro sistema,*

(1) Vedasi la circolare del 29 maggio 1883, pubblicata nel N.º 22 del Bollettino ufficiale di quell'anno, relativa alla istituzione di un casellario di giurisprudenza presso la biblioteca del Ministero di Grazia e Giustizia.

*piuttosto che quello della scheda singolare, si adotti il metodo di richiamare le sentenze.*

LUCCHINI. Il collega Casorati ha opportunamente richiamato cosa che costringe anche me ad interloquire in argomento.

Io stesso ebbi il primo pensiero del casellario di giurisprudenza, del quale, ad iniziativa del ministro Zanardelli, e sulla proposta del mio amico Casorati, fu tentata l'attuazione.

Ora questa istituzione, sebbene incipiente, mi porge adito ad una prima osservazione: la parte della scheda civile che riguarda il « sunto del dispositivo » della sentenza non costituirebbe un duplicato col bollettino del casellario in parola? Mi sembra fuori dubbio.

Seconda osservazione: questo casellario di giurisprudenza, benchè istituito fuori d'ogni ingerenza della Commissione, di qual indole è desso mai? Io non esito a riconoscergli la stessa indole statistica che caratterizza le altre serie di ricerche e di notizie affidate alle nostre cure. Non le sole e nude cifre costituiscono le espressioni della statistica: il nuovo indirizzo di questi studî tende anzi ognor più a circostanziare i fatti che si vengono enumerando, a vestire, come suol dirsi, le cifre; questa è la forma che abbiamo dato noi stessi alla scheda penale, specie nella indagine delle causali dei reati. Il massimario in questione presenta il carattere statistico, sia pel modo come si vien compilando, sia per lo spoglio che se ne dovrà fare, sia per lo scopo stesso cui è diretto, che è di illuminare, con precisa cognizione di cose, il potere esecutivo ed il legislativo sulla interpretazione giudiziale e sull'applicazione delle leggi: scopo analògo a quello per cui si vogliono conoscere il numero, la durata, gli atti, le vicende estrinseche dei procedimenti. Infine è chiaro che si tratta di statistica giudiziaria. Ma a che prò tante dimostrazioni? I compilatori stessi della scheda civile, col comprendervi la richiesta della tesi giudicata, esclusero ogni dubbio sulla spettanza di questa materia agli studî statistici, e quindi sul diritto e debito nostro di avocare a noi la disciplina e la formazione del casellario di giurisprudenza.

Terza osservazione. La scheda civile, com'è proposta, sarebbe affidata alle cure dei cancellieri, salvo che per la parte riguardante il sunto del dispositivo giudiziale. E sta bene: quest'ultima notizia non si può ragionevolmente richiedere dall'opera di un cancelliere, che invece può accudire egregiamente a tutto il resto.

Ma la tesi della sentenza si domanderebbe al magistrato che l'ha stesa, precisamente come si fece pel casellario di giurisprudenza. Ed ecco dove cade la mia osservazione. Io mi permetto di dubitare che siffatto compito sia opportunamente affidato all'estensore della sentenza; egli è appunto per questa funzione male attribuita che il casellario, come avvertì il collega Casorati, non ha fatto sinora buona prova. Anzi tutto, parmi aggravò il magistrato di un onere soverchio, e che non so se gli si possa legalmente imporre con un provvedimento amministrativo. Più ancora, oso ritenere che il giudice estensore non sia la persona più adatta a compilare la massima della sentenza, comunque da lui stessa dettata, ed appunto perché dettata da lui. Se il fatto, già rilevato da alcuno di noi, di massime per la maggior parte compilate in modo veramente inadeguato allo scopo nelle schede già poste alla prova e che ci stanno sott'occhio, se questo fatto, dico (e me ne appello ai signori sperimentalisti), non bastasse a farcene convinti, ce ne dovrebbe convincere la considerazione sulla diversa funzione intellettuale (e me ne appello ai psicologi) che si compie elaborando i *motivi* e la *tesi* di una sentenza. Può dirsi esservi la stessa differenza che passa fra lo scrivere una *monografia* scientifica od esegetica ed il formulare un *articolo di legge*. Quanti dottissimi giureconsulti sono infelici legislatori! Ho anche conosciuti abilissimi e provetti scrittori di *Relazioni* legislative che fallivano alla prova di un *testo* legislativo; ed il paragone calza anche più appuntino. Ciò tutto dipende dall'essere di natura molto diversa le difficoltà che si devono superare per formulare convenientemente una *sentenza* e la sua *massima*, una *dissertazione* ed una *legge*. Per giunta, il magistrato estensore è il più delle volte disadatto a sintetizzare la sua sentenza, perchè spesso è mosso da vedute personali nell'apprezzare i motivi che dirò di coscienza, in confronto ai motivi che dirò di legge; e perchè con la tesi si fa un'altra volta giudice, ma giudice dell'opera propria. Certamente non mancano magistrati esimî così nel dettare le sentenze come nel ricavarne le tesi, ma sono il minor numero; e posso dirlo anche per la personale esperienza che ho acquistata nell'attendere alla direzione del mio periodico di giurisprudenza. D'altronde le tesi, in ispecie agli intenti statistici, che a noi interessano soprattutto, vogliono essere compilate con uniformità di metodo e sistematica concisione di dettato:

quella concisione che non è dote primaria della nostra magistratura!

Il costrutto di tutto questo mio discorso è il seguente: primo, che, volendo adottare la scheda proposta, bisogna sopprimere la richiesta della massima giudiziale, a cui già risponde il casellario della giurisprudenza; secondo, che, riconosciuta questa istituzione di competenza essenzialmente statistica, la Commissione deve farne oggetto de' proprî studî, trovando in esso l'attuazione pratica di una ricerca statistica completa, che riguarda cioè tanto il civile, quanto il penale; che, quale prima norma per la raccolta delle massime giudiziali, non ne sia affidata la compilazione ai magistrati estensori delle sentenze, ma ad altri funzionarî adatti. E poichè il casellario è attualmente limitato alle sentenze delle corti supreme regolatrici, io proporrò, quando sarà il momento opportuno, che a compilare le massime delle sentenze di quelle cinque corti, sieno destinati altrettanti aggiunti giudiziari, fra i più valorosi, dai quali, con tenue spesa di remunerazione speciale, sarà facile ottenere un lavoro uniforme, adeguato e completo, lavoro che di ricambio costituirà un esercizio utilissimo pei giovani magistrati che ne avranno l'incarico.

PRESIDENTE. La questione di cui si è trattato fin qui era limitata alla opportunità della scheda civile per l'uso della statistica. Ella ora fa, o rinnova, un'altra proposta, molto più ampia; e vorrebbe, mi pare, una raccolta di tutte le massime di giurisprudenza, le quali dovrebbero essere compilate, non dai magistrati estensori delle sentenze, ma da *altri funzionari adatti*, e mandate poi al Ministero, che le conserverebbe in forma di *casellario*. Io credo che tutto questo sarebbe utile, ma difficile a praticarsi, ed in tutti i casi dovrebbe essere ordinato con metodi e fini diversi da quelli che si attengono esclusivamente alla statistica, e che, per ciò appunto, dovrebbero avere un'ampiezza molto maggiore. La raccolta quasi ufficiale delle massime di giurisprudenza, non è idea nuova, specialmente per rispetto alla Corte di cassazione. Nel Napoletano fu effettuata fino al 1820 con la pubblicazione del *Supplemento alla collezione delle leggi*. Nel progetto di legge per la Cassazione unica, che, Ministro, presentai al Senato nel 1872, vi era un articolo che ordinava la stampa mensile e l'invio alle Autorità giudiziarie di tutte le decisioni della Corte di cassazione

per le quistioni di diritto risolte e le massime di giurisprudenza stabilite. Ma tutta questa non parmi materia di *casellario*; è materia di raccolta di giurisprudenza, di scelta sapiente e di pubblicazione ufficiale delle sentenze e delle massime prealse in esse. Veniamo pertanto ad una conclusione. Noi abbiamo ancora due proposizioni: quella del comm. Casorati e l'altra del professore Lucchini, la quale parmi si compendi nel concetto di stralciare dalle sentenze *le risoluzioni e le massime di diritto* per farne oggetto d'una scheda particolare e di un lavoro speciale e distinto.

CASORATI. Taluno potrà obbiettarmi: se respingiamo il sistema delle schede, come si farà la statistica? Si farà come si fece finora, cioè coi registri. Infatti noi abbiamo i registri numerici, nei quali si raccolgono tutte le notizie che occorrono per le statistiche civili e penali, che sono state compilate sino a qui senza ricorrere a schede. Ecco quindi il mio concetto: invece di perdere il tempo a studiare la scheda, che a mio avviso non può perfezionarsi, si cerchi di migliorare i registri.

PRESIDENTE. Coll'aggiunta del richiamo delle sentenze.

CASORATI. Io non lo credo necessario; ho accennato a questo espediente in via subordinata, e solo per dimostrare con un argomento di più a quale mole di lavoro si arriverebbe se si volesse spingere alle ultime conseguenze il metodo delle schede.

PRESIDENTE. Cominciamo adunque dal decidere fra le due proposizioni: abbandono della scheda per gli affari civili; ovvero mantenimento di essa in una forma più semplice e più precisa, e secondo il metodo che sarà stimato migliore dalla Commissione.

GIURIATI. I membri della Commissione comprenderanno benissimo che nella questione della scheda io sono assolutamente disinteressato.

Si sopprima essa, o no, io non vi ho interesse di sorta, perchè non è la mia scheda quella che venne posta in esperimento.

E se quella non è la scheda da me progettata, a me pare logico, anche per il rispetto che deve avere di sè stessa la Commissione, che prima di tutto debba essere posta in discussione la mia scheda,

la quale non fu mai messa in pratica, mentre si accettò il mio pensiero d'incaricare della statistica i magistrati estensori delle sentenze:

Con la mia scheda, come dimostrai nella Relazione che la illustrava, si mirava a due scopi: primo, a non dare un carico soverchio ai magistrati, nell'impegnarli a fare le tabelle; essi avrebbero potuto riempirle da sè, se volevano, altrimenti questo lavoro rimaneva affidato ai cancellieri. Secondo scopo era quello di cavare dalle sentenze tutti i dati che scientificamente era interesse di raccogliere. Ambedue i fini da me contemplati, mi rincresce il dirlo, col sistema stato applicato, fallirono. Propongo pertanto che si faccia ritorno allo studio della mia scheda.

PRESIDENTE. La sua osservazione potrà farsi più utilmente quando si tratterà di decidere se s'abbia da modificare il sistema delle schede, conservandolo. Allora si presenterà opportuno il suo concetto, ed Ella potrà dire se la scheda sia da migliorare e in quale modo, sia pure ritornando alla redazione da lei primitivamente proposta. Ma ora la questione da risolvere è più radicale: se, cioè, sia da mantenere il sistema della scheda singolare per la statistica giudiziaria civile, o da abbandonarlo come mal riuscito. Se la Commissione viene a quest'ultima conclusione, sarebbe inutile qualunque discussione sulla forma della scheda. La proposta dell'on. Giuriati, adunque, può essere giustissima; ma è meglio la riservi.

OLIVA. Ho chiesto di parlare perchè, insieme coll'onorevole Curcio ho lavorato anch'io intorno alla scheda. Ricordo che la scheda, quale fu sperimentata, dopo matura discussione, era stata ritenuta opportuna per gli scopi statistici ed approvata, prima dalla Sotto Commissione civile di cui faceva parte il collega Giuriati, e poi dalla Commissione plenaria. Ma questa scheda agli scopi del casellario non basta, perchè il casellario raccoglie le massime di giurisprudenza, e conseguentemente ha un fine ben diverso da quello cui mira la statistica. Questa ha bisogno di molte altre notizie per poter rappresentare al vero le condizioni della società italiana ne' suoi rapporti coll'amministrazione della giustizia. Può servire a questo scopo la scheda? Se non può servire troviamo un altro mezzo.

Fin qui vi sono stati i registri, ma essi non bastano, perchè

non danno l'oggetto e la natura vera del movimento giuridico. Qual'è l'altro sistema che ora ci si presenta? Quello di richiedere una copia della sentenza.

PRESIDENTE. Questa è la seconda proposizione: e ci si verrà dopo.

OLIVA. Rimane dunque la scheda proposta dall'amico Giuriati. Ora si tratta di vedere se la forma della sua scheda sia migliore di quella adottata di poi, e la questione è stata appunto portata su questo terreno.

PRESIDENTE. Ella sostiene che debba rimanere la scheda; Casorati che deve essere abolita, sostituendola, se si crede, con le copie delle sentenze. È sopra questi punti estremi che occorre innanzi tutto deliberare.

OLIVA. Non abolire in massima la scheda, e non tenere la scheda attuale, ma migliorarla: ecco qual'è, in sostanza, il mio avviso.

NOCITO. L'egregio Casorati con le sue osservazioni non ha tolto valore alle mie, giacchè egli in fondo non ha fatto altro che dimostrare come la scheda attuale si possa correggere, senza bisogno di abolirla. Il concetto di sostituire uno ad un'altro sistema, dà un anno all'altro, non mi pare accettabile, ed io credo che anche l'Ufficio di statistica sarà di questo parere.

FERRI. Mi associo completamente alla proposta Casorati. Io credo che la natura diversa della scheda penale dalla civile renda impossibile l'attuazione di questa. Piacemi ripetere una mia idea già accennata molte volte: *noi non faremo mai della statistica finchè funzionari speciali non saranno pagati per fare questo lavoro*. Io sto quindi per l'abolizione, anzichè per la conservazione della scheda; nè mi fanno titubare le osservazioni svolte in senso opposto. Nella statistica penale l'esperimento fu superato; e, appunto per essere coerenti, si abbandona questo che ha fallito. Per la statistica civile accontentiamoci dei registri numerici.

TONDI. Per servizio della statistica giudiziaria vennero alle magistrature distribuite delle schede, e pare, dalle udite relazioni, che

non possa dubitarsi che il fine cui intendevasi non siasi raggiunto. Finora però si è discusso del fine mancato, ma non si è ancora cercato a qual cagione debbasi attribuire un tale difetto. Potrebbe ben essere che lo scopo sia mancato per la quantità e la qualità delle notizie che nella scheda si richiedevano; ed in questo caso una riforma dei moduli potrebbe assicurarci i vantaggi innegabili del sistema di statistica raccolta mediante schede singolari. Non essendosi indagate adunque le ragioni del fallito esperimento, sarebbe, a mio giudizio, precipitata la risoluzione di sopprimere la scheda, nella quale, a dir vero, io ravviso la più efficace garanzia di serietà per la statistica in Italia.

E per dare, a modo di esempio, una prova del dubbio esposto, ricorderò una domanda che si fa nelle schede distribuite alle Corti di cassazione.

Si richiede in quelle schede il numero delle sentenze pronunziate nei diversi gradi di giurisdizione che precedono il rimedio straordinario del ricorso. Ora ognuno sa come le parti possano limitare la produzione degli atti in Cassazione a quelli che sono indispensabili pel giudizio sul gravame straordinario e che spesso si riducono alla sentenza impugnata ed al ricorso.

L'esperimento quindi non è riuscito, ma prima di smettere il pensiero della riprova è utile indagare se la scheda possa rendersi più facile e più piana.

**PRESIDENTE.** Allora metterò ai voti la prima proposizione:

Innanzi, però, amerei sentire l'avviso di coloro che hanno studiato in pratica le diverse schede. Domando quindi al comm. Bodio e al cav. De' Negri, se credono che il sistema della scheda sia definitivamente da condannare, o se, con alcune modificazioni, possa, a loro avviso, essere attuato con utilità.

**BODIO.** Se la maggioranza della Commissione desidera che si rinnovi l'esperimento con un modello di scheda emendato, l'Ufficio non può rifiutarsi di farlo.

Vi sono certamente delle difficoltà; nè io, nè De' Negri, saremmo in grado di affermare che i vantaggi che si avrebbero dall'uso della scheda fossero per riuscire maggiori degli inconvenienti che esso porta.



PRESIDENTE. Non ostante le risposte del comm. Bodio, alle quali si associa De' Negri, non mi pare che si possa nello stato presente rinunziare senz'altro alla scheda. Se vi sono delle difficoltà, non è ancora provato che non possano esser vinte. Vediamo perciò se non sia miglior consiglio cercare innanzi tutto di correggere e migliorare la forma della scheda, e se codesto lavoro di revisione e correzione possa esser fatto nella presente sessione.

Messa a partito la proposta Casorati, votano in favore, oltre al proponente, Ferri, Lombroso e Guala; contro, Beltrani-Scalia, Curcio, De Falco, Gabelli, Giuriati, Nocito, Oliva e Tondi; si astengono Bodio e il relatore De' Negri. Essa è quindi respinta.

BODIO. Proporrei che ciascun Commissario mandasse le proprie osservazioni al Comitato, sopra un esemplare delle schede che servirono per il primo esperimento. Tenendo conto di tutti gli emendamenti che saranno suggeriti, il Comitato proporrà alla Commissione una nuova redazione nella prossima Sessione.

GIURIATI. Io aveva presentato una scheda. Questa scheda offriva il vantaggio che non obbligava il magistrato ad alcuna operazione noiosa, materiale: operazione degna di amanuense. Io desidererei sapere perchè fu abbandonato questo sistema; vorrei conoscere la ragione per cui venne modificato. La mia scheda aveva il doppio vantaggio: quello di fare accorto il magistrato che faceva opera di criterio; l'altro di farlo accorto che non doveva rispondere se non con un segno o un monosillabo; non descrizioni, non narrative. Favorite dirmi quali inconvenienti avete trovato nel mio sistema.

CURCIO. L'amico Giuriati dovrebbe ricordare che la Commissione di statistica giudiziaria nel 1882 si divise in due Sotto-commissioni. Quella incaricata degli studi sulla statistica civile, secondo le disposizioni del guardasigilli Zanardelli, si componeva degli onorevoli Giuriati, Oliva, Parenzo, e io avevo l'onore di trovarmi in loro compagnia. In seno della Sotto Commissione l'onor. Giuriati ha potuto assistere in otto tornate alla discussione che si faceva intorno al riordinamento della statistica civile, e prendere parte ad ogni lavoro: egli ha avuto occasione di scorgere come

fu studiata la sua scheda. Se non che, dopo maturo esame, ne venne adottata un'altra, da me studiata pel concetto e per la forma grafica, e accettata dal nostro amico, il quale allora ha sottoscritto all'abdicazione della sua scheda. Se poi egli desidera che essa sia ora nuovamente presa in esame, io posso sottomettergli qualche semplice osservazione, e pregarlo a riflettere che la scheda deve contenere notizie precise in rapporto a tutto il movimento sociale; mentre egli, non tenendo conto di ciò, divideva i giudizi, secondo l'oggetto, in pochissimi e sommarissimi gruppi, specificando soltanto, entusiasta del divorzio qual'è, tutte le questioni che potevano aver relazione con questo argomento. Per questi riflessi e per altri che non potrei qui subito rammentare, la Sotto-commissione abbandonò la scheda Giuriati, annuente lui medesimo.

PRESIDENTE. Da quanto è stato osservato, parmi risulti opportuno non solo che ciascun Commissario mandi al Comitato la sua scheda corretta, ma che si studi con ispecialità quella dell'on. Giuriati. Il Comitato nella sua relazione avrà cura d'indicare le ragioni per cui ammetta o rifiuti le modificazioni, e così si potrà discutere sopra proposte positive e motivate. Per lo che parmi che la Commissione possa deliberare, che a titolo di esperimento sia mantenuta la scheda; che i membri della Commissione comunicino pertanto all'Ufficio di statistica un sistema di scheda più semplice, più corretto e di più facile esecuzione, e che il Comitato nella nuova sessione presenti il suo lavoro di comparazione e di scelta. Posta ai voti la proposta del Presidente risulta approvata.

LUCCHINI. Pregherei che il lavoro fosse precedentemente comunicato ai membri della Commissione, affinché questi potessero venire qui preparati.

È approvato.

PRESIDENTE. Il prof. Lucchini sottopone all'esame della Commissione la proposta seguente:

*Dato che si conservi la scheda civile, propongo ne sia eliminata la richiesta della tesi o massima della sentenza, per la quale si provvederebbe altrimenti, in base al casellario di giurisprudenza*

*già avviato dal Ministero, e così per le materie civili come per le materie penali.*

CASORATI. Devo osservare che l'attuazione della proposta Lucchini creerebbe gravi imbarazzi, poichè, nonostante la Circolare Zanardelli, non fu possibile, come ho già detto, avere da tutte le Corti di cassazione le chieste notizie. Si ricorra quindi a qualunque altro mezzo per le pubblicazioni statistiche, ma non mai al casellario di giurisprudenza. D'altra parte questo casellario è fatto per fini giuridici; la scheda per fini statistici.

OLIVA. Io pregherei il prof. Lucchini di desistere dalla sua proposta, poichè potrebbe richiamare in discussione un oggetto già eliminato, cioè l'abolizione della scheda.

LUCCHINI. Non ho difficoltà che si sospenda ogni deliberazione sulla mia proposta, una volta che si sospende ogni discussione sulla scheda, rinviata a studî ulteriori.

Farò una sola osservazione in risposta a Casorati. Quando la ricerca intorno alle massime non avesse affinità con le ricerche statistiche, la scheda replicatamente discussa ed approvata dalla Commissione, in via di esperimento, sarebbe in contraddizione con sè stessa, perchè vi si domanda appunto l'enunciazione delle questioni di diritto decise dalla sentenza. Dunque la ricerca delle massime è precisamente ed essenzialmente una ricerca statistica; e per me non trattasi che di farne argomento d'un lavoro separato e distinto.

PRESIDENTE. Sentiamo ora la Relazione del cav. De' Negri sul programma di una statistica degli atti notarili.

RELAZIONE SUL PROGRAMMA DI UNA STATISTICA  
DEGLI ATTI NOTARILI.

DE' NEGRI. Sin dal 1852 la Commissione incaricata dell'ordinamento della statistica giudiziaria per gli Stati Sardi, Commissione presieduta dall'illustre Sclopis e della quale fu relatore quell'insigne giureconsulto che è l'onorevole Mancini, benchè aliena dall'estendere soverchiamente sin dal principio i confini

del suo lavoro, oltre a raccogliere i dati ed esporre i risultamenti dell'amministrazione della giustizia, riputò utile istituire contemporaneamente speciali ricerche statistiche intorno a taluni argomenti stretti da intimo legame con la economia del sistema giudiziario, e di suprema importanza per conoscere in quale rapporto con le condizioni economiche e morali del paese si trovasse l'amministrazione della giustizia. E, tra parecchie altre, fu stabilita ed iniziata la compilazione di una Statistica notarile, destinata a rappresentare il movimento e la circolazione della proprietà immobiliare e le specie più frequenti degli atti civili e delle contrattazioni intervenute fra gli abitanti dello Stato.

Questo esempio non fu però seguito nelle statistiche giudiziarie successive, nessuno dei volumi pubblicati dalla costituzione del Regno in poi contenendo notizie di sorta sul movimento contrattuale.

È stata questa nostra Commissione che nella sua prima sessione, assecondando il desiderio espresso dall'onorevole Ministro Zanardelli nel discorso col quale ne inaugurò i lavori, riconobbe l'utilità di riprendere da capo, anche in questa parte, la tradizione delle celebrate statistiche sarde ed imprese a studiare i mezzi più acconci a tradurre in atto tale disegno.

E anzitutto osservò che la legislazione italiana, in quanto concerne la forma degli atti, sia tra vivi, sia di ultima volontà, differisce notevolmente da quella che vigeva negli Stati Sardi.

Infatti, mentre allora il ministero del notaio era richiesto nella massima parte degli atti civili, oggidi il suo intervento obbligatorio nella formazione degli atti medesimi è ristretto a pochissimi casi. Conseguentemente una statistica del movimento degli affari desunta dagli atti notarili non avrebbe potute riuscire che molto incompleta.

Egli è perciò che la Commissione fu d'avviso che tutte le notizie riguardanti i passaggi di beni immobili e mobili, a titolo sia oneroso, sia gratuito, tanto stipulati per atti tra vivi o di ultima volontà, quanto avvenuti per disposizione della legge, ed ogni altra contrattazione civile o commerciale si avessero piuttosto a desumere dagli Uffici di registro, ai quali devono essere trasmessi non solo tutti gli atti pubblici stipulati dai notai e gli atti privati da questi semplicemente autenticati, ma anche gli atti privati non autenticati e le denunce dei contratti verbali.

In questo modo si poteva ragionevolmente sperare di avere una statistica successiva e contrattuale, se non completa (ciò che

non è possibile, poichè un numero non piccolo di successioni e di atti tra vivi sfugge agli stessi Ufficiali del registro) almeno assai più prossima al vero di una che si fondasse sui repertorii dei notai.

E poichè il Ministero delle Finanze pubblica già taluni prospetti particolareggiati dei proventi delle tasse sugli affari, dove è anche indicato il numero e la qualità delle successioni e dei contratti assoggettati a tassa, (prospetti che con qualche maggiore specificazione e con l'aggiunta di alcune altre notizie avrebbero potuto servire molto bene per gli scopi che la Commissione aveva in mira), furono iniziate pratiche con quel Ministero per modificare i prospetti anzidetti e in massima fu stabilito l'accordo, riservando di concretare le modificazioni dopo che la Commissione avesse esaminato i moduli predisposti dal Comitato e ne avesse approvato il contenuto, almeno nelle linee generali; il che non avvenne fin qui, sebbene i moduli stessi siano stati stampati nel primo volume degli Atti della Commissione distribuito agli onorevoli componenti di essa, sin dall'autunno del 1883.

Se una statistica degli atti notarili, come indice del movimento economico del paese, non potrebbe fornire che elementi di giudizio anche meno sicuri di quelli i quali possono trarsi dal numero e dalla qualità degli atti registrati, non però è lavoro da trascurarsi, potendo esso riuscire di non scarsa utilità sotto il rispetto legislativo ed amministrativo. Perciò l'art. 99 della legge 25 maggio 1879, sull'ordinamento del notariato, prescrive che in ogni archivio notarile vi sia « un Ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli Archivi distrettuali e mandamentali. » Ed il regolamento per l'esecuzione della legge medesima determina che la statistica del notariato deve dar conto non solo di tutti i movimenti che avvengono nel personale dei notai, ma principalmente del numero e della qualità degli atti da essi ricevuti, delle copie, degli estratti e dei certificati degli atti medesimi, delle autenticazioni di firme, degli onorari percepiti, delle multe e delle tasse pagate all'erario dello Stato, agli Archivi ed ai Consigli notarili; e che la statistica del servizio degli Archivi ha da comprendere quanto riguarda gli atti, le copie, i repertori e i sigilli depositati negli Archivi stessi, i lavori eseguiti durante l'anno per registrazioni, spedizioni di copie, estratti e certificati, lettura ed ostensione d'atti, i diritti ed emolumenti percepiti e le spese fatte.

Queste disposizioni non sortirono fin qui alcun effetto, stante il lungo tempo richiesto dalla sistemazione degli archivi notarili. Ora però che di 137 archivi, fra distrettuali e sussidiari, dei quali venne decretata l'istituzione in conformità all'art. 3° della legge organica succitata, già 132 sono aperti al pubblico servizio e funzionano regolarmente secondo i nuovi ordinamenti, il Ministero di grazia e giustizia reputa giunto il momento di dare esecuzione alle disposizioni surriferite.

A quest'uopo esso si è rivolto alla Direzione generale della Statistica per invitarla ad assumere anche la compilazione della statistica notarile, come già assunse quella della giudiziaria, nell'intento eziandio di coordinarle, in quanto possa occorrere, fra di loro. E poichè si devono innanzi tutto predisporre appositi modelli statistici per raccogliere in modo uniforme da tutti gli archivi distrettuali e sussidiari le notizie elementari, così il Ministero medesimo ha richiesto l'Ufficio nostro di studiare la forma più opportuna dei modelli stessi.

L'Ufficio ha adempiuto a quest'incarico come meglio gli fu possibile, ma innanzi di presentare il suo lavoro al Guardasigilli, crede opportuno di sottoporlo al giudizio di questo autorevole consesso, affinchè esso vegga, se ed in quanto il divisato schema di statistica sia meritevole della sua approvazione, e possa, occorrendo, suggerire quelle modificazioni che valgano a renderlo sempre meglio rispondente allo scopo.

Le notizie verrebbero raccolte in tre distinte tavole, e cioè: una per il personale dei notai; una per i lavori di questi; una per il servizio degli archivi.

Sopra la prima e la terza credo superfluo intrattenermi; gli onorevoli commissari ne hanno sott'occhio parecchi esemplari tracciati a mano e possono vedere a primo aspetto come i dati in esse richiesti siano quelli appunto che sono tassativamente voluti dal regolamento sul notariato.

Stimo invece opportuno spendere qualche parola sulla seconda tavola (di cui ho fatto pure predisporre varie copie), nella quale devono principalmente registrarsi le notizie circa il numero e la qualità degli atti ricevuti dai notai e degli altri lavori da loro eseguiti, distintamente per ciascun distretto notarile.

Questa tavola, allo scopo anche di renderla facilmente maneggevole, sarebbe divisa in sei parti aventi per oggetto: la 1<sup>a</sup> gli

atti concernenti sponsali e convenzioni matrimoniali; la 2<sup>a</sup> quelli riguardanti donazioni e successioni; la 3<sup>a</sup> i diversi contratti; la 4<sup>a</sup> tutti gli altri atti di varia natura che devono o possono eseguirsi per ministero di notaio; la 5<sup>a</sup> le copie, gli estratti ed i certificati spediti; la 6<sup>a</sup> gli onorari percepiti e le tasse pagate. Ciascuna parte andrebbe poi suddivisa in un numero più o meno grande di rubriche, a loro volta comprendenti parecchie colonne (1).

Le molteplici e svariate notizie contenute nella sovraccennata tavola, che non potrebbero in uguale numero trovar posto nei modelli da riempirsi negli Uffici del registro, riuscirebbero di utilissimo, per non dire necessario, complemento ai dati statistici forniti da quelli, ed insieme uniti varranno a darci una cognizione abbastanza sicura dell'entità e del carattere del movimento economico del paese, in quanto può essere rispecchiato dal numero e dalla qualità delle private contrattazioni.

(1) In seguito alla discussione avvenuta nella Commissione sul predisposto schema di statistica notarile ed in conformità al mandato ricevuto dalla Commissione, l'Ufficio di Statistica, oltre all'aver introdotto alcune lievi modificazioni nelle rubriche e suddivisioni delle prime quattro parti della tavola seconda, dopo un maturo studio dell'argomento riconobbe opportuno dare particolareggiata notizia anche degli atti solamente autenticati, distinguendo ogni specie di atti in due categorie: l'una degli atti ricevuti dal notaio; l'altra di quelli nei quali l'opera del notaio si restrinse all'autenticazione delle firme appostevi dai privati cittadini, sempre quando la natura dell'atto comporti la scrittura privata.

Le tavole riprodotte qui appresso contengono già le predette modificazioni, e quindi differiscono in qualche parte da quelle presentate manoscritte alla Commissione.

# ALLEGATI

ALLA

RELAZIONE DEL CAV. DE' NEGRI

SUL

**Programma di una Statistica degli Atti notarili.**

---

(Seduta del 26 febbraio 1885).





STATISTICA

Segue STATO E MOVIMENTO

Segue MODELLO I.

| C o n d a n n e                                    |         |         |       |             |              |           |
|----------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------------|--------------|-----------|
| a pene disciplinari<br>(art. 108 e seguenti legge) |         |         |       |             |              | a pene    |
| avverti-<br>mento                                  | censura | ammenda | multa | sospensione | destituzione | criminali |
| 17                                                 | 18      | 19      | 20    | 21          | 22           | 23        |
|                                                    |         |         |       |             |              |           |

NOTARILE

DEL PERSONALE DEI NOTAI.

Anno 188

| comuni            |            | Riabilitazioni<br>(art. 132 e 133<br>legge) | OSSERVAZIONI |
|-------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
| correzio-<br>nali | di polizia |                                             |              |
| 24                | 25         | 26                                          | 27           |
|                   |            |                                             |              |

STATISTICA NOTARILE

LAVORI DEI NOTAI

*Sponsali e convenzioni matrimoniali.*

MONITORIO II - Parte 1a

ANNO 198...

|           |          |                         |                                    |                      |                |   |                |   |                  |   |                    |   |                    |    |                     |    |                    |    |                        |    |                                                                    |    |                                                          |    |                                                                            |
|-----------|----------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---|----------------|---|------------------|---|--------------------|---|--------------------|----|---------------------|----|--------------------|----|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| Matrimoni |          | Contratti di matrimonio |                                    | Ammontare delle doti |                |   |                |   |                  |   |                    |   |                    |    |                     |    |                    |    |                        |    |                                                                    |    |                                                          |    |                                                                            |
| 1         | Promesse | 3                       | con costituzione di dote           | 5                    | fino a L. 1000 | 6 | da 1001 a 5000 | 7 | da 5001 a 10.000 | 8 | da 10.001 a 25.000 | 9 | da 25.001 a 50.000 | 10 | da 50.001 a 100.000 | 11 | oltre 100.000 lire | 12 | Separazioni della dote | 13 | Mutazioni al contratto di matrimonio prima che questo sia eseguito | 14 | Ristabilimento della comunione degli utili fra i coniugi | 15 | Autorizzazioni del marito alla moglie per donare, alienare, ipotecare ecc. |
| 2         | Consensi | 4                       | con patto di comunione degli utili |                      |                |   |                |   |                  |   |                    |   |                    |    |                     |    |                    |    |                        |    |                                                                    |    |                                                          |    |                                                                            |

**STATISTICA NOTARILE**  
**LAVORI DEI NOTAI.**

*Donazioni e successioni.*

Modello II — Parte 2a

ANNO 188...

**Donazioni**

|    |                      | Qualità                |                         |                                |                         |        |                           |
|----|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|
|    |                      | semplici               | particolari             | a contemplazione di matrimonio |                         |        |                           |
|    |                      | universali<br>fatte da | particolari<br>fatte da | universali<br>fatte da         | particolari<br>fatte da | Valore |                           |
| 1  | della nuda proprietà |                        |                         |                                |                         | 17     | fino a L. 500             |
| 2  | dell'usufrutto       |                        |                         |                                |                         | 18     | da 501 a 1000             |
| 3  | dell'intero dominio  |                        |                         |                                |                         | 19     | da 1001 a 2000            |
| 4  | ascendenti           |                        |                         |                                |                         | 20     | da 2001 a 5000            |
| 5  | altri parenti        |                        |                         |                                |                         | 21     | da 5001 a 10000           |
| 6  | estranei             |                        |                         |                                |                         | 22     | da 10001 a 50000          |
| 7  | ascendenti           |                        |                         |                                |                         | 23     | da 50001 a 100000         |
| 8  | altri parenti        |                        |                         |                                |                         | 24     | oltre 100000              |
| 9  | estranei             |                        |                         |                                |                         | 25     | Accettazioni di donazioni |
| 10 | ascendenti           |                        |                         |                                |                         |        |                           |
| 11 | altri parenti        |                        |                         |                                |                         |        |                           |
| 12 | estranei             |                        |                         |                                |                         |        |                           |
| 13 | ascendenti           |                        |                         |                                |                         |        |                           |
| 14 | altri parenti        |                        |                         |                                |                         |        |                           |
| 15 | sposi                |                        |                         |                                |                         |        |                           |
| 16 | estranei             |                        |                         |                                |                         |        |                           |

STATISTICA NOTARILE

LAVORI DEI NOTAI.

Segue Donazioni e successioni

Segue *MOVIMENTO II - Parte 2a*

ANNO 188...

Successioni

Testamenti

| Qualità |                                                                      | Eredi                        |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|         |                                                                      | in linea retta               | in linea collaterale |
|         |                                                                      | figli ed altri discendenti   | fratelli             |
|         |                                                                      | genitori ed altri ascendenti |                      |
|         |                                                                      | corpi morali                 |                      |
| 26      | pubblici                                                             |                              |                      |
| 27      | Atti di deposito di testamenti olografi                              |                              |                      |
| 28      | Atti di ricezione di testamenti segreti                              |                              |                      |
| 29      | di muti o di sordo-muti                                              |                              |                      |
| 30      | fatti durante un'epidemia secondo il disposto dell'art. 789 C. c.    |                              |                      |
| 31      | Atti di revocazione totale o parziale di testamenti                  |                              |                      |
| 32      | Verbali di restituzioni di testamenti olografi o segreti             |                              |                      |
| 33      | Verbali di apertura e pubblicazioni di testamenti olografi o segreti |                              |                      |
| 34      | legittimi                                                            |                              |                      |
| 35      | naturali                                                             |                              |                      |
| 36      | adottivi                                                             |                              |                      |
| 37      | legittimi                                                            |                              |                      |
| 38      | naturali                                                             |                              |                      |
| 39      | adottivi                                                             |                              |                      |
| 40      | coniuge                                                              |                              |                      |
| 41      | germani                                                              |                              |                      |
| 42      | consanguinei                                                         |                              |                      |
| 43      | altri parenti o collaterali fino al decimo grado                     |                              |                      |
| 44      | altre persone                                                        |                              |                      |
| 45      | comuni e provincie                                                   |                              |                      |
| 46      | istituti religiosi (chiese, seminarii, ecc.)                         |                              |                      |
| 47      | istituti di educazione e di istruzione                               |                              |                      |
| 48      | ospedali                                                             |                              |                      |
| 49      | ospizi di ricovero e di mendicizia                                   |                              |                      |
| 50      | società di mutuo soccorso, cooperative e simili                      |                              |                      |
| 51      | altri corpi morali                                                   |                              |                      |

STATISTICA NOTARILE  
LAVORI DEI NOTAI.

Segue *Donazioni e successioni*

Segue *Moderno II. — Parte 3a*

ANNO 188.....

S u c c e s s i o n i

| T e s t a m e n t i                                 |                                                                        | A l t r i a t t i r e l a t i v i a l l e s u c c e s s i o n i |                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| uso della disponibile fatto dai testatori con prole |                                                                        |                                                                 |                                                        |
| 52                                                  | per i quali gli eredi non ebbero che la sola porzione legittima        | 53                                                              | lasciata                                               |
|                                                     |                                                                        |                                                                 |                                                        |
| 55                                                  | in tutto                                                               | 56                                                              | in parte                                               |
|                                                     |                                                                        |                                                                 |                                                        |
| 59                                                  | abilitazioni a succedere a favore di chi fosse incorso nell' indegnità | 60                                                              | ad estranei                                            |
|                                                     |                                                                        |                                                                 |                                                        |
| 63                                                  | senza il beneficio dell' inventario                                    | 64                                                              | verballi d' inventario dell' asse ereditario accertato |
|                                                     |                                                                        |                                                                 |                                                        |
| 67                                                  | atti di divisione dell' asse ereditario                                | 68                                                              |                                                        |
|                                                     |                                                                        |                                                                 |                                                        |
| 70                                                  |                                                                        | 70                                                              |                                                        |
|                                                     |                                                                        |                                                                 |                                                        |
| 72                                                  |                                                                        | 72                                                              |                                                        |
|                                                     |                                                                        |                                                                 |                                                        |
| 74                                                  |                                                                        | 74                                                              |                                                        |
|                                                     |                                                                        |                                                                 |                                                        |

STATISTICA NOTARIALE  
LAVORI DEI NOTAI

*Contratti*

Modello II — Parte 3a

Anno 188...

Atti di

| Comunione<br>di beni |                         | Costi-<br>tuzione<br>di<br>consorzi |        | C o s t i t u z i o n e d i s e r v i t ũ |           |    |                             |    |               |    |           |    |       |    |        |    |             |   |                                                     |   |             |   |        |   |             |   |     |   |            |    |       |    |            |    |                                     |    |                                     |    |                  |    |           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------|----|---------------|----|-----------|----|-------|----|--------|----|-------------|---|-----------------------------------------------------|---|-------------|---|--------|---|-------------|---|-----|---|------------|----|-------|----|------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----|------------------|----|-----------|
|                      |                         |                                     |        | p e r s o n a l i                         |           |    |                             |    |               |    | r e a l i |    |       |    |        |    |             |   |                                                     |   |             |   |        |   |             |   |     |   |            |    |       |    |            |    |                                     |    |                                     |    |                  |    |           |
| 1                    | costituzioni e proroghe | 3                                   | rogati | 7                                         | usufrutto | 10 | pascolo, legnatico e simili | 13 | presa d'acqua | 16 | distanze  | 19 | altre | 20 | rogati | 21 | autenticati | 2 | scioglimenti (divisioni amichevoli o convenzionali) | 4 | autenticati | 5 | rogati | 6 | autenticati | 8 | uso | 9 | abitazione | 11 | scolo | 12 | acquedotto | 14 | altre che si riferiscono alle acque | 15 | comunioni di muri, edifizii e fossi | 17 | luce e prospetto | 18 | passaggio |

STATISTICA NOTARILE  
LAVORI DEI NOTAI.  
Segue *Contratti*

Segue *Monitorio II* — *Parte 3a*

Atti di

Vendita

|    |                                                           | Per-<br>muta |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 22 | vendita con patto di riscatto                             |              |
| 23 | di mobili                                                 |              |
| 24 | di animali non pertinenti ad immobili                     |              |
| 25 | totali o parziali della proprietà o del godimento di navi |              |
| 26 | uroani                                                    |              |
| 27 | rustici                                                   |              |
| 28 | misti                                                     |              |
| 29 | fino a L. 500                                             |              |
| 30 | da 501 a 1000                                             |              |
| 31 | da 1001 a 2000                                            |              |
| 32 | da 2001 a 5000                                            |              |
| 33 | da 5001 a 10.000                                          |              |
| 34 | da 10.001 a 50.000                                        |              |
| 35 | da 50.001 a 100.000                                       |              |
| 36 | da 100.001 a 500.000                                      |              |
| 37 | da 500.001 a 1.000.000                                    |              |
| 38 | oltre 1.000.000                                           |              |
| 39 | della cosa data in pegno                                  |              |
| 40 | di crediti                                                |              |
| 41 | di altri diritti                                          |              |
| 42 | rogati                                                    |              |
| 43 | autenticati                                               |              |
| 44 | rogati                                                    |              |
| 45 | autenticati                                               |              |



STATISTICA NOTARILE  
LAVORI DEI NOTAI.  
Segue *Contratti*

Segue *Modello II - Parte 3a*

ANNO 188.

Atti di

Enfiteusi

Locazione

|    |                      |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
|----|----------------------|-------------|-------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 46 | a tempo              | du-<br>rata | ammontare<br>del canone annuo | di case | per una pigione annua | per<br>un tempo | di fondi rustici | per un fitto annuo | a colonia, mezzadria o masserizia |
| 47 | perpetua             |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 48 | fino a 100 lire      |             |                               |         |                       |                 |                  |                    | a soccida                         |
| 49 | da 101 a 500         |             |                               |         |                       |                 |                  |                    | d'opere ed appalti                |
| 50 | da 501 a 1000        |             |                               |         |                       |                 |                  |                    | costruzioni di navi               |
| 51 | da 1001 a 5000       |             |                               |         |                       |                 |                  |                    | rogati                            |
| 52 | oltre 5000 lire      |             |                               |         |                       |                 |                  |                    | rogati                            |
| 53 | rogati               |             |                               |         |                       |                 |                  |                    | autenticati                       |
| 54 | autenticati          |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 55 | fino a 100 lire      |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 56 | da 101 a 300         |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 57 | da 301 a 600         |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 58 | da 601 a 1200        |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 59 | da 1201 a 3000       |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 60 | da 3001 a 6000       |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 61 | da 6001 a 12000      |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 62 | oltre 12000          |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 63 | rogati               |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 64 | autenticati          |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 65 | non eccedente 9 anni |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 66 | da 9 anni a 30       |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 67 | oltre 30 anni        |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 68 | fino a 500 lire      |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 69 | da 501 a 1000        |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 70 | da 1001 a 2000       |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 71 | da 2001 a 5000       |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 72 | da 5001 a 10000      |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 73 | da 10001 a 20000     |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 74 | da 20001 a 50000     |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |
| 75 | oltre 50000 lire     |             |                               |         |                       |                 |                  |                    |                                   |

STATISTICA NOTARILE  
LAVORI DEI NOTAI.  
Segue *Contratti*

Segue Modello II — Parte 3a

Anno 188.

Atti di

| Società      |              | Associazioni                                    |                                 | Transazione  |                                              | Comodato     |             |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| civili       | Costituzione | 82                                              | universali                      | Costituzione | in nome collettivo e in accomandita semplice | 88           | rogati      |
|              |              | 83                                              | particolari                     |              |                                              | 89           | autenticati |
|              |              | 84                                              | atti diversi                    |              | 90                                           | atti diversi |             |
|              | 85           | rogati                                          | 91                              |              | in partecipazione                            |              |             |
|              | 86           | autenticati                                     | 92                              |              | di mutua assicurazione                       |              |             |
|              | 87           | in accomandita per azioni, anonime, cooperative | 93                              |              | atti diversi                                 |              |             |
| commerciali  | Costituzione | 88                                              | rogati                          | 94           | rogati                                       |              |             |
|              |              | 89                                              | autenticati                     | 95           | autenticati                                  |              |             |
|              |              | 90                                              | atti diversi                    | 96           | di liti                                      |              |             |
|              |              | 91                                              | in partecipazione               | 97           | di contestazioni stragiudiziali              |              |             |
|              |              | 92                                              | di mutua assicurazione          | 98           | rogati                                       |              |             |
| Associazioni | Costituzione | 93                                              | atti diversi                    | 99           | autenticati                                  |              |             |
|              |              | 94                                              | rogati                          | 100          | rogati                                       |              |             |
|              |              | 95                                              | autenticati                     | 101          | autenticati                                  |              |             |
|              |              | 96                                              | di liti                         |              |                                              |              |             |
| Transazione  | Costituzione | 97                                              | di contestazioni stragiudiziali |              |                                              |              |             |
|              |              | 98                                              | rogati                          |              |                                              |              |             |
|              |              | 99                                              | autenticati                     |              |                                              |              |             |
| Comodato     | Costituzione | 100                                             | rogati                          |              |                                              |              |             |
|              |              | 101                                             | autenticati                     |              |                                              |              |             |

STATISTICA NOTARILE

LAVORI DEI NOTAI.

Segue Moverio II — Parte 3a

Segue Contratti

. Atti di

ANNO 189...

| M u t u o   |                     | C o s t i t u z i o n e d i p e g n o |  | A n t i c r e s i |  | F i d e - i n s s i o n e |  | I p o t e c a c o n v e n z i o n a l e |  |
|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| N a t u r a |                     | C o m - m e r c i a l e               |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| V a l o r e |                     |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 102         | non superiore al 5% |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 103         | tra il 5 e il 6%    |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 104         | tra il 6 e il 10%   |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 105         | oltre il 10%        |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 106         | senza interesse     |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 107         | fino a 500 lire     |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 108         | da 501 a 1000       |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 109         | da 1001 a 2000      |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 110         | da 2001 a 5000      |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 111         | da 5001 a 10000     |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 112         | da 10001 a 50000    |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 113         | da 50001 a 100000   |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 114         | oltre 100000 lire   |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 115         | rogati              |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 116         | autenticati         |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 117         | civile              |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 118         | delle navi          |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 119         | altri               |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 120         | rogati              |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 121         | autenticati         |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 122         | rogati              |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 123         | autenticati         |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 124         | rogati              |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 125         | autenticati         |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 126         | costituzioni        |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 127         | cancellazione       |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 128         | rogati              |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |
| 129         | autenticati         |                                       |  |                   |  |                           |  |                                         |  |

STATISTICA NOTARILE.

LAVORI DEI NOTAI

Segue *Contratti*

Segue *Modello II - Parte 3a*

Atti di

ANNO 188....

| Costruzione di rendita                                                |                                              | perpetua | vitalizia | Mandato | Offerta reale di pagamento e di deposito | Deposito | Sequestro convenzionale | Atti riferentisi a contrattazioni non specificate precedentemente |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|---------|------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Affrancazione di canoni, censi, livelli, rendite e simili prestazioni |                                              |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 130                                                                   | un mobile                                    |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 131                                                                   | un capitale                                  |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 132                                                                   | contro cessione di                           |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 133                                                                   | fino a 500 lire                              |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 134                                                                   | da 501 a 1000                                |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 135                                                                   | da 1001 a 2000                               |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 136                                                                   | da 2001 a 5000                               |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 137                                                                   | da 5001 a 10000                              |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 138                                                                   | da 10001 a 50000                             |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 139                                                                   | oltre 50000 lire                             |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 140                                                                   | a titolo oneroso                             |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 141                                                                   | a titolo gratuito                            |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 142                                                                   | fino a 500 lire                              |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 143                                                                   | da 501 a 1000                                |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 144                                                                   | da 1001 a 2000                               |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 145                                                                   | da 2001 a 5000                               |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 146                                                                   | da 5001 a 10000                              |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 147                                                                   | da 10001 a 50000                             |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 148                                                                   | oltre 50000 lire                             |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 149                                                                   | rogati                                       |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 150                                                                   | autenticati                                  |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 151                                                                   | rogati                                       |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 152                                                                   | autenticati                                  |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 153                                                                   | generale                                     |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 154                                                                   | speciale per un determinato numero di affari |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 155                                                                   | alle liti                                    |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 156                                                                   | rogati                                       |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 157                                                                   | autenticati                                  |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 158                                                                   | rogati                                       |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 159                                                                   | autenticati                                  |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 160                                                                   | rogati                                       |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 161                                                                   | autenticati                                  |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 162                                                                   | rogati                                       |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 163                                                                   | autenticati                                  |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 164                                                                   | rogati                                       |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |
| 165                                                                   | autenticati                                  |          |           |         |                                          |          |                         |                                                                   |

# STATISTICA NOTARILE.

## LAVORI DEI NOTAI.

### *Altri atti di varia natura*

Modello II. — Parte 4<sup>a</sup>.

|    |                                                                                                                            |                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Riconoscimento di figli naturali                                                                                           |                                      |
| 2  | Adozione                                                                                                                   |                                      |
| 3  | Nomina di tutore                                                                                                           |                                      |
| 4  | Inventari                                                                                                                  |                                      |
| 5  | Processi verbali di vendite giudiziarie, di divisioni d'eredità, di conti, di immissione in possesso, di verificaione ecc. |                                      |
| 6  | Incanti                                                                                                                    |                                      |
| 7  | Vendite giudiziarie di beni di assenti, di minori, d'interdetti, di falliti ecc.                                           |                                      |
| 8  | Atti di offerta reale                                                                                                      |                                      |
| 9  | Protesti cambiarii                                                                                                         |                                      |
| 10 | Operazioni di Debito pubblico                                                                                              |                                      |
| 11 | Delegazioni di censo per l'esercizio dell'elettorato                                                                       |                                      |
| 12 | Atti di notorietà                                                                                                          |                                      |
| 13 | Atti di complemento, di rettificazione o di interpretazione                                                                |                                      |
| 14 | rogati                                                                                                                     | Atti non specificati precedentemente |
| 15 | autenticati                                                                                                                |                                      |

Anno 188....

STATISTICA NOTARILE.

LAVORI DEI NOTAI

*Copie, estratti, certificati.*

MODELLO II — Parte 5<sup>a</sup>.

Anno 188....

| Distretto<br>notarile | Copie                                      |       | Estratti | Certificati | Ispezione<br>e<br>lettura di atti | Osservazioni |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                       | per<br>il gra-<br>tuito<br>patro-<br>cinio | altre |          |             |                                   |              |
| 1                     | 2                                          | 3     | 4        | 5           | 6                                 | 7            |
|                       |                                            |       |          |             |                                   |              |

# STATISTICA NOTARILE.

## LAVORI DEI NOTAI

*Onorari percepiti, tasse e multe pagate.*

MODELLO II. — Parte 6<sup>a</sup>.

Anno 189....

| Distretto<br>notarile | Onorari<br>percepiti | Tasse pagate  |                 |                 |        | Multe pagate  |                             |        | Osservazioni |
|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|--------|--------------|
|                       |                      | allo<br>Stato | agli<br>Archivi | al<br>Consiglio | Totale | allo<br>Stato | al<br>Consiglio<br>notarile | Totale |              |
| 1                     | 2                    | 3             | 4               | 5               | 6      | 7             | 8                           | 9      | 10           |
|                       |                      |               |                 |                 |        |               |                             |        |              |

**STATISTICA NOTARILE**  
*Servizio degli archivi notarili.*

MODELLO III.

ANNO 188

| Concentramento di atti in Archivio                                           |      |           |         | Rilascio di<br>(Art. 116 Regolamento)        |      |   |       |             |          | Letture od<br>ostensione<br>di atti<br>(Art. 116<br>Regol.). |             | Apertura e pubblicazione<br>di testamenti olografi<br>e segreti.<br>(Art. 97 legge) | Registrazioni<br>(Art. 116 Regolamento) | Altre incombenze<br>relative<br>al servizio dell'archivio<br>(Art. 116 Regolamento) |             |          |             |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|----------------------------------------------|------|---|-------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--|
| per cessazione di esercizio notariale e per traslocazione in altro distretto |      |           |         | dagli Uffici del Registro<br>(Art. 91 legge) |      |   | Copie |             | Estratti |                                                              | Certificati |                                                                                     |                                         |                                                                                     | a pagamento |          | gratuita    |          |  |
| Notaro<br>Cognome<br>e<br>Nome                                               | Atti | Repertori | Sigilli | Uffici<br>del<br>Registro                    | Atti |   |       | a pagamento | gratuite | a pagamento                                                  | gratuiti    |                                                                                     |                                         |                                                                                     | a pagamento | gratuiti | a pagamento | gratuita |  |
| 1                                                                            | 2    | 3         | 4       | 5                                            | 6    | 7 | 8     | 9           | 10       | 11                                                           | 12          | 13                                                                                  | 14                                      | 15                                                                                  | 16          | 17       | 18          | 19       |  |
|                                                                              |      |           |         |                                              |      |   |       |             |          |                                                              |             |                                                                                     |                                         |                                                                                     |             |          |             |          |  |



STATISTICA NOTARILE

Segue Servizio degli archivi notarili.

Segue MODELLO III.

Anno 188

| Entrate         |    |                     |    |              |    | Spese           |    |                     |    |              |    | Tasse d'Archivio dovute ai partecipanti (Art. 93 leg.) |                                                             |              | Sopravanzi                                                 |    |                                                                                           |    | Osservazioni |                                              |    |  |
|-----------------|----|---------------------|----|--------------|----|-----------------|----|---------------------|----|--------------|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------------------------------------|----|--|
| 20<br>ordinarie |    | 21<br>straordinarie |    | 22<br>Totale |    | 23<br>ordinarie |    | 24<br>straordinarie |    | 25<br>Totale |    | 26<br>pagate ai parteci-<br>panti                      | 27<br>giacenti in Archivio<br>a favore di parte-<br>cipanti | 28<br>Totale | 29<br>Tasse<br>prescritte<br>a favore<br>dello<br>Archivio |    | 30<br>esistenti nella cassa<br>dei depositi e pre-<br>stiti o in quella<br>dell'Archivio. |    |              | 31<br>devoluti allo Stato<br>(Art. 90 legge) |    |  |
| L.              | C. | L.                  | C. | L.           | C. | L.              | C. | L.                  | C. | L.           | C. | L.                                                     | C.                                                          | L.           | C.                                                         | L. | C.                                                                                        | L. | C.           | L.                                           | C. |  |
|                 |    |                     |    |              |    |                 |    |                     |    |              |    |                                                        |                                                             |              |                                                            |    |                                                                                           |    |              |                                              |    |  |

GIURIATI. Vorrei fare un'osservazione a proposito delle tavole statistiche presentate. Veggo che in una rubrica si parla di *comunione di beni tra coniugi*. Ora tutti sappiamo che la *comunione di beni* dal nostro codice non è ammessa; si dovrebbe dire *comunione di utili*.

DE' NEGRI. Il capo IV del titolo del codice civile che concerne il contratto di matrimonio è precisamente intitolato: *Della comunione di beni tra coniugi*, come ciascuno può riscontrare. Laonde non può farsi carico all'Ufficio di statistica se ha usato le parole stesse del legislatore. Tuttavia io non avrei alcuna difficoltà ad accettare la proposta Giuriati, la comunione degli utili essendo realmente la sola forma di comunione di beni tra coniugi consentita dalla nostra legislazione.

TONDI. La statistica deve attenersi, per riescire uniforme e certa, alle denominazioni e partizioni osservate dalle leggi e dai codici.

PRESIDENTE. Quando la Relazione De' Negri sarà stampata, la studieremo; allo stato delle cose conviene rimettere ogni deliberazione ad un'altra riunione. Domani ci riuniremo ancora per leggere le conclusioni prese nei giorni precedenti e deliberare sul modo di portarle a conoscenza del Ministro.

FERRI. Anche questa Relazione dovrebbe essere mandata prima ad ogni membro della Commissione. Conoscendola, si potrebbe meglio discutere.

CURCIO. A me pare che, tenuto presente quanto ha riferito il cav. De' Negri, non possiamo decidere in questo momento, ma nemmeno rinviare la grave questione, senza fare qualche altro studio sulla medesima. Quindi io pregherei il relatore di fornirci alcuni schiarimenti.

Per quale oggetto speciale deve servire questa statistica? Quale scopo si prefigge il Ministero nel fare questo lavoro? Se il signor Ministro non ha una veduta determinata, l'Ufficio può presentare un progetto che serva per prendere le notizie dai registri e per metterle in armonia con le esigenze statistiche. Dopo ciò, mi permetto di fare un'osservazione: per alcuni atti i notai non serbano l'ori-

ginale e tengono soltanto una memoria in repertorio, ed anche dei protesti di cambiali essi prendono soltanto annotazione.

GIURIATI. Dalla Relazione del cav. De' Negri non risulta che l'Ufficio di statistica intenda tener conto delle autenticazioni di firma. Ora a me parrebbe opportuno che si tenesse conto anche di queste.

PRESIDENTE. Io credo che i notai non ne prendano nota.

GIURIATI. Abbiamo le trascrizioni che si reggono sulle autenticazioni dei notai; e non sarebbe bene trascurare questi atti importantissimi.

PRESIDENTE. Ne convengo; ma resta a vedere se i notai tengano registro di tutti i loro atti.

TONDI. Bisogna vedere il regolamento, per determinare ciò che i notai devono riportare sui propri registri; ed a questo modo si conoscerà quali notizie si potranno da essi richiedere per la compilazione di una statistica notarile.

DE' NEGRI. Lo scopo della statistica mi par chiaro: ottemperare al disposto della legge notarile che vuole una statistica del lavoro dei notai in servizio dell'Amministrazione; completare le notizie sul movimento delle contrattazioni fornite dagli Uffici del registro, in modo che la nuova statistica possa anche servire agli studi legislativi e sociali.

Venendo in particolare all'argomento dei protesti di cambiali, debbo far presente all'on. Curcio che questa notizia è esplicitamente richiesta nei prospetti preparati dall'Ufficio, sebbene ciò costituisca quasi una duplicazione. Difatti, in uno dei modelli già in uso per la statistica giudiziaria civile, e precisamente in quello delle Preture, si domanda notizia di tutti i protesti cambiali eseguiti nell'anno, siano essi stati fatti dagli uscieri o dai notai del mandamento. Non pertanto, anche nella nuova statistica si richiederebbe la notizia dei protesti eseguiti dai notai, per avere intiera la rappresentazione del lavoro fatto da essi.

Quanto agli atti che non sono rogati, ma soltanto autenticati dai

notai, l'Ufficio non intende affatto di escluderli dalla statistica, ma dubita di potere in tutti i casi accertarne la qualità o specie che dir si voglia.

**PRESIDENTE.** Tutte le difficoltà si compendiano in questi due concetti, i quali sarebbe mestieri venissero nettamente definiti, perchè si potesse eliminarle: determinare, cioè, che cosa si vuol ottenere dalla statistica notarile; mettere d'accordo questa statistica con tutte le altre per non aver discordanze, nè superfluità.

**CURCIO.** Il cav. De' Negri ha osservato che ci sarebbe una duplicazione di notizie per i protesti cambiarii. A mio avviso sarebbe meglio toglierla, raccogliendo direttamente dai notai le notizie sui protesti fatti da loro e completando il dato con l'altro che possono mandare i pretori intorno a' protesti fatti dagli uscieri.

**DE' NEGRI.** La Direzione della Statistica non ha creduto di richiedere direttamente ai notai queste notizie, perchè tanto la legge quanto il regolamento notarile dicono che non è ai notari che ci si deve rivolgere per attingerle, ma agli archivi notarili.

**PRESIDENTE.** Quali archivi? Io non ho presente il regolamento notarile e non so quali notizie vengono in essi raccolte.

**DE' NEGRI.** L'art. 114 del regolamento notarile dice che « il conservatore dell'archivio, oltre al curare che vengano in tempo e diligentemente raccolte nell'archivio stesso, dagli impiegati addetti all'ufficio di statistica, tutti i dati che concernono l'esercizio del notariato, estraendoli dai libri, indici e registri ivi esistenti, potrà richiedere dai notai e dal Consiglio notarile del distretto tutte le notizie che si riferiscono all'esercizio del notariato ».

**PRESIDENTE.** Quest'articolo non mi pare risolva la questione sollevata dall'on. Giuriati. Agli archivi si possono richiedere tutte le notizie che si vogliono; ma, affinché questi siano in grado di fornirle, occorre innanzi tutto che possano averle dai notai. Ora, il notaio ha l'obbligo di tenere il registro delle autenticazioni delle firme? Ecco quello che occorrerebbe innanzi tutto sapere. Per esempio, a me pare che delle autenticazioni di firme, sopra-

tutto nelle fedi di credito, non si tenga registro e non rimanga alcun documento.

DE' NEGRI. Che, genericamente almeno, il notaio debba tener nota delle autenticazioni, non può revocarsi in dubbio, secondo me. Infatti, l'art. 115 del regolamento già citato dice esplicitamente che la statistica del notariato comprende principalmente « quanto riguarda il numero e la qualità degli atti da essi ricevuti, le copie, gli estratti, i certificati e *le autenticazioni di firme...* »

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda e l'argomento richiedendo ulteriore svolgimento, mi pare che si possa rimandare la continuazione di questa discussione a domani.

GUALA. Pregherei la Commissione di esprimere il voto che vengano pubblicate le notizie intorno ai lavori delle singole preture e tribunali, che so la Direzione di statistica avere già elaborate.

BODIO. Questo lavoro, che comprende il 1883 e i quattro anni precedenti, fu fatto per ordine del Ministro Guardasigilli ed a lui presentato or sarà una ventina di giorni; per renderlo di pubblica ragione, occorrerebbe quindi di averne prima licenza da lui.

GUALA. Desidererei allora che la Commissione, per mezzo del suo Presidente, pregasse il Ministro di pubblicare questa statistica particolareggiata, che può tornare molto utile, specialmente in tutte le questioni attinenti alla circoscrizione giudiziaria.

PRESIDENTE. Nessuno facendo opposizione, accetto volentieri di rivolgere al Ministro codesta domanda.

## Seduta del 27 Febbraio 1885

---

*Presidenza di S. E. il Senatore DE FALCO.*

Presenti i commissari: BELTRANI-SCALIA, BODIO, CASORATI, CURCIO, FERRI, GIURIATI, GUALA, LOMBROSO, LUCCHINI, NOCITO, OLIVA, TONDI; ed i segretari DE'NEGRI, BRUSCHETTI e PERSICO.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del programma di una statistica notarile al punto in cui fu ieri interrotta, debbo innanzi tutto pregare il Relatore a dirci quali registri realmente tengano i notai.

DE' NEGRI. I notai sono obbligati a tenere due repertorii: uno *speciale* per gli atti di ultima volontà e l'altro *generale* per tutti gli atti da loro ricevuti od autenticati, nel quale devono poi essere iscritti anche i primi (i testamenti pubblici, dopo la morte del testatore; gli olografi depositati presso il notaio ed i segreti, dopo la loro pubblicazione od apertura). Entrambi i repertorii devono contenere, oltre al numero progressivo di ciascun atto ed al nome, cognome e residenza delle Parti, la data dell'atto, con l'indicazione del luogo dove fu ricevuto e della sua natura.

In quello *generale*, per di più, si devono sommariamente indicare le cose che formarono oggetto dell'atto, come pure il loro prezzo o valore e (quando si tratti di beni immobili) anche la loro situazione, e vi si ha da notare eziandio la seguita registrazione.

Oltre questi due repertorii, tutti i notai devono tenere :

un registro per i protesti cambiarii, a norma dell'art. 306 del codice di commercio ;

uno speciale repertorio, agli scopi della legge sulle tas registro, di tutti gli atti *tra vivi* da loro ricevuti od autenticati,

anche se esenti da registrazione, e delle copie, certificazioni od estratti degli atti medesimi.

Ed i notai accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico e le Prefetture per le operazioni sul Debito stesso, sono inoltre obbligati a tenere un libretto apposito per le operazioni da loro eseguite.

Come accennai nella seduta di ieri, non vi ha luogo a dubitare che dai repertorii notarili possa desumersi anche la notizia degli atti meramente autenticati. Invece è dubbio se da quelli possa sempre aversi la specie dell'atto autenticato. Infatti, la legge notarile prescrive bensì che nei repertorii debba indicarsi la *natura* di ciascun atto che vi s'iscrive; ma quella parola è diversamente intesa dai notai: ritenendo alcuni che *natura* voglia dire la *forma* dell'atto, cioè se è pubblico o privato; ed altri (a mio credere più giustamente) che significhi la *specie* o essenza dell'atto. Ora è ovvio che, così essendo, non potrebbero aversi complete le notizie particolareggiate che si desiderano.

E vi ha di più. Molti notai, che pure indicano la *specie* di ogni atto privato da loro autenticato, lo fanno spesso in termini vaghi o generici, dicendo, ad esempio: *Procura*, senza dire se *generale*, *speciale*, o *alle liti*; d'onde un'altra causa d'indeterminatezza.

PRESIDENTE. Veniamo dunque a una conclusione. La Commissione trova utile che si faccia l'esperimento di una statistica particolareggiata degli atti notarili; ma, affinché questo riesca a bene, a me parrebbe necessario, e credo che tale sarà pure l'opinione degli egregi colleghi, che il Ministero con apposita Circolare eccitasse i notai ad indicare con chiarezza e precisione nei loro repertorii la specie o qualità di tutti gli atti, anche di quelli privati da loro autenticati. Onde converrebbe che la Commissione rivolgesse un invito in questo senso all'onorevole Guardasigilli.

TONDI. Mi sembra che le autenticazioni di firma non abbiano una grande importanza statistica; ad ogni modo potrebbero riunirsi tutte sotto un'unica rubrica complessiva.

GIURIATI. Io non posso non insistere nella mia opinione: che convenga, cioè, raccogliere quante maggiori e più particolareggiate notizie si possano, affinché il legislatore sia posto in grado di ap-

prezzare le condizioni dei notai, l'opera dei quali è oggi quasi ridotta a nulla; poichè, pochissimi essendo gli atti pei quali è richiesta la forma pubblica, la maggior parte delle contrattazioni si compie all'infuori del loro ministero.

Le autenticazioni di firme sono dunque una parte principalissima dei loro lavori; come lo sono le testimonianze a futura memoria per i procedimenti penali in seconda istanza; testimonianze che gli avvocati fanno assumere dai notai per ovviare al pericolo che, in attesa del giudizio d'appello, qualche testimone abbia a mancare.

PRESIDENTE. Non mi consta che la nostra legislazione penale consideri questa maniera di prova.

GIURIATI. Il codice, è vero, non ne fa cenno; ma la giurisprudenza invalsa, almeno nelle antiche provincie del Regno, in Lombardia e nel Veneto, la ammette, e siffatti esami di testimoni vi avvengono frequentissimamente.

PRESIDENTE. Se si potessero avere notizie minute ed esatte di tutti gli atti notarili, sarebbe cosa utilissima: nessuno ne dubita. Ma tutto sta nel potere. Da quanto ci ha esposto il Relatore, non pare che allo stato delle cose queste notizie così particolareggiate; almeno per gli atti non rogati dai notai, sia possibile ottenerle. Perciò ripeto quanto dissi poco fa. Una statistica notarile, sotto il doppio aspetto del movimento degli affari e delle condizioni dei notai, non può che riuscire grandemente vantaggiosa al legislatore ed all'amministrazione, quando sia esatta e completa. Per ottenerla tale sembra però che occorra completare, o, quanto meno, chiarire in qualche parte le disposizioni vigenti sulla tenuta dei repertorii notarili.

Sarebbe quindi opportuno che, innanzi di prendere una risoluzione, il Relatore, d'accordo col Comitato, studiasse a fondo la questione in tutti i suoi particolari e ne riferisse nella prossima sessione. Allora la Commissione potrà prendere una definitiva risoluzione con piena cognizione di cose e sottoporre al Ministro proposte concrete.



CURCIO. Pure associandomi alla proposta del nostro illustre Presidente, non crederei inutile fare sino da ora alcune avvertenze e promuovere dal Relatore una spiegazione a taluni miei dubbi circa qualche rubrica delle tavole da lui predisposte.

DE' NEGRI. Io sono interamente a disposizione dell'on. Curcio e di qualsiasi altro commissario abbia da chiedere schiarimenti o muovere appunti ai modelli statistici presentati.

A questo punto s'intavola una lunga e minuziosa discussione su diversi punti dei modelli anzidetti, alla quale prendono parte specialmente l'on. Curcio ed il Relatore.

Dopo di che il Presidente mette ai voti la proposta sospensiva da lui fatta, che risulta unanimamente approvata.

Passa quindi a dar lettura delle diverse proposte approvate nel corso della presente sessione, che la Commissione delibera siano dal Presidente medesimo rassegnate a S. E. il Ministro di grazia e giustizia, con apposita Relazione ed unitamente ai Verbali delle adunanze.

Il Presidente, ringraziando dell'incarico, dichiara chiusa la sessione.

## APPENDICE.

---

### SULLA SCHEDA SINGOLARE

PER LE

### CAUSE CIVILI DECISE DAI COLLEGI GIUDIZIARI.

---

#### Lettera del comm. G. G. Costa

Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna  
al comm. CASORATI, membro e segretario permanente della Commissione  
di statistica giudiziaria.

Per aderire al desiderio che Ella mi ha espresso, mi accingo ad esporle alla buona, come vien viene, il mio pensiero intorno alla « Scheda singolare degli affari civili decisi dai collegi giudiziari in prima o seconda istanza o in cassazione » avvertendola ad ogni buon fine, sul bel principio, che se mi avverrà di discordare in ciò che fu detto e deliberato da uomini egregi ai quali per ogni rispetto io deferisco, un solo intendimento ispirerà la mia parola, del resto franca e chiara, quello di cooperare, per quanto sta in me, ad uno studio che reputo utile ed opportuno, senza alcuno spirito di emulazione dal quale rifugge l'animo mio, e senza alcun proposito di critica, per la quale mi riconosco volentieri privo di autorità.

Una prima e preliminare indagine deve farsi intorno alla tesi di massima. « Se sia utile e possa ritenersi necessaria l'istituzione di una scheda singolare degli affari civili contenziosi.

In tesi astratta la risposta affermativa non può essere dubbia. Le statistiche numeriche, per quanto esatte e ben classificate, pos-

sono fornire soltanto notizie molto complesse, descrivere a larghi tratti e per sommi capi lo svolgimento dell'azione giudiziaria civile, servire di base a criteri che, per quanto plausibili, non possono riuscire che a conclusioni molto generali ed approssimative. Arroge che le cifre dei sommari, se descrivono un fatto aritmetico certo, sono ben lunge dal rappresentare nel loro vero significato i diversi fatti morali cui si riferiscono, i quali, per una specie di transazione virtuale, sono per così dire, mercè una compensazione reciproca, ridotti e classificati alla stregua di un denominatore unico e comune.

Dal che deriva che una lite di somma importanza economica e probabilmente di mediocre interesse dal punto di vista scientifico e giuridico, dalla statistica numerica è ridotta alla condizione di perfetta parità con quella nella quale, per opposto, un punto controverso importantissimo si svolge intorno ad un oggetto litigioso di pochissimo interesse: deriva pure la impossibilità in cui essa si trova di corrispondere a tutte le esigenze dell'amministrazione, della scienza, della legislazione, perché costretta a classificazioni necessariamente limitate ed immutabili, che hanno unicamente quel significato e quel valore che *a priori* si è inteso di ricercare.

La scheda ovvia a tutti questi difetti. Fonte sicura di tutte le notizie desiderabili relative a ciascun affare, oltre a permettere la compilazione di una statistica, che chiamerò *normale*, dei fatti processuali e giudiziari che, secondo le ordinarie esigenze degli studi e del governo, si ritiene utile constatare e classificare, può servire ad ogni altra verifica assoluta o relativa dei fatti statistici che vi sono raccolti e che in qualunque tempo si chiarisse necessaria, mediante nuove ed infinitamente diverse combinazioni e classificazioni, e costituire in questa guisa una fonte perenne di osservazioni, di studi, di confronti che *a priori* non si saprebbero immaginare o prevedere.

L'utilità della scheda singolare è quindi incontrastabile.

Ma è dessa attuabile coi mezzi ordinari dei quali può disporre l'amministrazione giudiziaria?

Questa è la difficoltà; e per esaminare se sia superabile è d'uopo determinare:

- a) a quali indagini la scheda deve essere coordinata;
- b) a quali affari deve essere estesa.

Le indagini cui deve essere coordinata e i fatti statistici che deve constatare sono determinati dallo scopo cui la scheda è diretta.

Poco importa identificare le parti litiganti: intorno ad esse basta sapere quel tanto che serva a contraddistinguere la causa allo scopo di seguirne il corso e lo svolgimento nei diversi gradi di giurisdizione.

Importa invece accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti processuali che possono servire a mettere in chiaro la durata, la forma, l'istruzione, gli incidenti più caratteristici del procedimento: il che interessa l'amministrazione come criterio per apprezzare l'azione del magistrato: interessa la scienza e la legislazione, come sintomo del modo onde funzionano gli ordini processuali e giudiziari.

Importa di accertare l'entità della lite nei rapporti economici e l'indole dell'oggetto litigioso: il che interessa soprattutto lo statista, il legislatore, come criterio che, insieme ad altri, può concorrere a fornire il mezzo di apprezzare la condizione economica del paese, e di conoscere intorno a quali argomenti della pubblica ricchezza specialmente si svolge la sua attività.

Importa di accertare l'indole della controversia nei rapporti giuridici, ed i termini nei quali la lite viene contestata: fonte codesta di studi e di osservazioni importantissime non solo pel giurista e pel legislatore, ma ben anco pel sociologo che può dedurre con sicurezza di criterio a quali cause debba ascriversi la frequenza delle liti, e quale significato essa abbia nei rapporti economici e sociali.

Importa finalmente di accertare il risultato della lite nei rapporti economici — nei rapporti giuridici — e, in quanto è possibile, nei rapporti scientifici. Complemento codesto indispensabile delle indagini precedenti e meta ultima dell'intento che, col mezzo della scheda, si vorrebbe raggiungere.

Ove la scheda non potesse essere ordinata in modo da conseguire questo risultato sarebbe opera sproporzionata alle grandi cure che richiede, giacchè a più limitate investigazioni statistiche potrebbero bastare le tavole numeriche.

Lo studio degli affari a cui la scheda singolare deve estendersi vuol essere considerato riguardo:

- a) alle diverse competenze;
- b) ai diversi ordini di giurisdizione;
- c) allo stadio del procedimento nel quale l'indagine statistica deve essere tradotta nella scheda.

Quando si pensa che le cause deferite alla competenza dei pretori raggiungono quasi la misura proporzionale dei quattro quinti del totale delle cause di prima istanza, credo si debba rinunciare a malincuore alla compilazione della scheda singolare che le riguarda. Ammetto che quelle deferite ai collegi possano avere maggiore importanza dal punto di vista giuridico e scientifico: ma credo che quelle di competenza dei pretori presentino un interesse di gran lunga maggiore nei rapporti economici e sociali.

Pel loro numero, per l'indole e pel valore dell'oggetto litigioso, pel modo onde la lite viene contestata esse possono, assai più delle liti di competenza maggiore, fornire argomento per conoscere se debbano essere poste nel bilancio attivo o nel passivo della economia sociale; se rappresentino la necessità o la voluttà del litigio; se rivelino esuberanza di attività economica o attaccamento tenace alla proprietà del suolo o cupidigia del denaro, o, in una parola, se siano la manifestazione di una condizione normale ovvero rivelino l'esistenza di una crisi morbosa dell'animo o dei costumi.

Tutte le cause deferite in ogni ordine di competenza ai magistrati singolari e collegiali, esclusi i conciliatori, meritano quindi la scheda singolare; nè saprebbe comprendere in forza di quale criterio scientifico si potrebbe richiederla soltanto per le cause deferite al giudizio dei collegi. Se è la necessità di mantenerla in limiti modesti per rendere l'istituzione attuabile, ed evitare che sia soffocata dalla sua stessa ampiezza, parmi si esagerino le difficoltà. Le quali, per quanto riguarda *la compilazione* della scheda, non sono maggiori nelle preture che nei collegi: e per quanto si riferisce *allo spoglio*, sono facilmente superabili, aumentando i funzionari che debbono essere incaricati di eseguirlo.

Ove però prevalesses il partito della limitazione, parmi dovrebbe essere abbandonata l'idea di istituire la scheda pei giudizi di appello dalle sentenze dei pretori: sarebbe errore il credere che esse siano le più importanti per questioni giuridiche o per entità economica; e d'altronde sono in numero così esiguo (il 5 o il 6 per 100) in rapporto al loro numero totale, che non potrebbero servire di base ad un apprezzamento qualsiasi, senza correre il pericolo di cadere

in gravi errori. Parmi ancora che a coonestare la limitazione medesima si dovrebbe aver cura di mantenere all'istituzione così ristretta della scheda il carattere di provvisorio esperimento, nello scopo di mantenersi aperta la via per completarla, senza dar pretesto all'accusa di apparente contraddizione.

Ho esclusi i conciliatori, non già perchè, soprattutto dal lato economico e sociale, le 500 mila sentenze circa da essi pronunziate, siano affatto prive di importanza; ma perchè è evidente l'impossibilità di far redigere la scheda, anche per mancanza degli atti dai quali possono essere desunte le nozioni statistiche relative e poscia di farne lo spoglio. Credo d'altronde che con qualche aggiunta alla tavola statistica in uso si possano ottenere tutte le notizie relative agli affari di giurisdizione volontaria o contenziosa definiti dai conciliatori che possono interessare, anche dal punto di vista economico e sociale finora trascurato.

Se vuoi che l'indagine statistica mercè la scheda riesca veramente proficua agli intenti pei quali è ordinata, deve estendersi a tutti i gradi di giurisdizione dall'inizio del giudizio all'irrevocabile pronunciato che ha reso definitiva la soluzione della controversia. Nè ciò basta; ma le schede debbono essere coordinate per modo da permettere di ricostituire, ne' suoi vari gradi e ne' suoi diversi incidenti, tutte le fasi della causa. Il che non riuscirà difficile; ove si stabilisca nelle schede relative ai giudizi di appello e di cassazione un opportuno ordine di richiami e di segni caratteristici della causa che valgano a contraddistinguerla ed identificarla per modo che colla scorta dell'ultima scheda si possa trovare la prima, e si faciliti l'indagine con un prontuario di nomi e numeri, che si può facilmente immaginare e che non credo debba esigere grande lavoro di compilazione. Nè questa concatenazione progressiva, la quale potrà anche avere una durata di parecchi anni, dovrà ritardare lo spoglio delle schede per la compilazione della statistica normale, giacchè questa, come si vedrà più innanzi, dovrà avvenire sulle schede relative alle cause definite nei diversi ordini di giurisdizione in ciascun anno. Richiederà invece la conservazione delle schede per un discreto numero di anni: ma credo che per molti altri rispetti questa conservazione sia necessaria, ove si vogliano trarre da esse tutti quei vantaggi che la statistica, l'am-

ministrazione e gli studi legislativi e sociali se ne possono ripromettere.

Le difficoltà più gravi si riferiscono allo stadio del procedimento nel quale la compilazione della scheda deve ritenersi necessaria.

Due punti soprattutto sono controvertibili.

La scheda deve estendersi a tutte le cause iniziate, o almeno contestate, o almeno ancora iscritte a ruolo, ovvero deve limitarsi a quelle definite con sentenza?

Ritenuto che nel vigente sistema processuale le cause incidentali sono vere e proprie cause, e, quando non vengano unite al merito, hanno una esistenza indipendente ed autonoma, è conveniente ordinare anche la compilazione della scheda per le cause o sentenze incidentali, preparatorie o d'istruzione?

Intorno al primo punto il desiderato scientifico non è conciliabile colle necessità pratiche. Non sarebbe di grande importanza scientifica ma riuscirebbe molto utile dal punto di vista amministrativo, economico e legislativo avere una nozione precisa, non dirò di tutte le cause iniziate, ma di quelle contestate, specialmente se chiuse mediante conciliazione o transazione. Ma rimanendo, in questo stadio delle cause, gli atti in mano delle parti, e non essendo possibile nè obbligarle a produrli, nè a fare esse stesse la scheda devesi rinunciare all'indagine statistica intorno a questa enorme quantità di affari che si avvicina al 50 per 100 del totale.

Meno difficile sarebbe la compilazione della scheda per tutte le cause iscritte e rimaste ferme a ruolo. Ma da un lato l'esperienza dimostra che la maggior parte delle cause iscritte a ruolo, ora o poi, vengono discusse; e dall'altro è d'uopo riconoscere che l'iscrizione a ruolo non basta per investire il magistrato del giudizio, potendo le parti omettere la produzione degli atti nelle cause formali e non presentarsi a discutere nelle sommarie, rendendo in questa guisa frustranea l'iscrizione a ruolo. Dal primo punto di vista può quindi tornare inutile ordinare l'istituzione della scheda in questo stadio del procedimento; mentre nella seconda ipotesi, per mancanze degli elementi necessari, la compilazione della scheda diventerebbe impossibile.

È necessario quindi limitare la compilazione della scheda singolare alle cause giunte all'ultimo stadio del giudizio colla pub-

blicazione della sentenza; rimanendo solo a studiarsi se, quanto alle cause di competenza dei pretori, convenga estenderla a quelle transatte formalmente con verbale davanti al giudice: la transazione e il verbale che la constata hanno il carattere e gli effetti giuridici di una sentenza vera e propria; e dal punto di vista statistico rappresenta altresì un fatto di una importanza così evidente che non ha d'uopo di essere dimostrata.

Intorno al secondo punto — io debbo cominciare dal riconoscere che, a rigore dei principi, l'incidente, come lo dice la parola, non è che un episodio della causa, e come tale può figurare, con maggiori o minori particolari, nella scheda relativa alla sentenza definitiva. Ma sia difetto del sistema processuale o abuso della pratica forense, non di rado l'omissione della scheda relativa alla sentenza preparatoria e incidentale renderebbe monche ed imperfette le notizie relative alla sentenza definitiva.

Più volte, infatti, esaurito l'incidente con una sentenza riuscita non influente nella istruzione o definizione del merito, gli atti relativi non vengono riprodotti, e lo stesso fatto dell'incidente non viene neppur menzionato nella trattazione e riassunzione finale della causa: e quando ciò avvenga di necessità rimarrebbe trascurato nella scheda. Suppongasì ad esempio un incidente per nullità di citazione, per irregolare costituzione di procuratore od altro di simil genere: una volta respinto niuno ha più interesse di parlarne; il giudice non può essere costretto a fare delle indagini fuori degli atti della causa per raccogliere gli elementi necessari alla compilazione della scheda; e il fatto statistico, che pure importa rilevare, cadrebbe dimenticato.

Più volte l'incidente, quantunque *non unito al merito*, porta a tali conseguenze nel merito della causa, da indurre l'attore ad abbandonarla come chè sia rimasto privo dei mezzi indispensabili a sostenere l'azione. In questo caso la scheda non verrebbe redatta ogni qualvolta la causa principale rimanesse abbandonata: eppure in realtà essa fu virtualmente decisa, non essendovi alcuno che abbia interesse a proseguirla.

La prima eventualità può avere poca importanza dove il processo formale è in disuso; ma è d'uopo ricordare che in buona parte d'Italia l'abitudine del processo sommario, per quanto vada estendendosi, si riduce a poco più della metà delle cause. La



seconda eventualità si applica all' uno ed all' altro procedimento, nel primo colle sentenze incidentali, nel secondo colle sentenze di istruzione o interlocutorie.

Il criterio d'altronde per distinguere le sentenze *non definitive* dalle *definitive*, per limitare a queste ultime la compilazione delle schede, è incerto, fallace, imperfetto. Sentenze che pur decidono il merito, o per una purgazione di contumacia, o per giudizio di opposizione o per altri motivi legali, non impediscono che la causa sia ripresa in nuovo esame ed anche diversamente decisa.

Ed è per tutte queste ragioni che io reputo necessario estendere la scheda a tutte le sentenze, siano desse preparatorie, interlocutorie, d'istruzione o decisive del merito, curando soltanto che quelle relative alla stessa causa possano essere facilmente rintracciate, raggruppate, mediante indicazioni correlative che valgano a contraddistinguerle ed identificarle, coll'aiuto del prontuario di cui ho fatto cenno di sopra.

Terza indagine influente nella questione è quella diretta a vedere da chi e quando debba essere fatta la scheda.

E fuori di dubbio che, salve alcune nozioni che dirò burocratiche, il magistrato che stende la sentenza è più d'ogni altro indicato per redigere, con esatto criterio legale e con precisa nozione dei fatti, la scheda singolare.

Ma è pure fuori di dubbio che la maggioranza dei magistrati vuol essere annoverata fra gli *scettici della statistica*, ed è in generale insofferente di un lavoro che, io credo a torto, considera quasi manuale ed inferiore alle gravi sue cure ed agli studi importanti nei quali si ritiene assorbita. Non pongo in dubbio la deferenza dei magistrati agli ordini del governo: ma sono convinto che la forza delle cose trarrebbe, a breve andare, le schede nei domini della cancelleria, lasciandovele abbandonate, senza sorveglianza, senza controllo.

Io penso che sia consigliato dalla prudenza più elementare tener conto di questa tendenza irrefrenabile, e fare al lavoro del magistrato quella parte che per necessità, per dignità, per amore della missione sua può essergli affidata, lasciando alla cancelleria il resto.

Nel mio concetto la scheda singolare deve constare di due parti. La prima deve servire ad *identificare la causa* — a *riassumere*

*le fasi, gli incidenti, i particolari del procedimento*, dall'inizio alla pubblicazione della sentenza, che si vogliono constatare.

La seconda deve contenere le nozioni che riguardano il merito della contestazione e della decisione.

Ora pare a me che compilare la prima sia opera direi quasi materiale, che si compie trascrivendo nozioni in gran parte notate sulla copertina e nell'indice degli atti, e che ad ogni modo si può facilmente esaurire con un superficiale esame degli atti della causa colle cognizioni che ha qualsiasi cancelliere. Ove poi si accolga l'idea di non trascurare quelle nozioni e quei richiami che valgono a ravvicinare le diverse fasi della stessa causa e le diverse sentenze pronunciate nei diversi ordini di giurisdizione pei quali è passata, è chiaro che il cancelliere meglio del giudice, e direi anzi esclusivamente, sarà in grado di procurarle. Nè è a temersi che accadano errori. Essi non saranno facili anche per un cancelliere di mediocre intelligenza: ad ogni modo la scheda così preparata deve poi passare sotto gli occhi del magistrato estensore della sentenza, il quale può rilevarli e farli emendare.

La seconda deve necessariamente essere opera del magistrato estensore della sentenza, il quale con facilità, con precisione, e colla brevità che è consentita soltanto a chi conosce perfettamente l'affare, può riassumere la materia della contestazione e il concetto finale della decisione. Il che è di tale evidenza che non ha d'uopo di essere dimostrato.

Il tempo nel quale la scheda deve essere fatta e trasmessa non lascia luogo a dubbio. Passata la causa in deliberazione, e consegnati gli atti al cancelliere, questi deve unirvi la scheda — riempirla delle nozioni richieste nella prima parte, — e consegnarla cogli atti al magistrato incaricato di stendere la sentenza. Questi, restituendo alla cancelleria la minuta della sentenza, vi unisce la scheda completata nella parte che lo riguarda. Nel giorno in cui la sentenza viene pubblicata, il cancelliere aggiunge alla scheda quest'ultima indicazione, la registra nel relativo prontuario, facendo menzione sulla sentenza originale del numero col quale è nel prontuario medesimo contraddistinta, e la serba per spedirla a periodi, che potrebbero essere di 10 o 15 giorni, all'ufficio centrale di statistica. Le schede sono accompagnate da un elenco del formato e con indicazioni eguali a quelle del prontuario: i diversi elenchi

raccolti e alla fine d'ogni anno legati in volume per ciascuna autorità giudiziaria, rappresentano un duplicato del prontuario pel servizio dell'ufficio centrale di spoglio e dell'archivio relativo.

Il prontuario è un registro annuale nel quale si notano le schede per ordine cronologico di pubblicazione di sentenza. Esso contiene:

- a) numero d'ordine della scheda;
- b) numero di ruolo della causa;
- c) nome dell'attore nell'inizio del giudizio, e nome del convenuto;
- d) numero ed anno delle schede relative alle sentenze anteriormente pronunziate dalla stessa autorità giudiziaria nella stessa causa;
- e) e per le cause pronunziate in grado di appello o in sede di cassazione, indicazione dell'autorità che ha pronunziata la sentenza impugnata e del numero della relativa scheda desunto dalla copia della sentenza medesima.

L'ultima tesi di massima si riferisce al modo di raccogliere e di conservare le schede, e di farne lo spoglio per la pubblicazione delle statistiche annuali.

È fuori di discussione che le schede debbono essere inviate e raccolte in un ufficio centrale, che ha l'incarico di classificarle, conservarle e farne lo spoglio per le pubblicazioni statistiche e le altre eventuali indagini che venissero ordinate.

Credo sia egualmente fuori di discussione che le schede così raccolte debbano essere classificate per annate e per circoscrizione di corte d'appello, colle correlative divisioni fra le autorità in essa comprese, e per ciascun autorità in ordine cronologico di scheda corrispondente al numero progressivo di esse.

Si avverta che se le schede fossero limitate alle sentenze dei collegi, sarebbero circa 90 mila all'anno: ove comprendessero anche quelle delle Preture aumenterebbero a circa 320 mila; e se a queste si aggiungessero le schede delle cause formalmente transatte davanti al Pretore si eleverebbero a circa 340 mila.

Reputandosi necessaria la conservazione delle schede per un decennio, periodo questo in cui ogni causa deve reputarsi, di regola, esaurita, dovrebbe essere disposto lo spazio necessario per collocare nella prima ipotesi 900 mila schede, nella seconda 3,400 mila schede, e quindi rispettivamente 350 metri lineari e 1400

metri lineari di scaffale. Ove si ritenesse sufficiente un periodo quinquennale, il numero delle schede e lo spazio sarebbero ridotti alla metà.

Per il lavoro annuale di spoglio potrebbero ritenersi necessari cinque impiegati nella prima ipotesi e venti circa nella seconda; avvertendo però che non cesserebbe per ciò il lavoro degli impiegati per la compilazione ordinaria della statistica sui dati numerici, la quale può essere ristretta, ma in parte è tuttora indispensabile.

E per vero — se si vuol dare il movimento delle cause iniziate — se si vuol conoscere d' un tratto come siasi svolta l'azione della magistratura negli affari contenziosi — se si credono necessarie le nozioni che ora si richiedono intorno a tutti gli affari che non si risolvono in una sentenza, la statistica numerica deve essere mantenuta, eliminando le nozioni particolari relative alle sentenze, che servirebbero di base alla compilazione di una statistica a parte, o di tavole speciali compilate da un punto di vista diverso di tempo, di correlazione, e di nozioni.

Chiaro è infatti che diverso deve essere il tempo al quale le due statistiche dovranno riferirsi. Quella numerica degli affari sarà lo specchio dei fatti giudiziari avvenuti nell'anno: quella delle sentenze dovrà coordinare le nozioni statistiche che ad esse si riferiscono al periodo annuale nel quale le sentenze medesime furono pronunciate, qualunque sia il tempo in cui sono avvenuti. Chiara è pure la diversità di correlazione fra i fatti statistici che ciascuna di esse è destinata a riassumere; giacchè la numerica raggruppa le nozioni statistiche relative ad affari disparati e molteplici, col l'unico criterio del tempo in cui si sono compiuti i fatti da cui sorgono; mentre la statistica delle schede riassume soltanto fatti statistici aventi fra loro una relazione obbiettiva di causa e di effetto o in altri termini non è l'esposizione di fatti statistici in genere, ma di quelli che rappresentano le fasi dei procedimenti definiti colle sentenze cui le schede medesime e il relativo specchio numerico si riferiscono. La prima quindi rappresenta soltanto delle cifre aventi un valore di semplice approssimazione: mentre l'altra, avvicinandosi alla realtà, fornisce nozioni che, essendo dirette, riescono assai più precise e positive.

Queste due statistiche hanno quindi caratteri ed intenti propri; ma perchè quella numerica possa riuscire allo scopo non potrebbe essere limitata ad una sommaria indicazione del movimento degli

affari, ma dovrebbe fornire qualche nozione intorno alle cause che non sono portate a decisione, e rappresentare in modo abbastanza completo e preciso il modo onde, nel periodo annuale, si è svolta l'azione della magistratura, la quale non può apparire dallo spoglio delle schede, che, se si toglie la nozione relativa alla durata del periodo di decisione, possono rivelare soltanto le diverse fasi della causa quali furono create dal beneplacito dei patrocinatori.

La coesistenza di due forme diverse, per quanto analoghe, della stessa statistica, non è, del resto un concetto nuovo dopo l'istituzione della scheda individuale per la compilazione della statistica penale. Quella, prendendo per base le sentenze pronunciate in un determinato periodo, avrà, a confronto di questa, il vantaggio di poter fornire, fin dal suo inizio, materia a pubblicazioni statistiche, mentre la penale, ordinata intorno ai fatti denunziati come reati nel periodo medesimo, dovrà attendere un tempo determinabile soltanto in via di semplice presunzione, prima di reputare completa la materia che deve raccogliere: ma ambedue riuscirebbero imperfette ove non venissero completate colle rispettive statistiche numeriche. Questa uniformità però si limita a questo solo punto affatto secondario; giacchè ciascuna ha caratteri propri e punti di partenza diversi e talora opposti: quella che trae origine dalla scheda penale, classifica i fatti processuali riportandoli virtualmente al momento in cui è avvenuto il fatto criminoso: — quella invece che raccoglie le nozioni della scheda civile classifica i fatti processuali riportandoli virtualmente al momento in cui viene pronunciata la sentenza: — l'una e l'altra statistica numerica, desunte dai registri giornalieri o dai prospetti annuali, classificano i fatti processuali secondo il tempo in cui sono effettivamente avvenuti il quale può essere diverso sia dell'epoca del fatto, sia di quella della decisione.

Il che non può conferire certamente al loro coordinamento reciproco nè giovare a quegli studi che traggono dalle statistiche efficace concorso di autorevole esperienza: ma allo stato attuale degli studi e deg'li ordinamenti statistici non credo si possa fare di meglio.

Queste sono, a mio credere, i concetti generali che debbono prevalere nel risolvere l'importante quesito che Ella mi ha proposto: concetti che riassumo nei termini seguenti:

I. Credo di indiscutibile utilità la scheda singolare degli affari civili contenziosi.

II. Essa deve estendersi a tutte le sentenze preparatorie, incidentali, d'istruzione o che decisero il merito emanate dai pretori e dai collegi, in ogni ordine di giurisdizione: possibilmente deve estendersi alle cause definite con formale transazione davanti ai pretori. Ove fosse limitata alle sentenze emanate dai collegi, dovrebbe esserlo a titolo di semplice esperimento: ma in questo caso dovrebbero essere escluse dalla compilazione della scheda anche le sentenze pronunciate in grado di appello dai tribunali contro le sentenze dei pretori.

III. La scheda deve contenere due serie di richieste: la prima, riferibile all'identificazione della causa ed all'enunciazione delle fasi del procedimento, deve essere compilata dal cancelliere; la seconda, che riassume le nozioni relative alla specie, all'indole della contestazione e della decisione, deve essere compilata dall'estensore della sentenza.

IV. Il cancelliere ha cura di raccogliere e spedire le schede all'ufficio centrale di statistica, tenendone nota in apposito registro o prontuario nominale e numerico.

V. Lo spoglio deve essere fatto nell'ufficio centrale nell'intento di compilare una statistica annuale di sentenze, la quale deve essere completata con una limitata ma sufficiente statistica numerica annuale degli affari. L'una e l'altra non possono andar confuse fra loro per diversità di indole e di scopo; ma debbono essere in quanto è possibile, fra loro coordinate.

VI. Le schede raccolte negli uffici centrali debbono essere conservate per un decennio; o almeno per un quinquennio.

Quelli che ho finora esposti sono i concetti generali. Ora brevi parole intorno al modo di attuarli.

Come ho già accennato, a mio credere, la scheda deve constare di due parti distinte.

La prima, contenuta nella prima facciata, deve essere destinata a riassumere i dati diretti ad identificare la causa, a descriverne i caratteri, ad esporre le fasi del procedimento, dall'inizio alla decisione.

La seconda, scritta nella controfacciata, deve contenere le no-

zioni relative alla materia della lite ed alle questioni giuridiche contestate e decise.

Circa la prima parte poco ho da dire. Le schede predisposte dalla Commissione corrispondono in buona parte allo scopo. Credo però che qualche modificazione occorra,

I. per meglio identificare la causa;

II. per dare più ampio sviluppo e svolgere con maggiori particolari le fasi del procedimento, specialmente per ciò che si riferisce all'istruzione negli incidenti contestati o non contestati, nella produzione e nell'ammissione delle prove;

III. per stabilire una specie di rapporto fra le diverse schede relative alla stessa causa nelle diverse sue fasi e nelle diverse giurisdizioni, mediante un opportuno richiamo del numero delle schede precedenti.

Il che si otterrà facilmente senza rendere necessario un ampliamento della scheda, mediante qualche economia di spazio, ed il mutamento di qualche rubrica, che potrebbe essere resa più semplice e ad un tempo più perspicua.

Quanto alla seconda parte, il mio concetto risulta da quanto ho esposto sommariamente nella prima parte di questa lettera.

La scheda deve essere innanzi tutto diretta ad un importante indagine economica, mediante la indicazione dell'*oggetto litigioso nella specie e nel valore*, quando di valore è suscettibile ed è determinato. Con riserva di studiare la frase, che merita diligente ponderazione la prima rubrica deve quindi riguardare:

— *L'oggetto dell'azione nella specie e nel valore.* —

Ma questo oggetto non è sempre o interamente contestato; ed i limiti del giudizio, l'oggetto veramente litigioso non sono determinati soltanto dalla domanda dell'attore ma ben anco dalla contestazione del convenuto, la quale può essere talora parziale, e talora mancare affatto; il che ha un significato non indifferente, non solo nei rapporti economici, ma ben anco nei sociali e giudiziari.

In questa rubrica vorrei quindi trovar modo di indicare non solo ciò che l'attore ha chiesto ma ben anco ciò che il convenuto ha contestato. E siccome non si può dimenticare la facoltà che le parti hanno di modificare, nel corso della causa, le loro domande,

vorrei tale indicazione fosse desunta dalle conclusioni finali, anzichè dall'atto introduttivo del giudizio.

La seconda rubrica dovrebbe quindi essere diretta ad indicare:  
— *L'oggetto della contestazione nella specie e nel valore.* —

Ma non basta sapere ciò che si *domanda e si contesta*: d' uopo è conoscere altresì su *qual titolo giuridico* si fonda la domanda e la contestazione. Il che deve formare oggetto di una terza rubrica che ha una particolare importanza nei rapporti giudiziari legislativi, sociali e scientifici, e che potrebbe essere formulata come segue:

*Titolo giuridico sul quale, nella causa principale, si fonda*

- a) *la domanda,*
- b) *la contestazione.*

Esempio. Dalle rubriche precedenti si rileva che l'oggetto litigioso è *un immobile*; — nella presente — si dichiara — che ne vien chiesta la riconsegna *per finita locazione*, la quale viene contestata dal convenuto che se ne asserisce *proprietario o enfiteuta o usufruttuario*.

Altro esempio. Si è chiesta la restituzione di una somma di L. 100,000. Si aggiunge qui che la domanda si fonda su rapporto di credito in dipendenza di mutuo; e si oppone la compensazione per L. 50 mila.

Terzo esempio. Si è chiesta una somma di L. 1000. Si dichiara ora che la domanda è fondata su un titolo di locazione d' opera, e che è contestata dal convenuto per titolo di prescrizione.

Altri esempi si potrebbero fare per oggetti litigiosi relativi a diritti personali, i quali però presentano maggiori difficoltà, potendo la richiesta della prima e seconda rubrica identificarsi quasi con quella della terza. Ma l'ovviare alle difficoltà relative è compito della formola delle rubriche, piuttosto che del concetto che le informa; il quale a me pare ineccepibile.

Altrettanto deve dirsi quando il punto controverso deciso nella sentenza, anzichè al merito, si riferisce ad una contestazione incidentale, preparatoria o d'istruzione: in questo caso però le rubriche dovrebbero essere formulate in modo da permettere l'indicazione dell'oggetto controverso nella causa principale, e insieme quella della speciale contestazione preparatoria cui si riferisce la sentenza.



Devesi finalmente sapere ciò che si è deciso nella sentenza sotto il duplice aspetto dell' esito finale della domanda e della contestazione, e della ragione giuridica di essa. La prima indicazione risponde all'intento economico e sociale; l'altra all'intento giuridico, legislativo e scientifico.

In questo modo parmi si soddisfino tutte le esigenze delle quali si è largamente discusso nel seno della Commissione per la statistica, e si faccia la debita parte a tutto ciò che deve veramente interessare.

Richiedere puramente e semplicemente il sunto dei motivi e del dispositivo è, a mio credere, soverchio e ad un tempo troppo indeterminato. Soverchio perchè potrebbe indurre la necessità di riassumere il fatto della causa, e tutte le questioni che, talvolta senza necessità, occasionalmente e per lusso di dottrina, sono toccate nella parte razionale della sentenza, e che a rigore dei principi non formano parte sostanziale del giudicato. Indeterminato perchè niuno potrebbe fissare i limiti di un riassunto di motivi, e lascierebbe un campo sconfinato all'umore dei compilatori della scheda, e, per quanto specialmente riguarda il sunto del dispositivo, potrebbe riuscir tale da essere incomprensibile o privo di significato.

Per me l'esito finale della causa è *ciò che si è aggiudicato o negato* all'attore: la ragione giuridica del giudicato, è *il concetto giuridico fondamentale sul quale il giudizio è fondato*, o in altri termini la risoluzione delle controversie di fatto, e dei principii di diritto dai quali il magistrato ha desunta la ragione di decidere.

Certo, ridotta a questi termini, la compilazione di questa parte della scheda non è facile: ma essendo essa affidata all'estensore della sentenza, non è a temersi una indicazione incompleta ed inesatta. Il magistrato potrà essere riluttante a fare la scheda; ma ove la faccia tenderà piuttosto ad estendere che a limitare il significato di questa rubrica; e l'eccesso, frenato d'altronde dalle necessità dello spazio, sarà ad ogni modo meno dannoso del difetto.

Un'ultima parola circa le spese di causa. Sarebbe certo desiderabile, ed importantissimo poterle indicare nella scheda: ma siccome raramente sono tassate nella sentenza, sarebbe necessario attendere questa liquidazione, abbandonata al beneplacito delle parti e talora trascurata od omessa, ritardando, in questa guisa, in-

definitamente la spedizione della scheda per la mancanza di questa indicazione accessoria. Il danno sarebbe certo e grave in confronto di un risultato di importanza secondaria. D'uopo è quindi, per quanto io credo, rinunciare a questa indicazione.

Compilare, colla scorta di queste norme, un progetto di scheda, non è cosa di breve momento, giacchè alla chiarezza ed alla precisione dei concetti debbono corrispondere la chiarezza e la precisione della forma, la misura dello spazio, la perspicuità della distribuzione delle parti. Ma ove queste mie idee trovino favore, io mi accingerò volentieri ad abbozzare un progetto di scheda atto a dare alle idee medesime conveniente esplicazione.

Bologna, 25 febbraio 1885.

---

*Circolare concernente la scheda individuale  
per gli imputati di crimini e delitti.*

(N. 1120 del reg. circ.)

Roma 23 dicembre 1884

La Commissione per il riordinamento della statistica giudiziaria istituita col regio decreto del 20 aprile 1882, ha proposto d'introdurre, per la raccolta dei dati elementari riguardanti la statistica penale, il sistema delle schede o dei bollettini individuali per ogni accusato o imputato di crimini o delitti; sistema che già vige in Germania e che, per altre statistiche, fu pure adottato con buon esito nel nostro paese.

I registri giornalieri presentemente in uso sono imperfetti non solo, ma incompleti. I dati poi vi sono necessariamente disposti a serie, a gruppi, e coordinati all'economia delle pubblicazioni periodiche, le quali sono fatte con criteri frequentemente mutabili, secondo le esigenze del momento. Ora, se i dati elementari non sono raccolti nella loro più semplice espressione ed in forma descrittiva, ma cumulativamente e soltanto in forma numerica, per quanto siano razionali i criterii del loro aggruppamento, non possono somministrare che scarsissimo aiuto agli studiosi nella varietà imprevedibile delle ricerche scientifiche, amministrative e legislative.

Infatti, non è possibile determinare in prevenzione quali problemi sorgeranno per l'evoluzione della scienza e per la successiva riforma delle leggi; ma è indubitato che alla soluzione loro non potrebbe apprestar lume sufficiente l'esperienza del passato, che pure è necessario interrogare quando si voglia far opera veramente proficua e durevole, se le ricerche statistiche, e per la estensione e pel metodo, continuassero ad essere condotte nel modo stesso in cui lo furono sino a qui.

Donde il bisogno, sempre più sentito, di allargare la cerchia di queste indagini, sia dal punto di vista della statistica obbiettiva ossia degli affari, per lo studio pratico e positivo degli istituti processuali e dell'operosità delle autorità giudiziarie, stante la

necessità di ampie riforme nell' amministrazione della giustizia: sia, e più ancora dal punto di vista della statistica subiettiva, tanto per un più accurato studio giuridico dei reati, quanto per l'analisi più concreta dell' indole, della qualità e degli altri caratteri dei delinquenti, al fine di ottenere la più esatta e sperimentale cognizione della criminalità e delle sue leggi individuali e sociali.

La scheda è compilata in modo da contenere in forma semplice e descrittiva i dati personali di ciascun imputato e le notizie sulle varie fasi del procedimento. Essa è in doppio esemplare e colore (a fine di agevolare la registrazione e lo spoglio separatamente per maschi e per femmine), e deve accompagnare *tutti gli imputati noti di crimini o di delitti innanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria.*

La compilazione delle schede è affidata ai rappresentanti del pubblico ministero presso i tribunali e presso le corti d' appello, secondo la rispettiva competenza, ed eccezionalmente ai pretori pei delitti di propria immediata competenza e pel giudizio orale di quelli loro rinviati.

Questo lavoro non riuscirà loro di sensibile peso, tanto più quando ne avranno preso pratica; poichè ciascuno di essi non avrà a mettere sulla scheda che una parte delle indicazioni domandate, e a non brevi intervalli di tempo. In ogni modo sono convinto che lo adempiranno con zelo, fatti persuasi del rilevante servizio recato alla statistica, poichè siffatto ufficio, sebbene in parte meccanico e materiale, ha mestieri d' essere affidato a persone intelligenti ed esperte.

Le schede individuali, però, non possono costituire l' unica fonte delle pubblicazioni periodiche. Non riferendosi che ai reati di cui sono *noti* gli imputati e non riguardando punto quelli i cui autori sono rimasti *ignoti*, non possono fornire tutti gli elementi indispensabili per le suindicate pubblicazioni; le quali riuscirebbero radicalmente manchevoli, ove trascurassero le notizie relative ai molti reati di cui la giustizia non potè conoscere i colpevoli. Inoltre, le schede accompagnano gli imputati per tutto il procedimento fino al giudizio definitivo, e quindi molte non possono essere inviate al Ministero ed utilizzate, che tre o quattro anni dopo quello nel quale i reati furono commessi. Anche per ciò esse non possono servire di fonte statistica esclusiva per le pubblicazioni periodiche da farsi ogni anno.

In conseguenza si è riconosciuta la necessità di combinare il sistema dei registri con quello delle schede, le quali ultime costituiranno un complemento dei primi. Per tal modo si conseguiranno non lievi vantaggi.

Coi registri giornalieri, i quali danno contezza di tutti i processi penali e dei loro risultati più salienti, quantunque riprodotti in forma complessa e con limitato riguardo alle persone degli imputati, diventa possibile soddisfare al bisogno più urgente, che è di pubblicare regolarmente le statistiche giudiziarie entro l'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Nel nuovo sistema, però, i registri devono essere limitati a raccogliere i soli dati che interessano il movimento degli affari e degli atti, e riformati quindi nel senso di eliminarne tutte quelle rubriche che riguardano notizie già comprese nella scheda. Così ridotti, i registri riesciranno di facile compilazione e di più facile spoglio per gli stessi funzionari che ora vi attendono e per l'ufficio centrale; ed inoltre, coi loro dati trascritti per cause, con una numerazione progressiva richiamata in capo alla scheda, scambieranno pure con questa un ufficio di riscontro, di cui è manifesta l'utilità.

A prima giunta può sembrare difficile conciliare la scheda, che seguendo i singoli procedimenti dal principio alla fine, può comprendere un periodo anche di più anni, col registro giornaliero che dà conto separato e distinto di una od altra fra le singole fasi del processo, e quindi ogni anno naturalmente si chiude, completandosi tutt' al più col bilancio d'entrata e d'uscita. Ma è pregio appunto di tale separazione netta delle due statistiche, quello di rendere l'una dall'altra indipendente nella sintesi e nello spoglio per modo che, mentre quella degli affari darà conto di tutti gli atti compiuti nell'anno, distribuiti fra i singoli Uffici e le diverse competenze, quella degli imputati alla sua volta darà conto di tutti gli individui definitivamente giudicati nello stesso anno coi dati dell'ultima sentenza e degli atti intermedi più importanti che li riguardano. E quando si vorranno conoscere le notizie personali dei delinquenti di un determinato periodo, sulla base legale delle condanne (ciò che non è possibile oggidi coi registri giornalieri, i quali non seguono le vicende giudiziali della denuncia e della querela), basterà raccogliere ed ordinare le schede che si riferiscono agli imputati di reati commessi in quel periodo, se-

condo la notizia richiesta nella scheda stessa, prescindendo dalla data della condanna, e farne lo spoglio.

Del nuovo sistema fu già fatto un esperimento trimestrale in parecchi distretti di corte d'appello; esperimento che riuscì soddisfacente e permise di apportare alla scheda primitiva alcune modificazioni intese a renderla sempre più chiara e precisa.

Dovendo essa seguire ogni procedimento in tutte le possibili sue fasi, non appena un individuo risulti imputato di un reato, si unirà agli atti processuali una scheda a lui intestata, e se più sono gli individui *noti* che figurano imputati, si uniranno al processo tante schede quanti sono gli imputati medesimi.

Il tempo in cui si deve iniziare la compilazione della scheda è, per il *pubblico ministero*, quando richiede la citazione diretta o direttissima dell'imputato, quando presenta le sue requisitorie nel caso di procedimenti speciali, o quando richiede al giudice istruttore che proceda ai termini di legge; per il *pretore*, quando prefigge il giorno del dibattimento, eccettochè si tratti di causa rinviata, nel qual caso egli prosegue la compilazione della scheda già avviata.

La scheda si ritiene ultimata soltanto allora che la ordinanza o sentenza, di rinvio, di proscioglimento o di condanna sia *passata in giudicato*.

Se contro la sentenza del pretore, del tribunale o di una corte di appello o d'assise fu interposto ricorso in cassazione, e in seguito al medesimo la sentenza venne annullata, sarà unito alla scheda un *foglio complementare* pei giudizi di rinvio e saranno riferite nel medesimo le notizie ivi richieste.

Compiuta la scheda, essa sarà levata dal fascicolo della causa e tenuta pronta per la spedizione periodica all'ufficio centrale, osservando che rimangono unite le schede degli individui coinvolti in una stessa causa.

Le schede ultimate in ciascun mese saranno trasmesse alla Direzione generale della Statistica nella prima quindicina del mese susseguente.

La trasmissione sarà fatta a cura dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale o la corte, secondo che l'ordinanza o la sentenza passata in giudicato è di un tribunale o di una corte. In caso di rigetto del ricorso in cassazione, la scheda sarà trasmessa dall'ufficio del pubblico ministero presso il magistrato che pronunciò la sentenza impugnata.

tutti i procedimenti iniziati nel 1885 siano stati chiusi con ordinanza o sentenza definitiva passata in giudicato. Quindi per qualche anno ancora, e cioè fino a quando tale sistema non avrà raggiunto il suo completo svolgimento, certe notizie personali intorno agli imputati, necessarie per non impoverire le prossime pubblicazioni periodiche in confronto delle precedenti, dovranno per necessità essere ancora desunte dai registri.

Questi registri pertanto rimangono transitoriamente quali sono ora, salvo poche modificazioni, lievi la più parte, ed intese a chiarir meglio, in base all'esperienza che se ne è fatta dal 1879 ad oggi, alcune rubriche che avevano dato luogo a qualche dubbio. La più importante, per non dir la sola, è quella che si riferisce al registro giornaliero dei tribunali (antico modulo *C*) il quale da ora innanzi, viene diviso in due (nuovi moduli *C* e *C bis*): uno pei giudizi in primo grado e l'altro pei giudizi in grado d'appello dalle sentenze dei pretori.

I procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori del Re riceveranno, contemporaneamente alla presente, un numero di schede bastevole pel servizio del 1° trimestre 1885. Più tardi ne saranno loro spedite quante potranno abbisognare pel rimanente dell'anno, insieme ad un sufficiente numero di fogli complementari. I procuratori del Re ne cureranno la pronta distribuzione alle preture loro dipendenti, in misura proporzionata al lavoro presumibile di ciascuna.

Io fo assegnamento sull'opera illuminata e indefessa delle SS. LL. Ill.me. per vedere efficacemente assicurato il buon esito di questo nuovo metodo d'indagine statistica, e in questa fiducia anticipo loro fin da ora i miei vivi ringraziamenti.

*Il Ministro*  
E. PESSINA.

*Agli Illmi signori procuratori generali,  
procuratori del Re e pretori.*

(PER I MASCHI).

V. del procedimento \_\_\_\_\_

(secondo il Registro giornaliero del P. M.  
o il Registro del Pretore).

N. progressivo della scheda \_\_\_\_\_

(all'atto della spedizione al Ministero)

SCHEDA INDIVIDUALE  
PER GLI IMPUTATI DI CRIMINI E DELITTI

Ufficio che inizia il procedimento: \_\_\_\_\_

nella giurisdizione del Tribunale di \_\_\_\_\_ e della Corte d'appello di \_\_\_\_\_

Causa contro (Cognome e nome del giudicabile primo nominato nel Registro) \_\_\_\_\_ ed altri (Numero dei coimputati) \_\_\_\_\_

Data della iscrizione nel Registro addì \_\_\_\_\_ 188 \_\_\_\_\_

N. B. — Le seguenti richieste si riferiscono al tempo del commesso reato. Sono escluse le risposte per sì o per no.

I. Cognome e nome dell'imputato cui si riferisce la Scheda. \_\_\_\_\_

II. Giorno, mese ed anno di nascita. Nato il \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

III. Luogo di nascita e di abituale residenza. Nato nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

Residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

(Per lo straniero) Stato d'origine \_\_\_\_\_ (Per l'italiano dimorante all'estero) Stato di residenza \_\_\_\_\_

IV. Imperfezioni che possono influire sull'imputabilità. Se sordo-muto, imbecille, pazzo, e da quando (Se dalla nascita, dall'infanzia, ecc.) \_\_\_\_\_

V. Stato civile. Se figlio legittimo, illegittimo o legittimato: \_\_\_\_\_

(Pel minore) Se aveva genitori e quali, ovvero tutore: \_\_\_\_\_ con chi conviveva: \_\_\_\_\_

Se era celibe, coniugato, o vedovo: \_\_\_\_\_ e se aveva figli, quanti: \_\_\_\_\_

(Pel coniugato) Se conviveva col coniuge, o ne era separato giudizialmente o di fatto: \_\_\_\_\_

VI. Professione od occupazione. Indicare quale; e se era padrone o principale, ovvero impiegato, commesso, operaio, giornaliero: \_\_\_\_\_

(Pel minore) Se viveva in un istituto, indicare il nome e la qualità di questo: \_\_\_\_\_

e da quanto tempo vi si trovava: \_\_\_\_\_

Se l'imputato aveva prestato servizio militare e dove (esercito; marina militare; volontari) \_\_\_\_\_ per la

durata di \_\_\_\_\_ compiuti il \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ e se era in congedo (illimitato, assoluto) \_\_\_\_\_

VII. Condizione economica. (Povera; mezzanamente agiata - agiata o ricca): \_\_\_\_\_

VIII. Grado d'istruzione. Se era analfabeta, o aveva fatti studi e quali (elementari, secondari, superiori): \_\_\_\_\_

IX. Ammonizione. Inflitta il \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ per titolo di \_\_\_\_\_ cessata per \_\_\_\_\_

X. Sorveglianza della polizia. Cominciata il \_\_\_\_\_ cessata il \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

XI. Condanne precedenti irrevocabili. (Numero delle condanne, titolo dei reati, e pene inflitte; in ordine cronologico):

Condannato per reat di \_\_\_\_\_ alla pena di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

» \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

» \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

» \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

» \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_

Ha finito di espriare l'ultima pena detentiva il \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ nel (carcere giudiziario o stabilimento

penale) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_



**2. Imputazione. Titolo, luogo, tempo del reato; provvedimenti ed esito della istruzione.**

| <p><b>Titolo del reato, NEL SOLO CASO D'ISTRUZIONE FORMALE</b> — ossia esclusi i casi di citazione diretta o direttissima, o di procedimento di competenza del Pretore — secondo il mandato di comparizione o di cattura, o l'ordinanza che provvede sull'arresto, con la indicazione degli articoli di legge corrispondenti. Trattandosi di più e diversi reati, registrarli uno sotto l'altro; se di più reati d'una stessa specie segnarli una volta sola, premesso in cifra il numero loro. Se il reato è tentato o mancato, indicarlo: se l'imputato è complice indicarlo pure.</p> | <p><b>Titolo del reato, IN CASO DI CITAZIONE DIRETTA O DIRETTISSIMA, DI PROCEDIMENTI SPECIALI, O DI PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL PRETORE, OVVERO Provvedimenti definitivi CHE CHIUDONO L'ISTRUZIONE FORMALE</b> — (DISPOSITIVO: se il titolo d'imputazione fu modificato, indicare il NUOVO TITOLO sulla linea corrispondente)</p> <p>Ordinanza o sentenza definitiva (del Giudice istruttore, o della Camera di Consiglio, o della Sezione d'accusa) _____</p> <p>Citazione (diretta o direttissima, o a richiesta, o per ordine) _____ (della Parte lesa, o del P. M., o del Pretore) _____</p> <p>Data: il _____ 188</p> | <p style="text-align: center;"><b>Luogo e tempo del commesso reato</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2" style="width:30%;">LUOGO<br/>(Comune e Provincia)</th> <th colspan="3">TEMPO (Data dell'ultimo fatto) se il reato è continuato, successivo o abituale</th> <th colspan="2">Indicare se il reato avvenne</th> </tr> <tr> <th>Giorno</th> <th>Mese</th> <th>Anno</th> <th>di giorno o di notte (Art. 613 G. P.)</th> <th>in giorno di festa (civile o religiosa) di fiera o di mercato</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | LUOGO<br>(Comune e Provincia) | TEMPO (Data dell'ultimo fatto) se il reato è continuato, successivo o abituale |                                                               |  | Indicare se il reato avvenne |  | Giorno | Mese | Anno | di giorno o di notte (Art. 613 G. P.) | in giorno di festa (civile o religiosa) di fiera o di mercato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| LUOGO<br>(Comune e Provincia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPO (Data dell'ultimo fatto) se il reato è continuato, successivo o abituale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | Indicare se il reato avvenne                                                   |                                                               |  |                              |  |        |      |      |                                       |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Giorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anno                          | di giorno o di notte (Art. 613 G. P.)                                          | in giorno di festa (civile o religiosa) di fiera o di mercato |  |                              |  |        |      |      |                                       |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                |                                                               |  |                              |  |        |      |      |                                       |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                |                                                               |  |                              |  |        |      |      |                                       |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                |                                                               |  |                              |  |        |      |      |                                       |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                |                                                               |  |                              |  |        |      |      |                                       |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_
- d) \_\_\_\_\_

**3. Notizie sulla libertà personale dell'imputato.**

|                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sempre a piede libero _____                                                                     | Latitante _____ |
| Arrestato in forza di (mandato di cattura, o atto di polizia giudiziaria) _____ il _____ 188    |                 |
| Dimesso dal carcere per (non legittimato arresto, libertà provvisoria, ecc.) _____ il _____ 188 |                 |
| colla cauzione di _____ a condizione di _____                                                   |                 |
| Ricostituito in carcere in forza ai _____ il _____ 188                                          |                 |

**4. Informazioni speciali riguardanti l'istruzione preparatoria.**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Opposizione dell'imputato o d'altri _____ | con esito di _____ |
| Ricorso in cassazione da parte del _____  | _____              |
| Riaperta l'istruttoria il _____ 188       | _____              |
| Avocatoria alla Sezione d'accusa _____    | il _____ 188       |
| Remissione della causa a _____            | per _____          |

**XIII. GIUDIZIO. — 1. Prima citazione od ordinanza d'apertura. Data della notificazione: il \_\_\_\_\_ 188**

**2. Sentenza**

| <p><b>Nel primo, o nell'unico giudizio.</b></p> <p>(Se l'imputato fu giudicato in contradditt. o in contum.) _____</p> <p>(Se era libero, detenuto, latitante) _____</p> <p>Magistrato che pronunciò la sentenza _____</p> <p>in data del _____</p> | <p><b>Nel giudizio d'appello, d'opposizione, o di purgazione di contumacia.</b></p> <p>promosso da _____</p> <p>(Se l'imputato fu giudicato in contradditt. o in contum.) _____</p> <p>(Se era libero, detenuto, latitante) _____</p> <p>Magistrato che pronunciò la sentenza _____</p> <p>in data del _____</p> | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2" style="width:60%;">PENA PRONUNCIATA</th> <th colspan="3">Nel primo o nell'unico giudizio</th> <th colspan="3">Nel giudizio d'appello o d'OPPOSIZIONE, o di purgazione di contumacia</th> </tr> <tr> <th>Anni</th> <th>Mesi</th> <th>Giorni</th> <th>Anni</th> <th>Mesi</th> <th>Giorni</th> </tr> <tr> <td>Morte, ergastolo, o lavori forzati a vita .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Interdizione totale o parziale, o ammonizione .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Multa o ammenda, per la somma di lire .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Ricovero o consegna ai parenti .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Lavori forzati a tempo, per la durata di .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Reclusione, o casa di forza " .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Relegazione " .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Carcere " .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Confine, o esilio locale " .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Arresto " .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Custodia " .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Sospensione totale o parziale " .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Sorveglianza della polizia " .....</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | PENA PRONUNCIATA | Nel primo o nell'unico giudizio                                       |      |        | Nel giudizio d'appello o d'OPPOSIZIONE, o di purgazione di contumacia |  |  | Anni | Mesi | Giorni | Anni | Mesi | Giorni | Morte, ergastolo, o lavori forzati a vita ..... |  |  |  |  |  |  | Interdizione totale o parziale, o ammonizione ..... |  |  |  |  |  |  | Multa o ammenda, per la somma di lire ..... |  |  |  |  |  |  | Ricovero o consegna ai parenti ..... |  |  |  |  |  |  | Lavori forzati a tempo, per la durata di ..... |  |  |  |  |  |  | Reclusione, o casa di forza " ..... |  |  |  |  |  |  | Relegazione " ..... |  |  |  |  |  |  | Carcere " ..... |  |  |  |  |  |  | Confine, o esilio locale " ..... |  |  |  |  |  |  | Arresto " ..... |  |  |  |  |  |  | Custodia " ..... |  |  |  |  |  |  | Sospensione totale o parziale " ..... |  |  |  |  |  |  | Sorveglianza della polizia " ..... |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|--------|------|------|--------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PENA PRONUNCIATA                                                                                                                                                                                                                                    | Nel primo o nell'unico giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Nel giudizio d'appello o d'OPPOSIZIONE, o di purgazione di contumacia |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Giorni           | Anni                                                                  | Mesi | Giorni |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Morte, ergastolo, o lavori forzati a vita .....                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Interdizione totale o parziale, o ammonizione .....                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Multa o ammenda, per la somma di lire .....                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Ricovero o consegna ai parenti .....                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Lavori forzati a tempo, per la durata di .....                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Reclusione, o casa di forza " .....                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Relegazione " .....                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Carcere " .....                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Confine, o esilio locale " .....                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Arresto " .....                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Custodia " .....                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Sospensione totale o parziale " .....                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Sorveglianza della polizia " .....                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                       |      |        |                                                                       |  |  |      |      |        |      |      |        |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |

**Dispositivo della decisione.** (Indicare le modificazioni nel titolo del reato. Nelle dichiarazioni di incompetenza, di decadenza, di irricevibilità e di non farsi luogo a procedere, soggiungere il motivo).

Quanto a ciascuno dei reati rispettivamente indicati sotto al n. XII-2

Quanto a ciascuno dei reati giudicati nel primo giudizio

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_
- d) \_\_\_\_\_

**3. Causale apparente nei reati contro la vita e l'integrità personale e in quelli d'incendio (nei soli reati pei quali seguì condanna)**

(Esporre, con l'indicazione delle circostanze di fatto, lo scopo propositosi dal reo nel commettere il reato) \_\_\_\_\_

**XIV. RICORSO IN CASSAZIONE — Interposto da \_\_\_\_\_**

Data della sentenza: il \_\_\_\_\_ 188

Esito (dispositivo della sentenza): \_\_\_\_\_

Data del completamento della scheda: il \_\_\_\_\_ 188

FIRMA: (Qualità) \_\_\_\_\_

(Nome) \_\_\_\_\_

*Circolare colla quale si domandano notizie sul modo con cui funziona il sistema della scheda individuale per la raccolta dei dati statistici penali.*

(N. 1141 del reg. circ.)

Roma, 14 luglio 1885.

Decorso ormai un semestre da che fu introdotto il sistema delle schede individuali per la raccolta dei dati elementari riguardanti la statistica penale, il Ministero desidera conoscere come procede questo servizio, se i dati, in generale, sono raccolti con cura, e se l'esperienza ha posto in luce qualche inconveniente o suggerita qualche utile modificazione.

Mi rivolgo perciò ai signori Procuratori generali presso le corti d'appello, pregandoli di inviarmi, entro il mese di settembre, una relazione sommaria nella quale esporranno quelle osservazioni che avessero avuto occasione di fare nell'esame delle schede compilate nell'ufficio della procura generale o per dubbi che fossero loro stati proposti dai procuratori del Re.

Specialmente importa conoscere se le schede sono compilate puntualmente per ogni processo e complete, cioè con tutte le notizie personali e processuali che si domandano e senza lacune, se i funzionari ai quali ne è commessa la compilazione se ne occupano personalmente e con diligenza, se le indicazioni sono esposte sinceramente e fedelmente, e se per avventura si riscontra qualche difficoltà per raccogliere taluna delle notizie richieste.

Infine le SS. LL. non ometteranno di indicare se a loro avviso fosse necessaria qualche norma ulteriore, oltre quelle date colla circolare 23 dicembre 1884, n. 1120, affinchè questo servizio proceda regolarmente.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti d'appello del Regno.*

*Il Ministro*  
TAJANI.

*Circolare concernente il servizio della scheda individuale per la raccolta dei dati elementari riguardanti la statistica penale.*

(N. 1144 del reg. circ.)

Roma, 1 agosto 1885.

Mentre sto attendendo le relazioni chieste ai signori Procuratori generali colla circolare 14 luglio n. 1141 sul modo con cui funziona il sistema della scheda individuale per la raccolta dei dati statistici penali, stimo opportuno portare a notizia delle autorità giudiziarie alcune osservazioni fatte intorno a questo argomento dal Comitato per la statistica giudiziaria.

Il Comitato è informato che in alcuni distretti è stato introdotto, senza che speciali istruzioni lo rendano obbligatorio, l'uso di un foglio di notizie diretto a raccogliere i dati da iscriversi nelle schede. Riconoscendo che l'uso di questo foglio può giovare grandemente per l'esatta compilazione delle schede stesse, il Comitato ne suggerisce l'attuazione ed io, accogliendo la proposta fattami, approvo il modello conforme a quello stampato qui di seguito, e prescrivo che in tutti gli uffici sia posto in uso, avvertendo che anche questo diventa uno di que' stampati la di cui provvista deve essere fatta coi fondi assegnati per le spese di ufficio.

Ma alla completa ed esatta compilazione della scheda non sempre possono bastare le notizie che si possono avere dai Municipi: spesso occorre che alcune siano date direttamente dagli imputati, e se è facil cosa domandarle negli interrogatorii fatti durante l'istruttoria del processo, spesso sfuggono nei procedimenti per citazione diretta, specialmente negli uffici di maggior lavoro, dove il grande numero dei processi portati all'udienza incalza e spinge ad affrettare. Tuttavia io spero che basti far presente ai presidenti, ai giudici istruttori ed ai pretori la necessità di avere nelle schede dati completi per persuaderli della opportunità di chiedere agli imputati, colle generalità, anche le altre notizie richieste dalla scheda stessa, sicuro che essi vorranno prestarvisi, come ne faccio loro viva raccomandazione.

E per la retta applicazione delle norme relative a questo servizio credo opportuno avvertire che in alcuni uffici si è dubitato

se la scheda debba esser fatta soltanto per gli imputati di crimini o delitti previsti dal codice penale, od anche nei processi per reati preveduti da leggi speciali e passibili di pena correzionale. Il dubbio è nato da che l'intestazione della scheda dice: « per gli imputati di crimini e delitti »; la quale dicitura, avuto riguardo alle incertezze della giurisprudenza, potrebbe far credere che ne siano escluse quelle violazioni di leggi per le quali è comminata una pena pecuniaria corrispondente alla multa correzionale e prescritta la competenza del tribunale correzionale, come sono le contravvenzioni alle leggi doganali e le violazioni delle disposizioni organiche in materia di stampa ecc., le quali, considerate secondo l'indole loro, qualunque sia la specie e la misura della pena, conservano il carattere di contravvenzioni. Avuto però riguardo allo scopo a cui mira il sistema delle schede, che tende a raccogliere determinate notizie statistiche per tutti i reati di cognizione delle corti e dei tribunali e dei delitti di cognizione delle preture, avverto che si deve compilare la scheda anche per le contravvenzioni previste da leggi speciali ogni qualvolta la pena minacciata dalla legge supera lire 50 di ammenda.

È stato finalmente elevato il dubbio se la scheda già incominciata nell'istruttoria di un processo iniziato per crimine o delitto debba essere completata ed inviata al Ministero anche quando il processo termina coll'applicazione di pene di polizia, ritenendosi da alcuni che in questi casi non sia necessario completare la scheda. Questo concetto non è esatto. La scheda è richiesta in base all'imputazione non in relazione al reato provato o punito nel giudizio di cognizione, essendo di somma importanza conoscere il risultato finale dell'imputazione medesima; e però dichiaro che il completamento e l'invio della scheda deve aver luogo ogni qual volta siavi stata legale imputazione di crimine o di delitto qualunque sia il titolo del reato ritenuto e la pena applicata nella sentenza.

*Il Ministro*  
TAJANI.

*Alle Autorità giudiziarie.*

R. PRETURA

Modulo prescritto dalla Circ. 1 agosto 1885

N. 1144 del Ministero di G. e G.

di \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. P.  
N. \_\_\_\_\_ Reg. G.

, li 189

Il sottoscritto prega il Sig. Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ perchè si compiacca far annotare nel presente foglio tutte le notizie come richieste nello stesso, al nome della persona indicata al margine.

OGGETTO

Richiesta di notizie a nome

di

IL PRETORE

|    |                                                 |                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                                 | Cognome, Nome e Soprannome .....                                                       |
| 2  |                                                 | Nome del padre, se vivente o morto.....                                                |
| 3  |                                                 | Cognome e nome della madre, se vivente o morta.....                                    |
| 4  | Data, luogo di nascita e di abituale residenza. | Giorno, mese ed anno.....                                                              |
| 5  |                                                 | Comune, Circondario e Provincia.....                                                   |
| 5  |                                                 | Residenza abituale (Comune e Provincia)...                                             |
| 6  | Stato civile                                    | Se figlio legittimo, illegittimo o legittimato..                                       |
| 6  |                                                 | Se celibe o nubile, coniugato, con o senza prole: N. dei figli.....                    |
| 6  |                                                 | Se conviva col coniuge, o ne è separato giudizialmente o di fatto.....                 |
| 6  |                                                 | Se vedovo, con o senza prole: N. dei figli..                                           |
| 7  | Pel minore                                      | Se ha genitori e quali, ovvero tutore: con chi convive.....                            |
| 7  |                                                 | Se viva in un Istituto, indicarlo col tempo da cui vi si trova.....                    |
| 8  | Professione od occupazione                      | Indicare la professione od occupazione....                                             |
| 8  |                                                 | Se è padrone o principale, ovvero impiegato, o commesso, operaio, giornaliero.....     |
| 9  | Servizio di leva                                | Se fu militare e dove (esercito: marina militare, volontario).                         |
| 9  |                                                 | Per la durata di:                   compiuti il.....                                   |
| 9  |                                                 | Se è in congedo (illimitato, assoluto).....                                            |
| 10 | Condizione economica.                           | Benestante (con piccolo o mediocre censo), o nullatenente.. .....                      |
| 10 |                                                 |                                                                                        |
| 11 | Grado d'istruzione                              | Se è analfabeta, ovvero ha fatto studi e quali (elementari, secondari, superiori)..... |
| 11 |                                                 |                                                                                        |
| 12 | Informazioni                                    | Fama, condotta in genere, carattere e proclività..... .....                            |
| 12 |                                                 |                                                                                        |

Completato si ritorna il presente foglio.

Addi

188

IL SINDACO

## PER LUIGI CASORATI

---

### CENNO NECROLOGICO.

Prima che queste pagine fossero licenziate per le stampe, uno dei più strenui e benemeriti cultori della statistica giudiziaria, il comm. LUIGI CASORATI, consigliere della Corte di casazione di Roma, ebbe da repentino malore, mentre procedeva pieno di vigore e di speranze a gloriosa meta, troncata l'esistenza.

Ed è su queste stesse pagine, dove ha segnate così profonde tracce del fraterno amore con cui coltivò e crebbe la nascente istituzione, che gli è dovuta una parola di mesto rimpianto ed un ricordo perenne della stima affettuosa che gli rese lieta la vita e dell'ineffabile cordoglio con cui gli amici, la magistratura, il paese lo piangono estinto.

Trasse il CASORATI i natali a Pavia nell'anno 1834; e nell'ambiente di una famiglia onorata per distinta coltura e severità di costumi e di una città negli studi famosa, contrasse quell'abitudine a vita corretta e decorosa, tutta consacrata alla meditazione, allo studio, al lavoro che era diventata ormai la naturale e direi quasi necessaria manifestazione della sua esistenza.

Nell'anno 1856, compiuti gli studi legali, si iniziò, dai primi gradi, nella carriera giudiziaria; e nell'anno 1862, ordinati i tribunali di Lombardia a regime italico, fu aggregato al pubblico ministero e ne percorse tutti i gradi fino a sostituto procuratore generale. Bozzolo, Lodi, Cosenza, Forlì, Roma, Palmi e Lucera lo ricordano magistrato operoso e di null'altro studioso che della giustizia, della quale, come l'indole sua gli imponeva, coll'equità dell'animo e colla cortesia dei modi, egli sapeva temperare il rigore.

Ma come egli, pur adempiendo il dover suo, aveva perdurato nello studio delle discipline giuridiche e specialmente delle giuridiche nostrane e straniere, che la conoscenza delle lingue gli

aveva rese famigliari, acquistò ben presto anche fama di magistrato colto e di scrittore autorevole per sobrietà di forma, per sicurezza di criterio e per serietà di concetti, nei quali si scorgevano mirabilmente associate le vedute larghe e talora ardite del pensatore e la ponderata temperanza dell'uomo di governo.

Fu per queste sue doti, a me ben note sebbene non lo conoscessi di persona, che il Guardasigilli Vigliani, nell'anno 1873, chiamò il CASORATI al delicato ufficio di segretario o, come or si direbbe, capo del Gabinetto, nell'intento di valersi dell'opera sua nello studio e nel lavoro legislativo al quale, colla nota sapienza, personalmente attendeva e in ogni altro argomento a cui, nel governo della giustizia, direttamente provvedeva.

E fu questo un periodo fecondo quant'altri mai di opere molteplici e poderose, quali ad esempio, le leggi sulla *libertà provvisoria* e sull'*ordinamento dei giurati*, — quelle che regolarono l'*esercizio delle professioni di avvocato, procuratore e notaio* da lunga serie d'anni rimaneggiate e desiderate, — il *codice penale* per la prima volta, dopo tre lustri di studi e di preparazioni, completato e discusso al Senato, — la *magistratura suprema* istituita in Roma, — e la difesa delle ragioni dello stato ordinata nelle *avvocature erariali*, per non parlare degli studi per l'ordinamento giudiziario, per l'istituzione della Suprema Corte di giustizia ed altre non poche cui il tempo, che a nulla perdona, non ha recato ancora e forse non recherà in avvenire ingiuria ed oblio.

Caduto nell'anno 1876 il ministero, sorse vivo nel CASORATI il desiderio di ritornare al tranquillo seggio di magistrato nel ramo giudicante ed a suoi prediletti studi. Nè si sarebbe arreso alle insistenze adoperate per distoglierlo da questo suo proposito se da amici autorevoli coi quali aveva consuetudine di deferenza, e da me stesso, convinto della necessità che non fossero troncate d'un tratto e sciupate le tradizioni di tanti anni di studi legislativi, non fosse stato persuaso a sacrificare le sue aspirazioni al suo dovere.

E da quell'epoca, con esempio unico nella nostra amministrazione, in mezzo alle lotte, non sempre temperate, della politica, nove personaggi che si succedettero nel governo della magistratura gli mantennero illimitata fiducia; e non cessarono dall'apprezzarlo come prezioso collaboratore in ogni maniera di affari che alla scienza giuridica, alla legislazione, all'ordinamento dei

pubblici servizi si riferivano, anche quando le convenienze burocratiche consigliarono di affidargli la Direzione generale del servizio dei culti nel Ministero.

Ma, è pur d'uopo il dirlo, egli trovavasi a disagio in questa nuova posizione che stancava la sua mente abituata a tranquilla e serena meditazione e fiaccava il suo carattere usato ad ispirarsi al consiglio della scienza piuttosto che agli avvedimenti dell'amministrazione. E non tacque cogli intimi il desiderio di vita meno agitata; non dissimulò la soddisfazione di averla conseguita con un seggio nella Corte di cassazione di Roma: ma la navicella della sua fortuna naufragò toccando il lido; e prima che egli giungesse a scrivere il suo nome sulle sentenze della magistratura suprema, gli amici e colleghi suoi furono costretti a segnarlo, nel pianto, sulla sua tomba.

Fu in questo periodo della sua vita pubblica che il CASORATI si iniziò agli studi ed ai lavori della statistica giudiziaria, i quali, per la loro attinenza colle istituzioni giudiziarie, argomento prediletto delle sue meditazioni, avevano per lui particolare attrattiva.

Già prima dell'anno 1876, come relatore di speciale commissione, egli aveva studiato un riordinamento della statistica giudiziaria civile e penale. Ma i tempi non correvano favorevoli per emancipare questa istituzione dalle pastoie burocratiche; e gli sforzi di pochi e solitari, per quanto valorosi ingegni, diretti a rivendicare il posto che le spetta nell'Amministrazione dello Stato, erano rimasti soffocati dall'incredulità e dall'indifferenza (1).

Fu soltanto parecchi anni più tardi che si comprese potersi, da un serio ordinamento della statistica giudiziaria, trarre prezioso sussidio di notizie, di consigli, di esperienze nel governo dello Stato: e il concentramento dei servigi statistici sparsi fra le varie amministrazioni sotto un'unica direzione tecnica, la creazione di una commissione permanente diretta ad ordinare le funzioni della statistica giudiziaria ed a soprintendere ad ogni maniera di manifestazione dell'azione sua, la pubblicazione infine di discussioni dottissime intorno all'ordinamento e di studi autorevolissimi sulle risultanze di essa, trasfusero in questa istituzio-

(1) Ricordo a cagione d'onore le pubblicazioni di statistica giudiziaria penale del comm. Giorgio Curcio.



ne sussidiaria dell'amministrazione della giustizia inatteso vigore che permette ormai di presagirle vita duratura e rigogliosa.

È in questo lavoro lungo, paziente, irto di difficoltà che il CASORATI si rivelò, qual'era, fermo nei convincimenti, tenace nei propositi e dotato in grado eminente del senso dell'opportunità. Prefissa la meta, egli attese, per raggiungerla, il favore degli eventi: studiata l'idea, l'affidò ad uomini degni di comprenderla, capaci di attuarla: segretario, relatore, membro attivissimo del comitato statistico, divenne per così dire la mente direttiva dell'istituzione di cui, pur troppo, non giunse a vedere i frutti. Nondimeno egli ha associato il suo nome all'ordinamento dei registri giornalieri per la statistica penale, alla scheda individuale pei crimini e delitti, ai tentativi per l'attuazione della scheda singolare per le sentenze civili: opere codeste che possono forse richiedere dei miglioramenti, ma che rimarranno certamente la base della nostra statistica giudiziaria civile e penale.

Eccederei i limiti nei quali questo cenno deve rimanere circoscritto, se volessi dire delle opere che il CASORATI lascia a perenne memoria de' suoi studi. La monografia « *Il processo penale e le riforme* », il commento alla « *legge sui giurati* », e l'opera più poderosa, pubblicata in collaborazione col senatore Borsani, « *Commentario al codice di procedura penale* », non sarebbero che una parte dei suoi lavori. Collaboratore antico e costante del « *Monitore dei tribunali di Milano* » nel quale seguì le tracce luminose del compianto Filippo Ambrosoli, arricchì pure di pregevoli scritti la « *Rivista Penale* » del Lucchini, « *l'Archivio giuridico* » del Serafini, « *La legge e il Digesto Italiano* » del Saredo, « *l'Enciclopedia Giuridica* », il « *Consulente commerciale* », il « *Foro italiano* », trattando di preferenza argomenti di rito e di ordinamento giudiziario, dei quali la sua mente ordinata ed il suo ingegno analitico specialmente si compiacevano.

Modesto e riguardoso, tutto intento a' suoi doveri, non fu visto mai nella folla, pur troppo numerosa, di coloro che cercano nello spirito di clientela quella forza che loro manca per soddisfare alle loro ambizioni; e visse quasi solo, talvolta ignorato, dove hanno, non di rado, effimera notorietà uomini cui certo tornerebbe arduo meritarsela col valore dell'ingegno, coll'autorità degli studi, colla dignità del carattere. Nondimeno egli fu intimo dei più illustri magistrati e dei più celebrati giureconsulti italiani; e il

suo nome, passate le Alpi, fu carissimo, fra i tedeschi, al Meyer, al Glasez, all' Holtzendorff; al Martinez Campos ed a Romero y Giron in Ispagna; al Molinier in Francia; al Thonissen nel Belgio; coi quali tutti ebbe amichevole consuetudine di corrispondenza e di studi.

Povero CASORATI! Io sento ancora nel fondo dell' anima l' eco della sua parola, prodiga di affetto, con cui, meco testè conversando, formava propositi, maturava consigli atti a rendere fecondi ed efficaci per la giustizia, pel paese i nostri geniali studi. L' ultima stretta di mano era una promessa di comuni lavori; nè mai io avrei pensato di doverla sciogliere versando in queste pagine il cordoglio che trabocca per l' amico perduto.

Povera donna, povero giovanetto che siete sopravvissuti per piangere l' amato estinto! Certo niuno può rendervi l' affetto vivo e palpitante del marito e del padre: ma niuno potrà togliervi neppure il sacro deposito di onorate memorie che egli ha raccolto nel corso di una vita integra e laboriosa di magistrato e di cittadino. E nel lutto ineffabile che vi ha colpito, vi conforti il pensiero che, attraversando tempi e coprendo uffici nei quali le reputazioni sono, non di rado, create e distrutte per umor di partito, egli non ebbe nemici, e quanti lo conobbero associano alla cara e rispettata memoria del suo nome un sentimento perenne di amaro rimpianto.

Bologna, agosto 1885.

G. COSTA.

ERRATA-CORRIGE

| Pagina | Linea                                                   | Corte d' Appello | Errore | Correzione |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|
| 69     | 11                                                      | Messina.....     | 16.    | 16.3       |
| 71     | 13                                                      | Napoli .....     | 207.4  | 207.5      |
| 74     | anno<br>1876<br>del<br>prospetto<br>delle<br>Ribellioni | Roma .....       | 254.   | 257.       |

# INDICE

DELLE

## MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

### Sessione del febbraio 1885.

|                                                                                                                                                                              |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Composizione della Commissione . . . . .                                                                                                                                     | Pag. | 3 |
| Elenco dei temi posti all'ordine del giorno . . . . .                                                                                                                        | »    | 4 |
| ~ Relazione del Presidente della Commissione al Ministro Guardasigilli<br>sui lavori e sulle proposte formulate dalla medesima nella sessione<br>del febbraio 1885 . . . . . | »    | 5 |

#### SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO.

|                                                                                                                      |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| ~ Relazione Bodio. — Comunicazioni sullo stato dei lavori presso l'Ufficio<br>della statistica giudiziaria . . . . . | » | 9  |
| Discussione sulla frequenza delle liti e sulle attribuzioni della Com-<br>missione . . . . .                         | » | 15 |
| Tavola della frequenza delle liti nell'anno 1881. . . . .                                                            | » | 32 |
| Id.                    id.                    1882. . . . .                                                          | » | 34 |
| Id.                    id.                    1883. . . . .                                                          | » | 36 |

#### SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO.

|                                                                                                                                            |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Seguito della discussione sulle attribuzioni della Commissione . . . . .                                                                   | » | 38 |
| ~ Relazione Bodio. — Studio retrospettivo della delinquenza secondo le<br>statistiche degli undici anni 1873-1883 . . . . .                | » | 45 |
| Allegato A. — Nota esplicativa del numero dei reati denunciati nei<br>vari anni . . . . .                                                  | » | 78 |
| Allegato B. — Modello adottato per riunire gli elementi di confronto<br>del movimento della criminalità nell'undicennio 1873-1883. . . . . | » | 80 |
| Discussione sul movimento della criminalità . . . . .                                                                                      | » | 82 |

SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO.

|                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| — <i>Relazione De' Negri.</i> — Sul secondo esperimento fatto della Scheda singolare di affari per la statistica giudiziaria civile . . . . . | Pag. 88 |
| Allegato I. — Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali in seconda istanza. . . . .                                    | » 98    |
| Allegato II. — Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali in prima istanza. . . . .                                     | » 100   |
| Allegato III. — Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dalle Corti di appello . . . . .                                           | » 102   |
| Allegato IV. — Scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dalle Corti di cassazione . . . . .                                         | » 104   |
| Allegato V. — Schema di scheda singolare per gli affari contenziosi decisi dai Tribunali in prima istanza . . . . .                           | » 106   |
| Discussione sulla scheda singolare d'affari per la statistica civile. . .                                                                     | » 108   |

SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO.

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Continuazione della discussione sulla scheda singolare d'affari per la statistica civile . . . . . | » 115 |
| — <i>Relazione De' Negri.</i> — Programma di una statistica degli Atti notarili                    | » 126 |
| Allegati alla relazione sul programma di una statistica degli Atti notarili: . . . . .             | » 131 |
| Discussione sul programma di una statistica notarile . . . . .                                     | » 151 |

SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO.

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Seguito della discussione sul programma di una statistica notarile. . | » 155 |
| Chiusura della sessione . . . . .                                     | » 158 |

A P P E N D I C E.

|                                                                                                                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sulla scheda singolare per le cause civili decise dai Collegi giudiziarii.                                                                                                    |       |
| — Lettera del comm. G. G. Costa al comm. L. Casorati . . . . .                                                                                                                | » 159 |
| Circolare concernente la scheda individuale per gl'imputati di crimini e delitti (23 dicembre 1894) . . . . .                                                                 | » 176 |
| Modello della scheda penale. . . . .                                                                                                                                          | »     |
| Circolare con la quale si domandano notizie sul modo in cui funziona il sistema della scheda individuale per la raccolta dei dati statistici penali (14 luglio 1895). . . . . | » 183 |
| Circolare concernente il servizio della scheda individuale per la raccolta dei dati riguardanti la statistica penale (1° agosto 1895). . . . .                                | » 184 |
| Cenno necrologico (dettato dal comm. Costa) di Luigi Casorati . . . .                                                                                                         | » 187 |
| Errata-corrige. . . . .                                                                                                                                                       | » 192 |

